

**L'impresa familiare
con particolare riguardo
alla situazione altoatesina**

**Peter Michaeler
Josef Ludwig Rungger
Werner Hintner**

Indice

	Introduzione	5
	Prefazione	7
	Presentazione	9
	Abbreviazioni	11
	PARTE I	13
1.	L'evoluzione storico normativa dell'art. 230 bis cod.civ.	15
2.	La natura giuridica del lavoro del familiare	25
3.	Il lavoro del coniuge	49
4.	I diritti di partecipazione	71
5.	La cessazione dell'impresa familiare	91
6.	L'assicurazione sociale dei familiari	99
7.	L'impresa familiare nel settore agricolo	113
8.	Il processo sull'impresa familiare	125
9.	Riepilogo	137
	PARTE II	141
1.	Valutazioni nell'ambito dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod. civ.	143
2.	Definizioni	147
3.	Valutazioni da eseguire nel settore agricolo all'atto della cessazione di un'impresa familiare	159
4.	Valutazioni da eseguire nel settore alberghiero al momento dell'uscita di un familiare dall'impresa	183
	Bibliografia	193

Introduzione

In Alto Adige “l’impresa familiare” è una realtà molto diffusa. Spesso gli interessati non sanno nemmeno che il loro rapporto di lavoro è disciplinato da tale istituto giuridico. Spesso solo in caso di vertenze gli interessati vengono informati dal loro legale sull’esistenza di un’impresa familiare in senso giuridico. Questa tematica ha finito per suscitare l’interesse del Comitato Provinciale Pari Opportunità, in quanto presenta una chiara distinzione tra i sessi: gli imprenditori nella maggior parte dei casi sono uomini, i familiari che collaborano per lo più donne.

Per questo motivo l’introduzione dell’articolo 230bis con la riforma del diritto di famiglia del 1975, rappresenta una tappa decisiva per garantire alle tante mogli che lavorano nell’azienda del marito una base per i loro diritti. Fino a quel momento valeva la presunzione legale della gratuità di ogni lavoro svolto in ambito familiare.

La nuova situazione giuridica, invece, garantisce la tutela dei diritti della parte economicamente più debole, nonché la sicurezza finanziaria per le prestazioni lavorative svolte.

La concreta realizzazione dei diritti del familiare collaboratore si rivela però molto difficile.

Accanto ai problemi di natura probatoria, vi è una complessità della fattispecie normativa che determina per molte avvocate ed avvocati abbiano difficoltà di approccio con questa materia, ad ulteriore danno di molte donne che non sono in grado di far valere i propri diritti.

Il presente opuscolo vuole essere un contributo per una migliore conoscenza della materia ed una più efficace realizzazione dei diritti dei familiari collaboratori.

AVV.A JULIA UNTERBERGER
PRESIDENTESSA DEL COMITATO PROVINCIALE PARI OPPORTUNITÀ

Prefazione

Il presente volume, l'XI° della collana di pubblicazioni “tecniche” della Cassa di Risparmio, è dedicato specificamente all'impresa familiare, con particolare riguardo alla situazione altoatesina. Una tematica attuale di grande valenza, soprattutto nel nostro territorio.

Come avvenuto per tutte le precedenti uscite di manuali tecnici, anche questa pubblicazione può contare sulla preziosa collaborazione di partner estremamente qualificati: innanzitutto la Presidentessa del Comitato provinciale pari opportunità, dott.ssa Julia Unterberger, e i tre esperti sul tema, un giudice e due specialisti, che sono gli autori di questo eccellente lavoro. La loro partecipazione è garanzia di autorevolezza in un settore molto complesso e di grande attualità: a nome della Cassa di Risparmio li ringrazio dunque particolarmente. Ringrazio inoltre la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano per il consueto sostegno al progetto.

Il presente volume viene edito in versione bilingue, per rendere maggiormente chiaro e agevole l'argomento trattato.

Auguro a tutti gli interessati una proficua lettura.

DR. NORBERT PLATTNER

PRESIDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.

BOLZANO, MAGGIO 2007

La presente pubblicazione si è prefissa lo scopo di indicare i diritti che il legislatore ha riconosciuto ai collaboratori nell'impresa familiare. È un piccolo sostegno ai giuristi – ma non solo ai giuristi – intenzionati ad approfondire l'istituto giuridico dell'impresa familiare.

La trattazione offre un approccio pratico, avendo gli autori voluto presentare un piccolo manuale con spunti di natura processuale. A tal fine è stata studiata quasi l'intera giurisprudenza della Corte di Cassazione e sono stati riportati moltissimi casi pratici. Le parti teoriche, spesso superflue ed anche inutili per l'operatore del diritto, sono state ridotte al minimo necessario.

La pubblicazione è divisa in due parti. La prima è dedicata agli aspetti giuridici, la seconda agli aspetti economici con particolare riguardo ai criteri elaborati dalla scienza dell'estimo. Attraverso un lavoro 'interdisciplinare' si è tentato di coniugare i diversi ambiti del sapere, coordinando il testo giuridico con le 'formule matematiche'. Una pubblicazione sull'impresa familiare non potrebbe essere completa se mancasse una delle due parti.

Il testo è stato scritto con un occhio di riguardo alla situazione economica altoatesina, nella quale esistono migliaia di imprese nei settori turistico (alberghi), agricolo (masi), commerciale e artigianale che cadono sotto la disciplina dell'articolo 230 bis del codice civile.

Per concludere, una breve osservazione sul linguaggio usato. Gli autori hanno cercato di usare un linguaggio neutrale, rispettando la parità dei diritti tra i due sessi. Non sempre vi sono riusciti. In primo luogo, perché la realtà stessa non sempre li rispetta, com'è dimostrato dai numerosi casi pratici sui quali la Corte di Cassazione era stata chiamata a pronunciarsi che rispecchiano quasi sempre un medesimo schema: il padre o il marito è l'imprenditore titolare, la madre o la moglie ed i figli sono i collaboratori. In secondo luogo, perché è oggettivamente difficile usare un linguaggio neutrale senza produrre confusione nell'esposizione dei casi pratici. In caso di contrasto tra le due esigenze, alla neutralità del linguaggio si è preferita la chiarezza espositiva. In breve, si è ritenuto opportuno non stravolgere i tradizionali schemi tra uomo e donna al fine di essere chiari nell'esposizione.

Il testo italiano è una traduzione dal tedesco.

Abbreviazioni

art.	articolo
ASTAT	Istituto provinciale della statistica
ca.	circa
Cass.	Corte di Cassazione
Cass. S.U.	Corte di Cassazione a Sezioni Unite
CE	Comunità europea
Cfr.	confronta
co.	comma
cod.civ./cc/CC	codice civile
cod.proc.civ.	codice procedura civile
CPC/cpc	codice procedura civile
Corte Cost.	Corte Costituzionale
Corte App.	Corte d'Appello
Cost.	Corte Costituzionale
cd.	cosiddetto
dd.	di data (datato)
D.L.vo	decreto legislativo
D.L.	decreto legge
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Epaca	Ente di patrocinio e assistenza per i cittadini e l'agricoltura
ex multis	tra le tante
Foro it.	Foro italiano (rivista giuridica)
ICI	Imposta comunale sugli immobili
Idem	altrettanto
INAIL	Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali
INPS	Istituto nazionale per la previdenza sociale
IRAP	Imposta
IRPEF	Imposta sul reddito per le persone fisiche
ISTAT	Istituto nazionale della statistica
L. (l.)	legge
lett.	lettera
L.P	legge provinciale
n°	numero
rdl/RDL	regio decreto legislativo
S.C.	Suprema Corte (Corte di Cassazione)
S.U./ (Sez.Un.)	Sezioni Unite (della Corte di Cassazione)
ss.	seguenti
Trib.	Tribunale
T.U. (TU)	Testo Unico
TU-INAIL	DPR n° 1124/1965 (Testo unico sugli infortuni sul lavoro)
TUIR	Testo unico sull'imposta per il reddito (DPR n° 917/86)
UE	Unione europea
v.	vedi

PARTE I

1

L'evoluzione storico normativa dell'art. 230 bis cod.civ.

**1.1 Il periodo antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975.
La comunione tacita familiare nel settore agricolo.**

**1.2 La riforma del diritto di famiglia del 1975.
L'impresa familiare ex art. 230 bis cod.civ.**

1.3 La comunione tacita familiare e l'impresa familiare. Distinzioni.

1.4 L'applicazione retroattiva dell'art.230 bis cod.civ.

1.5 I familiari

1.1. Il periodo antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975. La comunione tacita familiare nel settore agricolo.

Nel periodo anteriore al 1975, l'intero diritto di famiglia si basava su una struttura piramidale di tipo patriarcale. Il *pater familias* esercitava la patria potestà (*patria potestas*) su tutti i membri della famiglia, che erano a lui soggetti.

Questa soggezione trovava la sua massima espressione nell'ambito del lavoro. Il lavoro dei componenti della famiglia non veniva preso in considerazione, né trovava alcun riconoscimento, poiché si riteneva fosse prestato gratuitamente, "*benevolentiae vel affectionis causa*". Il familiare non aveva diritto alla retribuzione, né alla partecipazione agli utili, né a qualsiasi forma di altro riconoscimento economico per la sua prestazione lavorativa.

Solo nel settore agricolo, il lavoro dei familiari godeva di un limitato ed indiretto riconoscimento nell'ambito dell'istituto giuridico chiamato "comunione tacita familiare".

Quest'ultimo, pur non essendo da questo direttamente disciplinato, veniva menzionato dall'art. 2140 cod.civ.¹

L'art.2140 cod.civ. recitava: "*le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi*".

La comunione tacita familiare non era altro che una forma particolare di convivenza e di lavorazione comune dei campi sotto la direzione di un "capo"², nell'ambito della quale gli aspetti economico-aziendali e del profitto erano del tutto marginali. L'istituto rispecchiava una forma di convivenza e di lavoro comune, nei quali l'assistenza reciproca, tipica delle famiglie (*affectio familiaris*), contava più del conseguimento di profitti.

La disciplina concreta era rimessa agli "usi", sulla base dei quali la giurisprudenza della Cassazione degli anni 60 aveva elaborato alcuni criteri di identificazione.³

Questi erano:

- a) appartenenza dei lavoratori alla medesima famiglia in senso lato⁴,
- b) comunione di tetto e mensa (*comunio incidens familiaris*),

1) L'istituto giuridico della "comunione tacita familiare" è molto antico. Alcuni autori lo riconducono al "consortium ercto non cito" del diritto romano, altri alla "Gemeinschaft zur gesamten Hand" del diritto longobardo, a sua volta radicato nel diritto germanico.

2) A seconda della regione, nella cultura socio giuridica italiana questo "capo" veniva chiamato "capoccia", "reggitore", "vergaro", "massaro", "tato" ecc.

3) Cfr. ex multis: Cass. 2126/68, Cass.1371/64

4) Si noti che la distinzione tra membri appartenenti alla famiglia e membri ad essa estranei non era rigorosa, poiché della comunione potevano far parte anche persone estranee.

- c) attività lavorativa nell'interesse della comunità,
- d) patrimonio comune (*peculium pro indiviso*), utilizzato per il soddisfacimento delle esigenze dei singoli componenti e per l'acquisto di beni nell'interesse comune,
- e) assenza dell'obbligo di contabilità e di rendiconto.

A differenza dell'economia imprenditoriale, nella quale il familiare prestava il suo lavoro gratuitamente a vantaggio del capofamiglia, la collaborazione del familiare nell'economia agricola trovava un suo riconoscimento, poiché questi poteva, per lo meno teoricamente, far valere un diritto di partecipazione al "*peculium*". In pratica però, il familiare era completamente soggetto alla volontà del capofamiglia, che prendeva tutte le decisioni.

Sul rinvio agli usi dell'art. 2140 cod.civ. si possono fare due osservazioni :

- In primo luogo, gli usi agricoli, a causa del loro radicamento nelle tradizioni, sono soggetti a notevoli variazioni a seconda del territorio. A volte si differenziano di valle in valle. Sulla base di questa premessa, non è possibile elaborare, come invece ha fatto la Corte di Cassazione, criteri di riconoscimento unitari e validi per tutto il territorio nazionale e principi generali utili a caratterizzare la comunione tacita familiare. Le sentenze della Suprema Corte costituiscono un esempio classico di come, sotto il paravento dell'accertamento degli usi, si possa esorbitare dagli obiettivi iniziali, dettando invece la disciplina giuridica dell'istituto in modo diretto, e per giunta centralistico, nonché poco rispettoso delle tradizioni locali.
- In secondo luogo, gli usi sono fonti di diritto, ma non di diritto scritto. L'esistenza dell'uso va quindi provata di volta in volta nel processo. Uno strumento utile ai fini della prova è costituito dalle raccolte degli usi locali delle Camere di Commercio.

Il riconoscimento, anche solo teorico, del lavoro del familiare in ambito agricolo ha portato la giurisprudenza ad estendere l'istituto della comunione tacita familiare anche ai settori economico-imprenditoriali, come l'artigianato e le piccole imprese commerciali.⁵

Con la riforma del diritto di famiglia, l'art.2140 cod.civ. è stato abolito e sostituito dall'art.230 bis cod.civ.

L'istituto giuridico della comunione tacita familiare è tuttavia sopravvissuto nell'ultimo comma dell'art.230 bis cod.civ. che recita:

5) Cfr. Cass.253/66 : "*la comunione tacita familiare, alla quale con esplicito riferimento all'agricoltura fa richiamo l'art. 2140 cod.civ., può aversi anche al di fuori di tale campo...*"

"Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme."

Dal confronto di entrambe le norme – la norma abrogata dell'art.2140 cod.civ. e quella sopravvenuta dell'art.230 bis cod.civ.- si evince che la comunione tacita familiare è teoricamente sopravvissuta in ambito agricolo e che continua ad essere disciplinata dagli usi. Altresì, si evince che gli usi non possono contrastare le linee guida dell'impresa familiare, che si ispira ai principi del nuovo diritto di famiglia. Di conseguenza, va tratta la conclusione che di fatto non sia stato abolito solo l'art.2140 cod.civ., ma anche l'intero istituto giuridico della comunione tacita familiare, poiché ancora caratterizzato fortemente dal principio gerarchico della posizione predominante del capo famiglia, principio in aperto contrasto con quello democratico presupposto dalla nuova impresa familiare. La nuova impresa familiare e la comunione tacita familiare sono strutturalmente inconciliabili.

La comunione tacita familiare contemplata dall'art.2140 cod.civ. e disciplinata dagli usi, è l'istituto giuridico precursore dell'impresa familiare e trovava applicazione in ambito agricolo.

Era caratterizzata, da un lato, dalla partecipazione del componente della famiglia al "*peculium*", dall'altro, al suo sottostare alle decisioni del capo famiglia, chiamato "*capoccia*". La comunione tacita familiare è sopravvissuta nell'ultimo comma dell'art.230 bis cod.civ.

1.2. La riforma del diritto di famiglia del 1975. L'impresa familiare ex art. 230 bis cod.civ.

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha posto in primo luogo nuovi valori culturali e sociali alla base della struttura dei rapporti familiari.

Il ruolo della donna è stato rivalutato e parificato a quello dell'uomo. Nell'ambito dell'educazione dei figli, la patria potestà (*patria potestas*) ha lasciato il posto a quella genitoriale (*potestas genitoralis*), esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Anche nell'ambito lavorativo, il ruolo della donna e degli altri familiari è stato notevolmente rivalutato. Il loro lavoro è stato infatti liberato dalla presunzione di gratuità "*benevolentiae vel affectionis causa*", ed ha avuto esplicito riconoscimento attraverso la garanzia di una tutela "minima" inderogabile, destinata a trovare applicazione in assenza di altri meccanismi di tutela. Ogni qualvolta un familiare presti nell'impresa familiare una propria attività lavorativa non configurabile come rapporto di lavoro subordinato o di società, questa tutela minima trova applicazione.

Il carattere residuale che il legislatore ha inteso conferire alla norma emerge chiaramente dalla premessa dell'art.230 bis cod.civ., che recita: *“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto ...”*.

La tutela minima si sostanzia principalmente in quei diritti di partecipazione, in tedesco *“Teilhaberrechte”*, che possono essere suddivisi in due grandi categorie: i diritti di partecipazione economica ed i diritti di partecipazione amministrativa o gestori. La prima comprende il diritto al mantenimento, il diritto agli utili ed ai beni con essi acquistati, nonché il diritto agli incrementi dell'azienda. La seconda comprende il diritto alla partecipazione alle decisioni imprenditoriali.

Per la prima volta, vengono introdotti in un tipo di comunità come la famiglia, fino a quel momento intoccabile, diritti fondamentali democraticamente e costituzionalmente garantiti, quali la tutela del lavoro in generale, la parità di trattamento delle persone senza distinzione di sesso ed età, nonché il diritto di partecipazione ai processi decisionali dell'impresa.

Tutto questo, tutela minima e attuazione di alcuni principi costituzionali, è contenuto nel nuovo art.230 bis cod.civ., che recita :

“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella a cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipanti. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di

accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipanti di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme”.

L'art.230 bis cod.civ. sull'impresa familiare poggia su una nuova valutazione culturale e sociale dei rapporti familiari. Nella famiglia e nell'impresa familiare sono stati introdotti alcuni principi fondamentali democratici, quali la tutela del lavoro e la parità di trattamento senza distinzione di sesso e di età.

1.3. La comunione tacita familiare e l'impresa familiare. Distinzioni.

La comunione tacita familiare era in primo luogo una “comunità di vita” e non un'impresa a scopo di profitto. Il fatto che l'impresa familiare ex art.230 bis cod.civ. sia divenuta un'impresa anche e soprattutto economica, è una “conquista” solo degli ultimi decenni.

Nella comunione tacita familiare il capo famiglia era la figura predominante. Lo scopo che l'art.230 bis cod.civ. si prefiggeva era quello di contrapporre, alla figura dominante del capo famiglia, i diritti degli altri familiari rendendoli partecipi su base paritaria ad alcuni processi decisionali e rendendoli destinatari di un diritto autonomo al riconoscimento del lavoro prestato. Nella comunità tacita familiare la partecipazione agli utili avveniva in relazione al bisogno, mentre nell'impresa familiare il familiare acquistava un vero e proprio diritto soggettivo a tale partecipazione, in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.

In molti casi poi, era uso che alle comunità tacite familiari partecipassero, e cioè che vi vivessero e vi lavorassero, persone estranee alla famiglia, mentre nell'impresa familiare ex art.230 bis cod.civ. ciò era divenuto impossibile.

1.4. L'applicazione retroattiva dell'art.230 bis cod.civ.

Anche se solo di rado, alcuni casi di collaborazione familiare vera e propria esistono già da prima del 1975, quindi anteriormente all'entrata in vigore dell'art.230 bis cod.civ. A questo punto, è d'uopo porsi la domanda se la disciplina introdotta dall'art.230 bis cod.civ. appena nel 1975, possa venire ap-

plicata retroattivamente. Dal momento che l'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che la legge disponga solo per l'avvenire, salvo deroga esplicita, la giurisprudenza si è espressa sempre in senso negativo.⁶

Secondo quest'ultima quindi, per il periodo anteriore al 1975, il rapporto di collaborazione familiare è regolato dalle vecchie disposizioni sulla comunità tacita familiare. La medesima collaborazione è quindi soggetta a due diverse discipline, quella della comunità tacita familiare per il periodo anteriore al 1975, quella dell'impresa familiare per il periodo posteriore.

Questo orientamento giurisprudenziale non è però del tutto condivisibile, poiché con l'impresa familiare sono stati introdotti alcuni principi costituzionali fondamentali che contrastano con la disciplina della comunione tacita familiare, come emerge anche dall'ultimo comma dell'art.230 bis cod.civ. Il fatto che in questo comma si sia stabilito che le comunioni tacite familiari debbano essere regolate da usi che non contrastino con i principi dell'art.230 bis cod.civ., potrebbe essere interpretato nel senso che l'istituto in questione non è stato considerato del tutto conforme ai principi costituzionali. Non si comprende quindi come mai questo filone giurisprudenziale voglia continuare a disciplinare la collaborazione familiare anteriore al 1975 con un istituto giuridico non del tutto conforme al dettato costituzionale.

comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite (art.76 cod.civ.).

In linea diretta, l'impresa familiare è ipotizzabile – in linea ascendente – fino ai bisnonni (3°grado) del proprietario dell'impresa, e – in linea discendente – fino ai suoi pronipoti (3°grado).

In linea collaterale, l'impresa familiare è ipotizzabile – in linea ascendente – fino agli zii (3°grado) del proprietario, e – in linea discendente – fino ai suoi nipoti (3°grado).

L'affinità invece è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge (art.78 cod.civ.).

In linea diretta, l'impresa familiare è ipotizzabile, in linea ascendente, fino ai nonni del coniuge ed, in linea discendente, fino ai nipoti del coniuge (figlio/a del figlio/a del coniuge). I nonni ed il nipote sono parenti di 2° grado del coniuge e per questo affini dello stesso grado dell'altro coniuge.

In linea collaterale, l'impresa familiare è ipotizzabile fino ai fratelli/sorelle del coniuge del proprietario dell'impresa (2° grado), nella fattispecie quindi tra coniuge e cognato/a.

1.5. I familiari

La tutela prevista dall'art.230 bis cod.civ. si applica alle seguenti persone :

- a) il coniuge
- b) i parenti entro il terzo grado
- c) gli affini entro il secondo grado.

Per parenti si intendono quelle persone che discendono da uno stesso stipite (art.74 cod.civ.), distinti in linea e grado (art.75 cod.civ.). Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra (genitori, figli, nipoti).

Sono parenti in linea collaterale quelle persone che, pur avendo uno stipite comune, non discendono una dall'altra (fratelli e sorelle, zii e nipoti). I gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite

6) Cfr. ex multis Cass. 6074/75 : „La collaborazione di un coniuge nell'attività imprenditoriale dell'altro coniuge, che sia stata prestata in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n°151 sulla riforma del diritto della famiglia, non può essere assoggettata, in difetto di espressa previsione di retroattività, alla nuova disciplina dell'azienda e dell'impresa familiare, introdotta dagli articoli 177 lett.d) e 230 bis cod.civ. e, pertanto, va inquadrata nell'ambito degli istituti previgenti, quali la prestazione d'opera, subordinata o autonoma, ovvero, se ricorra il requisito della comunanza degli utili e delle perdite, la comunione tacita familiare“ .

Nella tabella seguente, i gradi di parentela ed affinità indicati in grassetto sono quelli che godono di diritti di partecipazione all'impresa familiare.

			Genitori dei bissonni (4°grado)			
			Bisnonni (3°grado)			
Prozio (4°grado)			- Nonni - Genitori dei suoceri (2°grado)			Prozia (4°grado)
Prozio (5°grado)	Zio (3°grado)		- Genitori - Suoceri (1°grado)		Zia (3°grado)	Prozia (5°grado)
	Nipote (4°grado)	Fratello Cognato (2°grado)	<u>Imprenditore</u>	Sorella Cognata (2°grado)	Cugina (4°grado)	
	Pronipoti (5°grado)	Nipote (3°grado)	- Figli - Figli del coniuge (1°grado)	Nipote (3°grado)	Cugina secondo grado (5°grado)	
		Figlio del nipote (4°grado)	- Nipoti - Nipoti del coniuge (2°grado)	Figlia della nipote (4°grado)		
			Pronipoti (3°grado)			
			Figli dei pronipoti (4°grado)			

Dal momento che l'art.29 della Costituzione definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, il diritto non considera la convivenza una forma di famiglia. Di conseguenza, i conviventi nelle coppie di fatto non possono avvalersi della tutela dell'art.230 bis cod.civ. (vedi anche il capitolo “*i conviventi more uxorio*”).

2 La natura giuridica del lavoro del familiare

2.1 Il carattere residuale dell'art.230 bis cod.civ.

2.2 La classificazione e l'inquadramento del lavoro

2.3 Cogestione, collaborazione, subordinazione.

2.4 Le società di fatto

2.5 Il rapporto di lavoro subordinato

2.6 La collaborazine autonoma

2.7 Riepilogo

2.8 La forma del negozio costitutivo dell'impresa familiare

2.9 La natura individuale o collettiva dell'impresa familiare

2.10 La differenza tra l'impresa familiare e la società di fatto

2.11 L'impresa familiare organizzata in società

2.12 La collaborazione nell'impresa familiare. Caratteristiche

2.1. Il carattere residuale dell'art.230 bis cod.civ.

Come emerge dalla sua premessa (*“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto ...”*), la tutela minima dell'art.230 bis cod.civ. si applica solo nei casi in cui non sussista un diverso rapporto giuridico specifico.

L'art.230 bis cod.civ. garantisce un minimo di tutela giuridica a tutti quei familiari che altrimenti ne resterebbero privi, e cioè tutti quei familiari che collaborano nell'impresa senza un titolo particolare (contratto di lavoro, contratto societario, associazione in partecipazione ecc.) o senza un rapporto giuridico specifico (rapporto di lavoro subordinato, rapporto societario ecc.). La tutela si sostanzia nei già menzionati diritti di partecipazione economica (quali il diritto al mantenimento e alla partecipazioni agli utili) e nei diritti di partecipazione amministrativa o gestori (quali il diritto alla partecipazione ai processi decisionali nella gestione dell'impresa).

Ad esempio: un familiare in rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, percependo ogni mese la retribuzione, non ha diritti di partecipazione, essendo già tutelato dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato. Il familiare non necessita della tutela ex art.230 bis cod.civ. anche nei casi in cui l'impresa familiare abbia la forma di società ed egli abbia la qualità di socio, essendo già tutelato dal contratto societario, che gli garantisce il percepimento degli utili ed il diritto di voto.

2.2. La classificazione e l'inquadramento del lavoro

In primo luogo, va stabilito quale rapporto giuridico intercorra tra il familiare che presta la propria attività lavorativa nell'impresa familiare e quest'ultima, o detto in termini giuridici, quale sia il titolo giuridico, su cui basare il suo lavoro. Il problema della qualificazione e dell'inquadramento della prestazione lavorativa sussiste principalmente quando quest'ultima non si basi su un atto scritto o su un atto costitutivo formale. In presenza di un regolare contratto societario o di un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo infatti, non sussistono in genere problemi di inquadramento dell'attività lavorativa. Il lavoro è sottoposto alla disciplina prevista dal suo titolo.

Qualora però il titolo giuridico ed il rapporto vengano a trovarsi in contraddizione tra loro, possono emergere dei problemi.

Stiamo parlando del caso in cui le concrete modalità esplicative del rapporto lavorativo nella prassi quotidiana vengano vissute in modo diverso da quanto stabilito nel titolo.

Per chiarire, si indicano i seguenti esempi:

- Nonostante l'esistenza di un contratto societario, il familiare non viene mai invitato all'assemblea sociale, non può esercitare i diritti che gli spettano in base al diritto societario, né ottiene mai la liquidazione degli utili. Nella prassi però il familiare lavora quotidianamente nell'impresa ed è sottoposto a tutte le regole a cui sono sottoposti tutti gli altri dipendenti e, cioè, deve timbrare il cartellino presenze, deve chiedere le ferie, ecc.
- In presenza di un contratto di collaborazione autonoma o di un contratto ex art. 2549 cod.civ. di associazione in partecipazione, il familiare si trova ugualmente sottoposto al potere direttivo e disciplinare del congiunto imprenditore.

La contraddizione tra titolo giuridico e rapporto giuridico può essere voluta e simulata, ma può essere anche involontaria. In presenza di tale contraddizione, il rapporto di lavoro è sottoposto alla disciplina dell'istituto giuridico che più si avvicina alla realtà di fatto.

Problemi di qualificazione ed inquadramento possono emergere anche in totale assenza di un titolo scritto, ovvero in mancanza di un contratto di lavoro, contratto societario, o di un atto formale di costituzione dell'impresa familiare. In tutti questi casi, la collaborazione del familiare va sottoposta alla disciplina considerata più adatta, in quanto presente in misura preponderante, al caso in questione. Tutto ciò premesso, emerge chiaramente come le tipologie di collaborazione dei familiari siano molteplici e di ampie sfaccettature e come possano assumere le più svariate forme giuridiche.

La posizione del familiare può spaziare da quella di co-imprenditore a quella di forza lavoro ausiliaria. Per classificare giuridicamente in modo appropriato il lavoro del congiunto, la giurisprudenza ha sviluppato negli ultimi decenni una serie di criteri di inquadramento sistematico.

In presenza di titolo scritto non ci sono normalmente problemi per l'inquadramento del rapporto di lavoro. In mancanza di titolo scritto o di un contratto però, o nei casi di divergenza tra il titolo ed il modo in cui il rapporto di lavoro viene effettivamente vissuto nella realtà quotidiana, possono sorgere dei problemi.

2.3. Cogestione, collaborazione, subordinazione.

In assenza di contratto scritto, in primo luogo è necessario porsi la domanda se il congiunto si limiti soltanto a collaborare nell'impresa familiare o se ne gestisca le sorti a livello gerarchico più elevato. Va quindi stabilito a quale livello il congiunto presti la propria attività lavorativa. Esiste un tipo di inqua-

dramento dall'alto verso il basso. Al livello più alto della scala, c'è la cogestione dell'impresa. Il familiare appare ai terzi come imprenditore e rappresenta l'impresa nei rapporti con i clienti, le banche, le amministrazioni ecc. Agisce quindi in nome dell'impresa per *affectio societatis*⁷ e nei rapporti esterni è ritenuto l'imprenditore.

Il lavoro del familiare nell'impresa può assumere varie forme e spaziare dalla cogestione alla semplice collaborazione ed al lavoro subordinato.

2.4. Le società di fatto

Alla base della cogestione dell'impresa esiste di regola un contratto societario che determina esattamente gli ambiti di competenza ed i compiti di ogni singolo familiare. Ci sono casi però, in cui tale contratto manca, ad esempio nel caso in cui l'impresa sia stata appena costituita ed i familiari debbano ancora decidere che veste giuridica darle, oppure nel caso in cui per vari altri motivi l'impresa sia cogestita da più familiari, ma sia priva di una forma societaria che la disciplini giuridicamente.

In questi casi si applicano le norme sulla società di fatto.

La società appartiene per quote ai singoli familiari, che rispondono personalmente verso terzi in solido con la società e che con essa falliscono.⁸ In assenza di altre disposizioni, i familiari prestano la propria attività lavorativa su base paritaria, hanno pari poteri decisionali e sono soggetti alle stesse responsabilità. Quanto detto può riassumersi nell'affermazione che la società di fatto ha "rilevanza esterna".

La società di fatto è sottoposta alla disciplina della "società semplice".

Fino al momento in cui la società non è iscritta nel registro delle imprese, le si applicano le disposizioni relative alla società semplice ex art.2297 cod.civ.⁹

7) In questo senso, cfr. Cass.6505/1996 e Cass.3520/2000.

8) Cfr. Cass.3520/2000 : Il processo poneva la questione se il marito avesse solo collaborato nell'impresa della moglie oppure se l'avesse cogestita. La Corte ha deciso di inquadrare il suo lavoro come quello del coimprenditore, in quanto aveva sempre agito verso terzi a nome dell'impresa („*affectio societatis*“). Nei rapporti tra i due coniugi vanno applicate le norme della „società di fatto“ con conseguente apertura della procedura fallimentare nei confronti di entrambi.

9) La ratio dell'art.2297 cod.civ. può riassumersi come segue: le imprese collettive non costituite o non ancora costituite in una forma societaria regolare non possono essere abbandonate al vuoto giuridico. Per questo motivo, si applica loro la disciplina delle società semplici, di modo che l'operato dei soci, sia nei rapporti interni che nei rapporti esterni, sia regolamentato almeno in grandi linee.

La società semplice è disciplinata dagli art. 2255 e ss. cod.civ. Non necessita di alcun atto costitutivo scritto, i soci ne hanno la rappresentanza e la amministrano disgiuntamente. Rispondono personalmente e solidalmente con la società e con essa possono fallire. Il patrimonio personale dei soci si distingue da quello della società solo dal “*beneficium excussionis*”. Profitti e perdite vengono di norma suddivisi in parti uguali tra i soci. Un tipo particolare di società di fatto è “l’impresa coniugale”, alla quale verrà dedicata in seguito un’analisi più approfondita.

Se tutti i familiari hanno la rappresentanza esterna della società (*affectio societatis*), essi vanno considerati coimprenditori (cogestione). In mancanza di contratto societario, trovano applicazione le norme sulla “società di fatto”.
Un tipo particolare di cogestione dell’impresa è “l’impresa coniugale”.

2.5. Il rapporto di lavoro subordinato

Quando è pacifico che il familiare non riveste la posizione di coimprenditore (cogestione), va chiarito se egli svolga il proprio lavoro nell’impresa in rapporto di subordinazione o meno. In caso di subordinazione, il familiare riveste una posizione subalterna rispetto al congiunto che gestisce l’impresa. In assenza di un contratto di lavoro¹⁰, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri empirici che rendono possibile la classificazione del rapporto di lavoro come subordinato. Trattasi di criteri generalmente validi, applicabili ad ogni tipo di rapporto di lavoro, indifferentemente se svolto all’interno o all’esterno dell’impresa familiare.

10) La mancanza di un contratto di lavoro è già di per sé un indizio importante per indicare che le parti non abbiano voluto un rapporto lavorativo subordinato. Per motivi ideologici, in passato la volontà non era stata presa proprio in considerazione dalla giurisprudenza del lavoro. Per tutelare il lavoratore, si era voluto disciplinare il rapporto di lavoro in modo strettamente autoritario, sottraendolo del tutto a qualunque possibilità di interferenza liberale e volitiva da parte delle parti. Si era negato che il rapporto di lavoro potesse avere una base contrattuale. Si sosteneva che esso venisse in essere con la semplice prestazione lavorativa, indipendentemente dalla volontà o meno delle parti di volerlo concludere. Negli ultimi anni, l’elemento liberale è stato rivalutato. In analogia al ‘sinallagmatismo’ del diritto contrattuale, anche la giurisprudenza del lavoro distingue tra la fase genetica della conclusione del contratto di lavoro e la fase funzionale della sua applicazione quotidiana. La volontà contrattuale costituisce quindi nuovamente un importante criterio di interpretazione nell’inquadramento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 4308/2000 e Cass. 6819/2000). Qualora il rapporto di lavoro venga vissuto in modo diverso da quanto emerge dalla volontà contrattuale delle parti, in caso di contrasto tra le due fasi, la fase genetica recede rispetto a quella funzionale (cfr. ex multis: Cass. 3001/2002, Cass. 1420/2002, Cass. 4682/2002). In altre parole, se le parti stipulano un

Il criterio principale consiste nello stabilire se il lavoratore, nella fattispecie concreta il familiare, sia sottoposto o meno al “potere direttivo, gerarchico e disciplinare” di un altro familiare, che risulti titolare dell’impresa¹¹. In giurisprudenza l’essenzialità di questo criterio di inquadramento è indiscussa.¹²

La giurisprudenza ha sviluppato poi altri criteri di classificazione di carattere secondario, cd. “criteri sussidiari”¹³, quali il rispetto di un determinato orario di lavoro, la corresponsione di una retribuzione regolare e costante, la concessione di ferie, la partecipazione al rischio imprenditoriale o meno, il tipo di posizione previdenziale ed assicurativa ecc.

Questi criteri ausiliari subentrano nel caso in cui l’esistenza o meno del criterio primario del potere direttivo, gerarchico e disciplinare sia poco chiara: in questi casi si valuta, ad esempio, se il congiunto debba richiedere le ferie, abbia una posizione previdenziale presso l’INPS, sia iscritto al fondo dei lavoratori dipendenti, percepisca regolarmente a fine mese una retribuzione come gli altri dipendenti ecc.

In caso di prestazione lavorativa particolarmente semplice, cioè meramente esecutiva, è sufficiente l’esistenza di un potere direttivo cd. “attenuato”¹⁴. Nei casi quindi di attività meccaniche, ripetitive e sempre uguali, la subordinazione è data anche in presenza di istruzioni generali, fornite una volta per tutte all’inizio del lavoro.

Alcune sentenze hanno considerato segno di subordinazione anche l’inserimento sistematico nell’organizzazione aziendale e nei processi produttivi¹⁵.

contratto di lavoro autonomo che nella quotidianità si sviluppa poi in un rapporto di lavoro subordinato, come tale va inquadrato. Le controversie ideologiche, l’aver trascurato completamente la volontà delle parti ed il ‘*nomen iuris*’ da queste scelto, ha contribuito a creare negli ultimi decenni molte incertezze nella giurisprudenza, al punto tale che ogni rapporto di lavoro può venire impugnato davanti al giudice. La sistematica negazione della volontà delle parti è un segno di giurisprudenza autoritaria. La ‘riforma Biagi’ (art. 75 D.L.vo 276/03) ha cercato di porre rimedio a questa incertezza giuridica prevedendo la possibilità della certificazione del contratto di lavoro da parte di organi qualificati (direzione del lavoro, università ecc.). L’obiettivo dichiarato della procedura di certificazione non è altro che ridurre il numero delle controversie. Il futuro dirà se l’obiettivo sia stato raggiunto o meno.

11) Cfr. in proposito le recenti sentenze Cass. 4171/2006 e Cass. 24700/2005.

12) Molto spesso, il criterio del potere disciplinare viene sottovalutato. In caso di infrazione, il dipendente ha un diritto alla contestazione della stessa ed alla difesa ed all’assistenza sindacale ai sensi dell’art. 7 della legge 300/1970. La norma prevede sanzioni disciplinari che variano dal richiamo verbale, alla riduzione di stipendio ed alla sospensione, fino alla sanzione estrema del licenziamento. Tra i membri della famiglia, una subordinazione di questo tipo che comporti anche il potere disciplinare, non è facilmente configurabile.

13) Cfr. ex multis: Cass. 2767/2005.

14) La sentenza della Cassazione 16805/2002 parla di “vincolo di subordinazione attenuato”.

15) Cfr. Cass. 18660/2005 e Cass. 6983/2004.

2.6. La collaborazione autonoma

In alternativa al rapporto di lavoro subordinato, tra il familiare e l'imprenditore può intercorrere un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art.409 n°3 cod. proc.civ. Un rapporto di questo tipo, può esistere solo sulla base di un contratto scritto.

A questo punto, è d'uopo fare una precisazione.

La collaborazione nell'impresa familiare ai sensi dell'art.230 bis è una sottospecie del rapporto di collaborazione previsto dall'art. 409 n°3 cod.proc.civ.

Entrambi i tipi di collaborazione devono presentare determinate caratteristiche:

- a) la collaborazione deve essere costante e continuativa e non può presentare quindi carattere occasionale;
- b) la collaborazione non deve essere sottoposta a ordini precisi, ma può venire al massimo coordinata: tale caratteristica la differenzia dal rapporto di lavoro subordinato. Trattandosi di un criterio di distinzione labile, sottile e piuttosto soggettivo, in quanto il confine tra subordinazione e coordinazione è spesso di difficile individuazione, è possibile far ricorso ai criteri sussidiari di inquadramento di cui al punto precedente (orario di lavoro fisso, retribuzione fissa, ecc.);
- c) la collaborazione deve essere personale. Nell'impresa familiare l'elemento personale è caratterizzato dal rapporto di parentela con l'imprenditore.

In assenza di contratto scritto, la collaborazione ricade automaticamente nel paradigma dell'art.230 bis, che, come già detto, presenta carattere residuale. Trattandosi quindi di collaborazione nell'impresa familiare, il familiare può far valere i propri diritti di partecipazione. In presenza invece di un contratto di collaborazione scritto, la fattispecie ricade sotto l'egida dell'art. 409 n°3 cod. proc.civ. ed il rapporto viene disciplinato dal contratto.

Molto spesso i rapporti di collaborazione vengono simulati per nascondere normali rapporti di lavoro subordinato, in quanto più convenienti. Essi non prevedono infatti tredicesime, ferie pagate, tfr, ecc. In presenza di regolare contratto di collaborazione, l'onere della prova della simulazione grava sul familiare che deve dimostrare di avere in realtà lavorato in regime di subordinazione. Dovrà quindi dimostrare di essere stato soggetto alle direttive dell'imprenditore e non solo al suo coordinamento.¹⁶

16) Anche la collaborazione autonoma presuppone che l'attività del collaboratore venga coordinata con quella dell'imprenditore. Nella valutazione se il lavoro sia stato soltanto coordinato in grandi linee (collaborazione autonoma), o se esso sia stato sottoposto a indicazioni precise (lavoro subordinato), i criteri di misurazione variano notevolmente. Gli enti previdenziali, primo tra tutti l'INPS, spesso s'intromettono in queste valutazioni, sostenendo che le collaborazioni autonome altro non siano che simulazioni di veri e propri rapporti di lavoro subordinato, soggetti a precise direttive. Avanzano quindi le proprie pretese per i contributi non versati, che sono naturalmente ben più elevati di quelli dovuti per i collaboratori autonomi.

Originariamente, la collaborazione autonoma era limitata all'ambito delle professioni intellettuali. Per le attività manuali non era semplicemente ammessa. Nel frattempo però, è stata ritenuta possibile anche per queste ultime, ad esempio per le pulizie, per i servizi di usciere ecc.¹⁷, di modo che l'individuazione delle mansioni non può essere più ritenuta un criterio di distinzione valido tra subordinazione e collaborazione. Nei casi in cui la subordinazione tra familiare ed imprenditore possa comunque essere esclusa e non esista alcun contratto scritto di collaborazione, si applicano, come già detto, le norme residuali e sussidiarie dell'art.230 bis. cod.civ.

2.7. Riepilogo

Qualora il familiare che collabora in modo continuativo nell'impresa non possa essere qualificato socio, o perché manca un contratto societario (socio formale) o perché non partecipa comunque alla gestione dell'impresa (socio di fatto), e qualora il familiare non si trovi sottoposto a precisi ordini in un rapporto di lavoro subordinato, né abbia stipulato un qualche contratto di collaborazione ex art. 409 n° 3 cod.proc.civ., trova applicazione la tutela minima residuale dell'art.230 bis cod.civ.

Concludendo, può presentarsi la seguente costellazione di ipotesi:

- In caso di cogestione, il familiare incide con le sue decisioni sull'andamento dell'impresa. Egli compare all'esterno come coimprenditore, risponde per l'impresa, prende parte e condiziona tutte le decisioni ed è proprietario pro quota dell'impresa. Sopporta il rischio imprenditoriale e può fallire personalmente. Il familiare è socio dell'imprenditore in una società di fatto.

- In caso di subordinazione o, in alternativa, in caso di collaborazione ex art. 409 n° 3 cod.proc.civ., il familiare non partecipa alla gestione dell'impresa, né sopporta alcun rischio imprenditoriale. Non partecipa agli utili e riceve un compenso fisso.

- In caso di semplice collaborazione ai sensi dell'art.230 bis cod.civ., il familiare partecipa in misura limitata ai processi decisionali più importanti dell'impresa. Non compare all'esterno, non sopporta la responsabilità e non risponde per i debiti dell'impresa, né può fallire con essa. Partecipa agli utili che, se non dovessero esserci, non gli attribuiscono il diritto ad altre forme di compenso. Il suo rischio imprenditoriale è quindi limitato: può, ma non deve necessariamente, trarre degli utili dall'impresa e non può subire perdite personali. La collaborazione dà quindi luogo ad un rischio parziale e rappresenta una via di mezzo tra cogestione (rischio pieno) e subordinazione (assenza di rischio).

17) Cfr.art 34 L. 342/2000 (Collegato fiscale alla finanziaria 2000), come interpretato nella circolare n°207/E del Ministero delle Finanze.

Nella prassi ordinaria, accade che le pretese del familiare dipendano molto dall'andamento dell'impresa. Se quest'ultima infatti ha poco successo, il familiare propone normalmente una causa di lavoro chiedendo l'accertamento di un lavoro subordinato con la condanna del titolare al pagamento della retribuzione dovuta e non corrisposta.

Se invece l'impresa ha successo, cerca di far valere i suoi diritti di partecipazione come collaboratore ai sensi dell'art.230 bis cod.civ. per trarre un maggior vantaggio dagli utili. Dal momento che il familiare – anche se in misura limitata – partecipa al rischio aziendale, la Corte di Cassazione¹⁸ non ha ritenuto adeguato, per il computo degli utili, il criterio di calcolo del minimo salariale previsto dai contratti collettivi. La partecipazione agli utili va calcolata infatti secondo equità, sulla base di diversi parametri, ma non può mai trascurare di tener conto della differenza che intercorre tra un semplice dipendente ed un collaboratore che partecipa al rischio d'impresa.

La cogestione implica poteri decisionali e responsabilità piene, con l'estensione del rischio d'impresa al familiare.

La subordinazione non implica responsabilità e poteri decisionali, ma garantisce solo una retribuzione fissa.

La collaborazione implica limitati poteri decisionali e limitate responsabilità, che si concretizzano in una partecipazione agli utili, se esistenti, ma mai alle perdite.

2.8. La forma del negozio costitutivo dell'impresa familiare

L'impresa familiare può, ma non deve essere costituita con atto scritto.

L'atto scritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) è richiesto solo per ottenere determinate agevolazioni fiscali. L'atto costitutivo formale è richiesto anche per la ripartizione (*splitting*) degli utili, poiché in esso vanno indicati i familiari partecipanti all'impresa. Per scongiurare abusi di sorta, l'art. 3, 12°co., D.L. n° 853/1984 (convertito in legge n°17/1985) prevede che solo il 49% degli utili possa venire imputato ai familiari da indicare espressamente nell'atto costitutivo, i quali devono prestare la propria collaborazione nell'impresa in modo continuativo e prevalente¹⁹.

18) Cfr.Cass.11332/1999; Cass.13390/1992: dal momento che, a posteriori, è spesso difficile fare un calcolo esatto degli utili che un'impresa ha prodotto nel corso degli anni, alcuni giudici di merito hanno fatto calcolare l'ammontare della retribuzione che il familiare collaboratore avrebbe guadagnato se si fosse trovato in regime di subordinazione.

19) L'art.230 bis cod.civ. richiede solo che l'attività lavorativa nell'impresa familiare sia prestata in modo continuativo, mentre la normativa fiscale, più rigorosa, richiede anche che essa venga prestata in modo prevalente.

La norma è stata in seguito recepita dall'art.5, 4°co. del TUIR (DPR n° 917/1986).

Da un punto di vista civilistico invece, l'impresa comincia ad esistere nel momento in cui vengono in essere i presupposti dell'art.230 bis cod.civ. e cioè quando, in un'impresa gestita da un familiare, altri familiari prestino la propria attività di lavoro in modo continuativo.

L'impresa può essere quindi costituita per „*acta concludentia*“ o per „*facta concludentia*“.

La costituzione *de facto* dell'impresa necessita però di una precisazione.

È controverso infatti se il semplice lavoro di fatto basti per far valere i propri diritti di partecipazione, o se sia necessaria un'apposita manifestazione di volontà, anche solo verbale.

Da un lato, ci sono i sostenitori della teoria²⁰ che ritiene sufficiente l'esistenza oggettiva della semplice attività lavorativa: una parte della giurisprudenza è dell'opinione, infatti, che la disciplina residuale dell'art.230 bis cod.civ. trovi applicazione automatica „*ex lege*“ ogni qualvolta ne sussistano i presupposti oggettivi, e cioè (1) la parentela, (2) la collaborazione e (3) la mancanza di altri rapporti giuridici. In base a quest'opinione giurisprudenziale, non è neppure necessario che il familiare sia a conoscenza della tutela che l'art.230 bis cod. civ. gli riserva e non è necessaria alcuna manifestazione di volontà costitutiva dell'impresa.

Dall'altro lato, ci sono i fautori della teoria opposta²¹, che sostengono che il venire in essere di un'impresa, se anche non necessita di un vero e proprio atto costitutivo scritto, abbisogna per lo meno di una manifestazione di volontà costitutiva, ancorché tacita. Deve insomma sussistere la coscienza e volontà di creare un'impresa familiare. L'imprenditore deve potersi sempre opporre alla collaborazione del familiare, cosa che non sarebbe possibile qualora l'art.230 bis cod.civ. trovasse applicazione automatica. Non basta quindi la semplice collaborazione, ma ci vuole un „*quid pluris*“ che consiste nella volontà delle parti. Tra imprenditore e familiari ci vuole quindi per lo meno un accordo verbale di collaborazione, che può anche essere desunto da fatti concludenti. Questa seconda impostazione, pur essendo predominante, presenta un aspetto negativo. Il legislatore, con l'art.230 bis cod.civ, intendeva tutelare sempre il familiare collaboratore, anche nei casi in cui le parti non fossero coscienti

20) Cfr.Cass.8959/1992 e Cass.697/2003.

21) Cfr.Sez.Unite Cass. 89/1995; Cass.27839/2005; Cass.1525/1997 : è l'opinione predominante nella giurisprudenza.

del fatto che la collaborazione implicasse le conseguenze ivi previste²². L'intera "ratio" dell'art. 230 bis cod.civ. di offrire una tutela minima residuale verrebbe esautorata, se dipendesse dalla volontà dell'imprenditore. La disputa comunque è di natura più teorica che pratica, poiché l'imprenditore che tollera la collaborazione del familiare per periodi di tempo prolungato, mostra di averla per lo meno tacitamente accettata. Non è concepibile infatti che un familiare lavori nell'impresa di famiglia senza che l'imprenditore ne sia a conoscenza.

La costituzione scritta dell'impresa familiare non è solo importante sotto l'aspetto fiscale, ma anche sotto quello processuale, poiché inverte l'onere della prova²³. In mancanza di atto costitutivo, il familiare che intenda provare la sua collaborazione nell'impresa è gravato dall'onere della prova. In presenza di atto costitutivo invece, l'onere grava sull'imprenditore che deve dimostrare che all'atto costitutivo non è mai stato dato esecuzione, o che la costituzione dell'impresa è stata soltanto simulata, o che il familiare non vi ha mai collaborato.

Anche per quel che riguarda la ripartizione degli utili, la giurisprudenza più recente è dell'avviso che le quote indicate nell'atto costitutivo corrispondano alla realtà e che il giudice vi si debba attenere, in mancanza di prova contraria²⁴.

Per la costituzione dell'impresa familiare non è prescritta alcuna forma particolare. Può avvenire per iscritto (acta concludentia) o tacitamente (facta concludentia). In assenza di un atto costitutivo scritto, il familiare collaboratore è sottoposto all'onere della prova.

Egli deve provare di aver lavorato nell'impresa e in che misura vi abbia lavorato.

La costituzione scritta presenta i seguenti vantaggi:

- a) doppia inversione dell'onere della prova, sia per quel che riguarda l'esistenza dell'impresa familiare, che per quel che riguarda la quota degli utili. L'imprenditore deve provare che il familiare non vi ha lavorato o che il familiare vi ha lavorato in misura ridotta rispetto a quanto dichiarato nell'atto costitutivo;
- b) in caso di atto costitutivo pubblico o scrittura privata autenticata, si può usufruire anche delle agevolazioni fiscali previste per la ripartizione degli utili.

2.9. La natura individuale o collettiva dell'impresa familiare

Con l'inserimento dell'art.230 bis nel codice civile, una delle prime questioni da risolvere era stata quella di stabilire quale posizione giuridica i singoli familiari collaboratori avessero assunto nell'impresa e, nella fattispecie, se dovessero essi stessi essere considerati imprenditori o meno.

Le nuove norme avevano infatti riconosciuto loro determinati diritti di partecipazione nella conduzione dell'impresa, tipici normalmente della figura dell'imprenditore. Solo quest'ultimo decide sull'uso degli utili, sulla straordinaria amministrazione, sugli indirizzi produttivi e sulla cessazione delle attività.

La domanda che ci si poneva era quindi se l'impresa familiare fosse da considerare d'ora in avanti un'impresa collettiva, e quindi una figura simile ad una società, o se dovesse restare un'impresa individuale, dove soltanto un familiare, tra i vari che vi prestano attività lavorativa, ha la qualifica di imprenditore.

La messa a fuoco della questione presuppone una breve parentesi storica sul contesto in cui l'art.230 bis cod.civ. è nato.

Come già esposto, l'impresa familiare era stata preceduta dalla comunità tacita familiare, caratterizzata da una forte struttura gerarchica, in cui tutti i familiari, pur avendo in teoria qualche diritto, erano sottoposti in pratica al capofamiglia.

L'approvazione dell'articolo si era posta quindi, in primo luogo, l'obiettivo di eliminare questa sottoposizione dei familiari al capofamiglia e poi quello di riconoscere a tutti loro, ma soprattutto alle donne, determinati diritti decisionali e gestori.

All'entrata in vigore della norma, la dottrina più progressista l'aveva salutata come il superamento del principio gerarchico nell'impresa, il che presupponeva che la conduzione autoritaria del capofamiglia cedesse il posto al principio di partecipazione democratica e paritaria di tutti i familiari, e che l'impresa, fino a quel momento gestita autoritariamente da una persona sola, venisse sostituita dall'impresa collettiva. Questo conferiva ad ogni singolo familiare collaboratore la qualifica di imprenditore. Ogni familiare veniva ad avere gli stessi diritti, ma anche gli stessi doveri e le stesse responsabilità. La partecipazione aveva natura reale. Quest'impostazione ben si integrava con gli ideali sessantottini del momento, che non ammettevano alcuna forma di autorità o gerarchia.

Questa teoria collettivistica assunse le forme più svariate. Alcuni sostenevano che l'impresa familiare altro non fosse che una specie di società e che fosse quindi sottoposta alla normativa societaria, altri parlavano addirittura di „associazione non riconosciuta“.

22) Anche il lavoro subordinato dipende solo nella fase genetica dalla volontà del datore di lavoro, mentre gli aspetti funzionali sono interamente disciplinati dalla legge.

23) In questo senso, cfr. Cass. 11608/2000 e Cass.1529/1997.

24) Cfr. Cass.9897/2003.

La teoria più diffusa era quella che identificava l'impresa familiare con la società di fatto²⁵.

A quest'impostazione si opponeva la dottrina più conservatrice, secondo la quale, invece il principio gerarchico non poteva assolutamente considerarsi abolito dall'art.230 bis cod.civ. Questa teoria sosteneva che l'impresa familiare restasse comunque l'impresa del capofamiglia e di conseguenza fosse un'impresa individuale. I familiari non divenivano essi stessi imprenditori, ma soltanto titolari di alcuni diritti che potevano far valere solo all'interno della famiglia nei confronti dell'imprenditore capofamiglia. Gli utili e gli incrementi continuavano ad appartenere a quest'ultimo, mentre i familiari avevano solo un diritto di credito alla liquidazione del loro controvalore.

La questione non era solo di carattere teorico, poiché aveva notevoli conseguenze pratiche.

Se un familiare poteva condizionare con le sue decisioni l'andamento dell'impresa, la sua equiparazione all'imprenditore diveniva senz'altro plausibile, con la conseguenza però che egli, in quanto tale, si doveva assumere, insieme all'imprenditore, ogni responsabilità per la solvibilità dell'impresa, fino a quella estrema di poter fallire con essa. Alla base di questa teoria c'era la convinzione che chi può assumere decisioni, deve anche accollarsene le relative responsabilità, e l'articolo 230 bis cod.civ, avendo riconosciuto ai familiari collaboratori numerosi diritti di partecipazione, offriva sufficienti spunti per dare un fondamento a questa teoria. Il poter decidere su questioni di straordinaria amministrazione e sugli indirizzi produttivi, conferiva al familiare collaboratore un ruolo chiave nell'impresa, tale da potersi tranquillamente affermare che questa non fosse più gestita solo dal capofamiglia ma da tutti i familiari in modo paritario.

Una questione strettamente collegata, era quella del rapporto dei singoli familiari collaboratori con i creditori. Nella fattispecie, ci si poneva il problema se i familiari rispondessero personalmente nei confronti di terzi creditori, poiché questa sarebbe stata la logica conseguenza della loro equiparazio-

ne all'imprenditore. La teoria collettivistica dell'impresa avrebbe comportato conseguenze che nessuno in realtà voleva. Non si voleva infatti estendere il rischio imprenditoriale a tutti i componenti della famiglia. Una dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto venire estesa, ad esempio, ai figli e al coniuge del capofamiglia, e questo andava evitato ad ogni costo.

Per questi motivi, la giurisprudenza ha continuato quasi ininterrottamente a sostenere che l'impresa familiare continua ad essere un'impresa individuale²⁶; in altre parole ha chiarito che un solo familiare, l'imprenditore, ha la rappresentanza esterna verso terzi e solo quest'ultimo risponde con il proprio patrimonio per la solvibilità dell'impresa e con essa può fallire. Gli altri familiari collaboratori all'esterno non compaiono.

I diritti di partecipazione gestoria possono essere fatti valere solo nei confronti dell'imprenditore e hanno soltanto rilevanza interna. Quest'impostazione giurisprudenziale conservatrice degrada a tal punto questi diritti da svuotarli quasi di ogni valore²⁷. Dal momento che essi possono essere fatti valere dal singolo familiare solo nei confronti dell'imprenditore, qualora quest'ultimo adotti unilateralmente le decisioni più importanti previste dall'art.230 bis cod.civ. senza procedere alla prescritta consultazione degli altri familiari collaboratori, questi ultimi non possono chiedere l'annullamento della decisione, ma solo far valere il danno. La decisione di per sé stessa resta quindi valida e per il singolo familiare risulta spesso difficile dimostrare l'esistenza del danno, poiché l'imprenditore può sempre sostenere di aver adottato tale decisione nell'interesse dell'impresa. L'imprenditore è tenuto a risarcire il danno solo in caso di una decisione contraria agli interessi dell'impresa. Qualora ne sia derivato un danno unicamente al familiare collaboratore ma non all'impresa, il risarcimento non è dovuto.

I diritti di partecipazione gestoria non possono essere fatti valere da terzi estranei all'impresa familiare.

Un esempio può servire a chiarire meglio il concetto: una decisione di straordinaria amministrazione o sugli indirizzi produttivi dovrebbe essere adottata con

26) Cfr. Cass.6559/1990, Cass.4030/1992, Cass.8959/1992, Cass.10893/1995 e Cass.1917/1999.

27) L'art.230 bis cod.civ. stabilisce, ad esempio, che la cessazione dell'impresa debba essere decisa a maggioranza dai familiari collaboratori. L'interpretazione della giurisprudenza è stata nel senso che i familiari possano decidere solo di far cessare il carattere familiare dell'impresa, mentre sulla cessazione vera e propria dell'attività essi non possono adottare alcuna decisione, poiché l'impresa non appartiene a loro, ma al capofamiglia, a cui la cessazione non può essere imposta. Un'eventuale decisione da parte loro in tal senso avrebbe come unica conseguenza la loro fuoriuscita dall'impresa, senza scalfire in alcun modo il perdurare della stessa. Anche gli altri diritti di partecipazione dei familiari previsti dall'art.230 bis cod.civ. sono stati interpretati in maniera restrittiva.

25) Quest'impostazione venne condivisa anche dal Consiglio di Stato nel parere del 11.02.1976, di cui si riportano i seguenti estratti : " ...si desume con assoluta certezza che nell'ambito dell'impresa familiare, non esiste un capo, un titolare dell'impresa ... dalla necessaria partecipazione di tutti i familiari per decidere l'indirizzo dell'impresa e gli atti di straordinaria amministrazione, è consentito trarre la convinzione che la norma abbia voluto fare riferimento ... ai principi generali previsti dal codice, in tema di gestione collettiva dell'azienda dove, come è stato esattamente osservato, vige la regola, salvo che sia diversamente convenuto e portato a conoscenza di terzi, che tutti i soci hanno la rappresentanza della società semplice e di quella irregolare o di fatto...".

la partecipazione degli altri familiari. Qualora il capofamiglia la adotti ugualmente senza coinvolgere gli altri familiari come prescritto dalla disposizione di legge, la violazione dell'obbligo può essere fatta valere solo dal familiare stesso, e mai da un terzo o da un creditore del familiare, anche se quest'ultimo ne ha tratto diretto svantaggio.

Per concludere, si può far notare come la giurisprudenza, se pur dopo qualche oscillazione iniziale, abbia abbracciato con decisione nel corso degli anni la linea cd. tradizionalista, privando l'art.230 bis cod.civ. della sua forza innovatrice. La teoria che vorrebbe fare dell'impresa familiare un'impresa collettiva è stata fatta nel frattempo cadere.

Una volta chiarito che l'impresa familiare è un'impresa individuale, ogni quesito ancora dubbia trova automaticamente risposta. Ad esempio, dal carattere individuale discende, come conseguenza logica, che solo l'imprenditore ha la rappresentanza esterna, rispondendo personalmente con il proprio patrimonio per i debiti dell'impresa, mentre i familiari non figurano nei rapporti esterni e non si accollano alcun rischio imprenditoriale.

Da ultimo, ma non per questo di minore importanza, dal carattere individuale dell'impresa si deduce ulteriormente che il patrimonio aziendale resti nella proprietà dell'imprenditore ed i familiari collaboratori hanno solo un diritto di credito ad una liquidazione in denaro, ma nessun diritto reale su di esso.

L'impresa familiare è un'impresa individuale. La collaborazione del familiare ha quindi esclusiva rilevanza interna. Egli non compare all'esterno, non risponde per l'impresa e non può fallire con essa. I suoi diritti di partecipazione ai processi decisionali sono limitati. Se l'imprenditore prende delle decisioni senza averli rispettati, può essere chiamato a risarcire il danno, ma la sua decisione non viene annullata.

2.10. La differenza tra l'impresa familiare e la società di fatto

Nell'elaborazione giurisprudenziale, tra l'impresa familiare e la società di fatto esistono le seguenti differenze :

1. La società di fatto ha rilevanza esterna. Ogni singolo socio ha la rappresentanza esterna dell'impresa (art. 2266 cod.civ.) e risponde personalmente con il proprio patrimonio per i debiti societari (art. 2267 cod.civ.). L'unica separazione tra il patrimonio personale del socio e quello della società è costituita dal "*beneficium excussionis*" (art.2268 cod.civ.). Trattasi però di una separazione insignificante, poiché il socio può solo chiedere l'escussione preventiva del patrimonio sociale, indicando al creditore su quali beni egli

possa agevolmente soddisfarsi. L'impresa familiare ha invece solo rilevanza interna. Al contrario della società di fatto, nell'impresa familiare solo una persona agisce all'esterno come imprenditore. I familiari collaboratori non compaiono all'esterno, non rispondono per l'impresa con il proprio patrimonio personale e non possono fallire con essa. I diritti di partecipazione possono essere fatti valere solo internamente nei confronti dell'imprenditore.

2. Un'altra differenza di rilievo consiste nel fatto che l'impresa familiare viene gestita esclusivamente dall'imprenditore. I familiari collaboratori non hanno diritto a venire consultati per la gestione ordinaria e quotidiana. Un diritto di partecipazione ai processi decisionali esiste solo per le questioni di straordinaria amministrazione e per le altre questioni indicate nell'art.230 bis cod.civ. Questo diritto è però di natura più che altro teorica, poiché può essere fatto valere solo nei confronti dell'imprenditore e quindi, qualora l'imprenditore non lo rispetti, i familiari collaboratori si trovano di fatto scarsamente tutelati perché possono far valere solo i danni. Non possono invece pretendere l'annullamento della decisione presa unilateralmente dall'imprenditore.

Nella società di fatto al contrario, ad ogni singolo familiare spetta disgiuntamente l'amministrazione dell'impresa per tutte le questioni ordinarie e quotidiane, in base alle norme sulla società semplice (art.2257 cod.civ.).

3. La terza differenza riguarda la proprietà dell'azienda o, per meglio dire, dei mezzi di produzione. Mentre nell'impresa familiare gli strumenti produttivi appartengono solo all'imprenditore²⁸ e gli altri familiari hanno solo un diritto di liquidazione in denaro (quindi non possono far valere alcun diritto reale di comproprietà), per la società di fatto, che presume la cogestione di più familiari, vale l'esatto contrario. I singoli familiari sono comproprietari degli strumenti produttivi e sono titolari di un vero e proprio diritto reale sui singoli mezzi di produzione²⁹.
4. La quarta differenza, molto importante, consiste nel sistema di ripartizione

²⁸) La definizione „i mezzi di produzione appartengono all'imprenditore“ va definita più precisamente. L'imprenditore può essere proprietario dell'azienda, ma può averla anche solo in affitto. In certi casi infatti, il proprietario può essere un altro familiare, che mette a disposizione o dà in affitto i mezzi di produzione all'impresa. L'impresa e l'azienda appartengono quindi a due familiari distinti.

²⁹) L'art. 2251 cod. civ. dice: „Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti“. Anche la società di fatto, alla quale si applicano infatti le regole della società semplice (art. 2297 cod.civ.), vigendo la regola della libertà della forma, non deve essere fondata su un atto costitutivo scritto (cfr. ex multis Cass. 1959/82). Una parte dei mezzi di produzioni, di cui la società di fatto si serve, può essere composta di beni immobili, quali il capannone, la fabbrica ecc. Il conferimento del bene immobile nella proprietà della società deve essere fatto con la forma scritta „ad substantiam“ ai sensi dell'art. 1350 cod.civ.

degli utili. Mentre nell'impresa familiare infatti, gli utili vengono assegnati in proporzione al lavoro svolto, e cioè in rapporto alla quantità e alla qualità dell'apporto lavorativo, nelle società di fatto vale la presunzione che ogni socio abbia contribuito al conseguimento degli utili in uguale misura (art.5 TUIR e art.2263 cod.civ.)³⁰.

5. L'ultima importante differenza riguarda le delibere sull'esclusione dall'impresa di un socio o di un familiare. Mentre nell'impresa familiare, un familiare può venire escluso unilateralmente dall'imprenditore, nelle società di fatto, ciò non è possibile, poiché l'esclusione va deliberata a maggioranza (art. 2287 cod.civ.)³¹.

La società di fatto ha rilevanza esterna. I soci di fatto rispondono congiuntamente con l'impresa e con essa falliscono.	L'impresa familiare ha solo rilevanza interna.
La società di fatto è gestita singolarmente da ciascun socio che la rappresenta verso l'esterno.	I familiari collaboratori non compaiono all'esterno e non rispondono per l'impresa. L'impresa familiare viene gestita solo dall'imprenditore. I familiari collaboratori vantano un diritto di partecipazione nella gestione solo teorico.
I mezzi produttivi appartengono 'pro quota' a tutti i soci che sono comproprietari su di essi.	I mezzi produttivi appartengono di norma all'imprenditore. I familiari collaboratori sono solo titolari di diritti di credito.
Gli utili e le perdite vengono suddivisi in parti uguali.	Il familiare non subisce perdite. Gli utili vengono assegnati in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
L'esclusione di un socio va decisa da tutti gli altri soci.	L'esclusione del familiare può avvenire per decisione del solo imprenditore.

La domanda che si pone è se la società di fatto sia un soggetto di diritto in grado di essere proprietario di un bene immobile, iscrivibile a suo nome nel libro fondiario. La giurisprudenza maggioritaria risponde negativamente, un filone minoritario invece ritiene che la società di fatto possieda un'autonomia soggettiva sufficiente da potere essere proprietario di beni immobili (Cass. 1027/93 e Cass. n° 1078/60).

30) Qualora manchi un contratto societario e si debbano applicare le norme sulle società di fatto, la ripartizione degli utili si presume debba avvenire in misura uguale. L'art. 2263 cod.civ. e la norma fiscale contenuta nell'art. 5. 2° co.TUIR lo stabiliscono espressamente („le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente ...“). Questa presunzione va estesa anche alle società di fatto (art.5, 3°co., lett.b) TUIR).

31) Cfr. Cass. 8959/1992.

2.11. L'impresa familiare organizzata in società

È possibile organizzare l'impresa familiare in forma di società?

- Dottrina

L'accertamento della natura individuale dell'impresa familiare ha fatto sì che la maggior parte della dottrina ritenesse l'art.230 bis cod.civ. applicabile solo nei casi in cui la collaborazione del familiari abbia luogo in un'impresa individuale e non anche in un'impresa organizzata in forma di società. Per non restare completamente senza tutela, i familiari dovrebbero far valere o un rapporto di lavoro subordinato o la qualità di socio.

Solo una parte limitata della dottrina ha ritenuto possibile applicare la tutela minima dell'art.230 bis cod.civ. al familiare che collabori in una società di persone.

- Giurisprudenza

La giurisprudenza al contrario non è ancora arrivata ad esprimere un'opinione uniforme³², essendosi occupata della questione solo recentemente.

L'argomento ricorrente nella giurisprudenza che vuole escludere dall'applicazione dell'art.230 bis cod.civ. la collaborazione nelle società è di natura formale. Si sostiene infatti che, potendo la collaborazione essere prestata solo a favore di una persona fisica e non anche di una società, l'art.230 bis cod.civ. non può trovare applicazione. La norma presuppone infatti un rapporto di parentela tra persone fisiche.

L'argomento dell'orientamento opposto è invece di natura sostanziale. La ratio dell'art.230 bis cod.civ. è quella di accordare una tutela minima inderogabile al familiare collaboratore, per cui è di secondaria importanza se la collaborazione avviene in un'impresa individuale o in una società. Al centro della norma sta la

32) Cfr. Cass. 13861/2000: la moglie collaborava nella società di fatto esistente tra il marito ed il fratello di quest'ultimo. All'uscita chiedeva la liquidazione in denaro dei suoi diritti economici. La Corte di Cassazione le ha accordato la tutela prevista dall'art. 230 bis cod.civ. Cfr. Cass. 11881/2003: la moglie collaborava nella società di persone (s.n.c.) del marito. La Corte d'Appello di Torino applicava la tutela prevista dall'art. 230 bis cod.civ. La Corte di Cassazione cassava la sentenza rilevando che l'art. 230 bis cod.civ. presuppone il modello dell'impresa individuale. Cfr. Cass.19116/2004: la moglie collaborava nella società di fatto esistente tra il marito ed il fratello di quest'ultimo. La società operava nel settore del commercio ambulante. La Corte d'Appello di Genova le accordava la tutela minima prevista dall'art. 230 bis cod.civ. La Corte di Cassazione confermava la sentenza.

necessità di tutelare il familiare che ha prestato il suo lavoro in favore dell'altro familiare, indipendentemente dalla forma, individuale o societaria, in cui è organizzata l'attività imprenditoriale.

Ovviamente, i diritti di partecipazione possono essere fatti valere solo sulla quota appartenente al socio familiare³³. L'art.230 bis cod.civ. andrebbe quindi interpretato nel seguente modo: ogniqualvolta un familiare partecipi in modo continuativo all'attività imprenditoriale di un altro familiare, può avvalersi della tutela ai sensi dell'art.230 bis cod.civ. Se l'attività imprenditoriale è organizzata in forma di una società, il familiare può far valere la propria partecipazione solo sulla quota dell'altro familiare.

Quest'impostazione giurisprudenziale che estende la tutela dell'art.230 bis cod.civ. alle collaborazioni nelle società di persone merita rispetto.

Si pensi, ad esempio, ad un albergo cogestito da marito e moglie con applicazione delle norme sulla società di fatto, in cui collaborino anche i figli. Se si dovesse seguire la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza dell'orientamento più rigoroso, i figli non potrebbero avvalersi della tutela dell'art.230 bis cod.civ., poiché, secondo questo orientamento, la collaborazione in una società, anche solo di fatto, non è configurabile. Se i figli non volessero quindi restare senza una qualche forma di tutela, dovrebbero far valere un rapporto di lavoro subordinato o affermare di aver partecipato alla gestione dell'impresa come soci di fatto. E non sarebbe neanche da escludere del tutto che qualcuno cercasse di far valere nei loro confronti la vecchia e superata presunzione di gratuità del lavoro in famiglia. Se invece l'albergo fosse un'impresa individuale del padre o della madre, i figli potrebbero godere tranquillamente della tutela giuridica dell'art.230 bis cod.civ.

Quest'impostazione rigorosa permette all'imprenditore di far uso delle norme di tutela a suo piacimento e all'occorrenza di raggiarle, scegliendo per la propria impresa la forma più adatta a scongiurare un ricorso, da parte dei familiari, alla tutela dell'art.230 bis.

Sulla base dell'altro filone giurisprudenziale, invece, quello che mette al centro la tutela dei familiari collaboratori, i figli potrebbero far valere senza problemi i propri diritti di partecipazione in proporzione alla quantità e alla qualità del

33) Un esempio : Due persone hanno il 50 % a testa in una società di persone. La moglie di uno dei soci collabora nella società. Può far valere i propri diritti di partecipazione economica sulla quota del marito, in proporzione al lavoro prestato. Anche il suo diritto di partecipazione ai processi decisionali, che ha solo rilevanza tra lei stessa ed il marito, può essere fatto valere solamente sulla quota del marito.

lavoro prestato, indipendentemente dalla forma giuridica dell'albergo (società o impresa individuale). Quest'orientamento giurisprudenziale non permette all'imprenditore di sottrarsi alle norme di tutela previste dall'art.230 bis cod.civ.

La giurisprudenza non è concorde, se il familiare possa avvalersi della tutela prevista dall'art.230 bis, quando l'impresa familiare è organizzata in forma di società.

Spesso accade che un familiare risulti titolare di una quota dell'1% o di una quota comunque esigua nella società di un altro familiare, ma che presti la propria attività con molto più impegno di quanto risulta dall'atto costitutivo. In questi casi, egli può provare la partecipazione fittizia alla società, consentendo al giudice di accertare il suo apporto lavorativo reale. La prova non è soggetta ai limiti legali sanciti in materia di simulazione (art. 1417 cod.civ.).³⁴

2.12. La collaborazione nell'impresa familiare. Caratteristiche

Per usufruire della tutela ai sensi dell'art.230 bis cod.civ., la collaborazione del familiare non deve essere solo sporadica ed occasionale. Contemporaneamente però, non deve essere necessariamente a tempo pieno e non deve avvenire esclusivamente all'interno dell'impresa.

La norma parla di una prestazione lavorativa continuativa nell'impresa. La collaborazione deve essere costante e non saltuaria, anche se non presuppone una presenza quotidiana nell'azienda.³⁵ Essa può essere data quindi anche in presenza di una prestazione lavorativa analoga al 'parttime'.

Dal momento che la collaborazione ai sensi dell'art.230 bis cod.civ. non è altro che una sottocategoria della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art.409 n°3 cod.proc.civ., non deve essere sottoposta a ordini precisi,

34) Al fine di raggiungere la rigorosa disciplina ed i costi elevati del rapporto lavorativo in regime di subordinazione, i dipendenti vengono spesso resi partecipi con quote minime alle società. Sono costretti pertanto a fare valere i loro diritti davanti al giudice, adducendo il carattere fittizio della loro partecipazione societaria. Sarà compito del giudice accertare la reale natura della prestazione lavorativa, se cioè presenti le caratteristiche del lavoro subordinato o meno. Un'azione giudiziaria analoga può essere iniziata anche dal familiare collaboratore al fine di fare accertare la simulazione del proprio status di socio. Va nuovamente ribadito che, ai sensi dell'art. 421. 2° co. cod.proc.civ., il processo del lavoro non è soggetto ai limiti probatori rigorosi dell'art. 1417 cod.civ., prevalendo la ricerca della verità materiale su quella processuale.

35) Cfr. Cass. 13849/2002.

altrimenti va considerata alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato. La collaborazione del familiare tollera solo un coordinamento da parte dell'imprenditore. Il confine tra coordinamento (collaborazione) e direttive penetranti e vincolanti (lavoro subordinato) è molto labile e dà spesso luogo a controversie.

Come già esposto, l'art.230 cod.civ. pretende solo che la collaborazione sia continuativa. La legislazione tributaria è invece più rigorosa e pretende invece che, per godere delle agevolazioni fiscali, la collaborazione nell'impresa familiare sia non solo continuativa, ma anche prevalente. Di conseguenza, il lavoro part-time non è ritenuto sufficiente.

La collaborazione deve essere prestata per un'attività di natura imprenditoriale. Non basta quindi che si limiti all'amministrazione di quote societarie. Secondo la giurisprudenza infatti, la semplice amministrazione di quote societarie non è sufficiente a configurare un'attività imprenditoriale. Il familiare collaboratore che si occupi soltanto di queste, non può avvalersi della tutela ex art.230 bis cod.civ.³⁶.

Alla collaborazione del coniuge nelle professioni intellettuali verrà dedicato un apposito capitolo (III.4). In questa sede è sufficiente accennare al dibattito se le professioni intellettuali possano annoverarsi tra le attività imprenditoriali. In caso affermativo, la moglie di un architetto o di un commercialista o di un medico, che collabori con il marito, potrebbe avvalersi della tutela minima dell'art.230 bis cod.civ.

La dottrina sostiene che l'impresa familiare non debba essere per forza di piccole dimensioni, ma che possa anche essere grande e con molti dipendenti. Quest'orientamento sembra essere in contrasto con la lettera del terzo comma dell'art.230 bis cod.civ., secondo cui per impresa familiare si intende quella in cui collaborano il coniuge, i parenti e gli affini.³⁷ La formulazione del comma sembra presupporre che l'impresa familiare debba essere di piccole dimensioni e che il numero dei familiari che vi collaborano debba essere superiore a quello degli altri dipendenti. La giurisprudenza non si è ancora mai espressa al riguardo.

³⁶) Cfr.Cass. 8991/2002

³⁷) La seconda parte del 3°co.dell'art.230 bis cod.civ. infatti recita : „... per impresa familiare si intende quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo”.

La collaborazione può essere sia di tipo manuale che di natura intellettuale. Può comprendere ogni tipo di mansioni, comprese le mansioni direttive. In quest'ultimo caso però, va approfondito se il familiare non cogestisca addirittura l'impresa, da doverlo considerare egli stesso coimprenditore. In questa sede non è necessario sottolineare che la convivenza tra i familiari non è necessaria, per poter applicare la tutela prevista dall'art. 230 bis cod. civ.³⁸

Anche se la collaborazione deve avvenire in modo continuativo, la presenza effettiva in azienda non è necessaria. Da un punto di vista civilistico è quindi senz'altro ammissibile una collaborazione analoga al 'part-time', che invece potrebbe non essere sufficiente per poter usufruire dell'agevolazione fiscale della ripartizione degli utili. La collaborazione deve essere a favore di un'attività di natura imprenditoriale. La questione sulle dimensioni che l'impresa familiare deve avere, per essere considerata tale, è aperta.

³⁸) In proposito si rimanda al capitolo „La convivenza more uxorio”.

3

Il lavoro del coniuge

- 3.1 Lavoro casalingo e lavoro domestico
- 3.2 La presunzione di gratuità del lavoro casalingo
- 3.3 La presunzione di gratuità del lavoro e le prestazioni assicurative
- 3.4 La collaborazione nelle professioni intellettuali
- 3.5 L'impresa coniugale e l'azienda coniugale. Distinzioni
- 3.6 L'impresa coniugale e l'azienda coniugale in comunione dei beni
- 3.7 Esempi
- 3.8 Riepilogo. L'impresa coniugale in regime di comunione legale dei beni
- 3.9 La “*comunione de residuo*” e l'impresa familiare
- 3.10 L'impresa coniugale e l'azienda coniugale in regime di separazione dei beni
- 3.11 La convivenza “*de more uxorio*”

3.1. Lavoro casalingo e lavoro domestico

Innanzitutto occorre effettuare una precisazione terminologica: il lavoro casalingo non deve essere confuso con il lavoro domestico.

Con il termine ‘lavoro casalingo’, s’intende infatti il lavoro prestato dai familiari conviventi all’interno della famiglia e nella casa della stessa. Questo lavoro può essere ‘ceduto’ a persone terze non familiari, con le quali si instaurano rapporti di lavoro subordinati, chiamati ‘lavoro domestico’, e disciplinati dall’art. 2240 cod.civ. e dalle leggi speciali.³⁹

La presente trattazione si occupa soltanto del “lavoro casalingo”, perché l’art. 230 bis cod. civ., laddove parla di “attività di lavoro prestato nella famiglia”, si riferisce esclusivamente a questo tipo di lavoro.

39) ‘Lavoro domestico’ è considerato il lavoro casalingo prestato da persone terze, non appartenenti alla famiglia, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato da alcune particolarità, come il luogo della prestazione lavorativa che si svolge all’interno delle mura di casa (e non in una fabbrica ecc.) e come l’intimità del vincolo che lega il prestatore di lavoro domestico al suo datore di lavoro. Il lavoro domestico è meno tutelato rispetto al lavoro normale, essendo spesso escluso dalle più elementari conquiste sociali del dopoguerra:

1) a causa del particolare vincolo fiduciario (*affectio familiae*), il lavoratore domestico non è tutelato in caso di licenziamento (art. 4 legge n° 108/90). Dal rapporto lavorativo si può recedere liberamente ai sensi dell’art. 2118 e 2119 cod. civ. Vanno osservati unicamente i termini di preavviso indicati dall’art. 16 legge n° 339/58.

2) I lavoratori domestici non hanno un orario di lavoro disciplinato dalla legge, in particolare non esiste un tetto alla durata massima. Con riferimento all’orario di lavoro ed ai riposi, l’art. 17, 5° co. della legge n° 66/2003, contenente la disciplina generale degli aspetti organizzativi dell’orario di lavoro in attuazione ad alcune direttive CE, esclude alcune categorie professionali da qualsiasi limitazione. Di queste fa parte, oltre ai dirigenti, ai lavoratori a domicilio, ai telelavoratori ed ai lavoratori del settore liturgico, anche la cd. ‘manodopera familiare’. Questa, oltre all’orario di lavoro, non gode della tutela del lavoro straordinario e dei riposi quotidiani. Gode soltanto di una limitata tutela legale per quanto riguarda il riposo settimanale, le ferie annuali (art. 2243 cod.civ.) e la sicurezza sul posto di lavoro. Questa assenza di tutela a livello legislativo, mentre trova una *ratio* giustificatrice rispetto alle altre categorie professionali, quali i dirigenti, i lavoratori a domicilio, i telelavoratori ed i religiosi, è priva di una giustificazione seria riguardo ai lavoratori domestici. Solo il contratto collettivo nazionale del settore prevede un tetto alla durata massima dell’orario di lavoro dei domestici, distinguendo tra i domestici che convivono con la famiglia ed i domestici che non convivono. Per i primi il tetto massimo è di 54 ore settimanali, per i secondi è di 44 ore settimanali.

Da ultimo va aggiunto che la lavoratrice domestica è anche poco tutelata in caso di malattia e di gravidanza. Non esiste un divieto legale di licenziamento durante la gravidanza, poiché le due leggi fondamentali emanate in favore delle lavoratrici madri, la legge n° 1204/71 e la legge n° 151/200, non si applicano incondizionatamente alle lavoratrici domestiche. Gli articoli 1, co. 3° L. 1204/71 e 62 L. 151/2001 infatti estendono alla domestica solo alcune delle disposizioni di tutela previste in generale per la madre lavoratrice. Così, ad esempio, la domestica in stato di gravidanza, mentre gode del diritto all’astensione obbligatoria durante la gravidanza, può essere comunque licenziata. Alla lacuna legale di mancanza del divieto di licenziamento hanno dovuto sopperire sia il contratto collettivo nazionale che la giurisprudenza della S.C (sentenza n° 6199/98). Quest’ultima, argomentando sulla base dell’art. 2110 cod. civ. ha delegato al giudice la determinazione equitativa della durata del divieto di licenziamento della domestica in stato di gravidanza.

3.2. La presunzione di gratuità del lavoro casalingo

Come già più volte sottolineato, fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975, nella giurisprudenza vigeva la presunzione relativa “*juris tantum*” di gratuità del lavoro prestato in famiglia. Tale presunzione poteva contare anche sul solido supporto del comune sentire di allora. Tra i familiari, legati, oltre che dal vincolo parentale, anche da un dovere di reciproca assistenza, l'onerosità delle prestazioni lavorative era considerata inaccettabile. Questa concezione culturale colpiva innanzitutto la donna, ma anche i figli, il cui lavoro non veniva apprezzato. In sostanza veniva loro negata la parità dei diritti. La riforma del 1975, elevando a pari dignità il lavoro della donna e dei figli, si poneva in netto contrasto con la presunzione di gratuità. Da allora, l'onerosità della prestazione lavorativa è stata considerata la regola anche all'interno della famiglia, come recentemente ha riconosciuto pure la giurisprudenza.⁴⁰

Le considerazioni appena svolte necessitano di un chiarimento.

L'ordinario lavoro casalingo, prestato all'interno del “menage” familiare in assenza di un'impresa familiare, resta in ogni caso escluso dalle riflessioni appena fatte.

Esso infatti, se prestato in favore dei familiari, resterà sempre gratuito, anche in futuro. A mente degli articoli 143 e 147 cod.civ., il lavoro casalingo costituisce l'adempimento dei doveri familiari e coniugali. E' l'adempimento degli obblighi di assistenza, materiale e morale, e degli obblighi educativi verso gli altri componenti della famiglia.

Il lavoro casalingo tuttavia assume una connotazione ed un peso del tutto diversi se prestato in presenza di un'impresa familiare e se il coniuge, dedicandosi pienamente alla famiglia ed al lavoro ‘*intra moenia*’ attraverso una distribuzione dei compiti concordata, consente all'altro coniuge di concentrare le proprie attenzioni esclusivamente sull'attività imprenditoriale.

L'art. 230 bis cod.civ. dice: “...*il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nella impresa familiare ha diritto al mantenimento...e partecipa agli utili dell'impresa familiare...*”.

Una lettura della disposizione potrebbe essere nel senso che, in presenza di un'impresa familiare, il lavoro prestato all'interno della famiglia, vale a dire il lavoro casalingo, meriti eguale riconoscimento economico del lavoro prestato nell'impresa.

40) Cfr. Cass. 20157/05: “*le prestazioni svolte nell'impresa gestita dal coniuge, da un parente entro il terzo grado o da un affine entro il secondo, danno luogo 'normalmente' ad un rapporto di lavoro subordinato o di partecipazione in impresa familiare, poiché l'introduzione di quest'ultimo istituto ha avuto l'effetto di confinare in un'area ben più limitata il lavoro familiare gratuito.*”

La domanda che di conseguenza per anni ha dato filo da torcere ai giudici, è stata quella se la moglie, dedicandosi esclusivamente alla famiglia e liberando spesso il marito dai suoi doveri educativi verso la prole, possa in questo caso vantare il diritto di partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'impresa.

La giurisprudenza più progredita ha risposto affermativamente⁴¹, riconoscendo alla moglie una quota degli utili sulla base dell'osservazione che essa, pur prestando il lavoro all'interno della famiglia, offre comunque un contributo utile, ancorché esterno e mediato, all'impresa.

La giurisprudenza più tradizionale era invece di parere contrario⁴². L'adempimento dei doveri coniugali e familiari non era considerato sufficiente per attribuire alla moglie una quota degli utili conseguiti dall'impresa del marito. Questi sarebbero spettati solo qualora la moglie avesse lavorato nell'impresa, offrendo ad essa un contributo diretto e immediato.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite della S.C. che, nella famosa sentenza n° 89/1995, si è affiancata alla tesi tradizionale che rispondeva negativamente. La negazione del diritto agli utili è stata argomentata sulla base del rilievo che il lavoro casalingo non fosse altro che l'adempimento dei doveri coniugali prescritti dagli artt. 143 e 147 cod.civ. Solo il lavoro prestato direttamente per l'impresa, ancorché minimo, autorizza la pretesa di partecipazione agli utili.

Per chiarire meglio la propria tesi, i giudici delle Sezioni Unite della S.C. portano due esempi.

Il primo è riferito ad un'impresa agricola. Al fine di poter vantare una partecipazione agli utili, sarebbe sufficiente che la moglie cucini - in modo continuativo e non solo saltuario - per i braccianti o dedichi anche solo una parte del proprio tempo all'allevamento del pollame.

Il secondo è riferito ad un'impresa non agricola. Sarebbe sufficiente, per partecipare agli utili, che la moglie assuma alcune funzioni contabili o amministrative, tenendo i contatti telefonici con i clienti o recandosi regolarmente in banca.

Benchè pronunciata oltre dieci anni fa, la sentenza delle Sezioni Unite della S.C. è tuttora valida. I principi in essa enunciati hanno trovato conferma in

41) Cfr. Cass. 5741/91. Si riporta un estratto della massima: “*la configurabilità di un'impresa familiare ... non può essere esclusa per il fatto che l'attività di lavoro continuamente svolta dal coniuge sia stata diretta a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, avendo tale attività rilievo come adempimento di obbligazioni attinenti all'impresa in una sorta di divisione del lavoro o distribuzione dei compiti, o per il fatto che la stessa attività, utile sia pure mediamente ai fini dell'impresa coincida con quella oggetto di uno degli obblighi o dei doveri di cui agli articoli 143 e 147 cod.civ.*”

42) Cfr. Cass. 9025/91.

molte sentenze successive della Corte di Cassazione⁴³, che continuano a sottolineare come il coniuge, al fine di partecipare agli utili ed incrementi, debba dimostrare (a) di prestare attività lavorativa continuativa - cioè costante e non soltanto occasionale o limitata a brevi periodi⁴⁴, ancorché non necessariamente a tempo pieno- nell'impresa dell'altro coniuge e (b) di contribuire all'accrescimento della produttività ed al conseguimento degli utili, affinché sia possibile quantificare l'apporto lavorativo ai fini della determinazione della sua quota.

Non va sottaciuto però, che alcune altre sentenze di legittimità, pur nell'apparente rispetto formale della predetta decisione delle Sezioni Unite, continuano a mantenere fede alla tesi progressista, sostenendo che qualora sia stata concordata una netta divisione dei compiti, nell'ambito della quale un coniuge si dedichi al lavoro nella famiglia per consentire all'altro di dedicarsi esclusivamente al lavoro nell'impresa, al primo spetta il diritto di partecipazione agli utili, essendo sufficiente che egli contribuisca dall'esterno ed indirettamente all'accrescimento dell'impresa.⁴⁵

Riepilogando, eccettuato il lavoro casalingo, che è ritenuto essere adempimento dei doveri coniugali, la presunzione di gratuità del lavoro è stata superata dai diritti accordati dall'art. 230 bis cod.civ. ai familiari collaboratori.

Il semplice lavoro casalingo, da non confondere con il lavoro domestico, è considerato dalla giurisprudenza predominante un adempimento dei doveri coniugali ai sensi degli articoli 143 e 147 cod.civ. e si presume prestato a titolo gratuito. I diritti di partecipazione ex art.230 bis cod.civ. possono essere fatti valere solo se la collaborazione nell'impresa familiare è continua e contribuisce ad aumentare la produttività della stessa.

Un'opinione giurisprudenziale minoritaria sostiene invece che già il semplice lavoro casalingo giustifichi la possibilità di far valere i diritti di partecipazione, nei casi in cui, grazie alla divisione di compiti tra marito e moglie, al primo sia possibile concentrarsi sulla propria attività imprenditoriale, senza doversi preoccupare degli obblighi familiari.

43) Cfr. 27839/05, Cass. 5781/99 e Cass. 5603/02. La massima è sempre uguale. Essa recita: "... ai sensi dell'art. 230 bis cod.civ., lo svolgimento da parte del coniuge del titolare di impresa familiare del lavoro casalingo non è sufficiente, di per sé, a giustificare la partecipazione del coniuge stesso all'impresa familiare, in quanto ai fini del riconoscimento dell'istituto -residuale- dell'impresa familiare è necessario che concorrano due condizioni, e cioè, che sia fornita la prova sia dello svolgimento, da parte del partecipante, di una attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno), sia dell'accrescimento della produttività dell'impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessario per determinare la quota di partecipazione agli utili ed agli incrementi...)".

3.3. La presunzione di gratuità del lavoro e le prestazioni assicurative

La presunzione di gratuità del lavoro continua spesso e volentieri a riemergere e ad essere sostenuta in un determinato tipo di processi.

E' il caso dei processi instaurati ex art. 442 cod.pro.civ. nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali (es.: INPS), ai quali viene chiesta l'erogazione di prestazioni assicurative minori (indennità di malattia, indennità di disoccupazione ecc.). Le pretese avanzate dal coniuge, che sostiene di avere prestato regolare attività lavorativa nell'impresa dell'altro, vengono spesso rigettate, anche dalla Corte di Cassazione, con la motivazione che il richiedente non ha superato la presunzione di gratuità.

Tale indirizzo giurisprudenziale presuppone un chiarimento.

L'art. 2116 cod.civ. stabilisce che il lavoratore abbia diritto alle prestazioni assicurative e previdenziali anche quando il datore di lavoro non abbia versato i contributi dovuti agli enti assicurativi e previdenziali. La norma prevede una forma di tutela avanzata per il lavoratore, il quale non può subire le conseguenze negative, restando privo di copertura assicurativa, derivanti dal comportamento omissivo serbato dal datore di lavoro.⁴⁶ Egli infatti sarebbe penalizzato due volte, da un lato, dal datore di lavoro che non versa i suoi

44) In questo contesto, è utile ricordare la sentenza n° 314/06 del Tribunale di Bolzano, che aveva ad oggetto la collaborazione della moglie durante la stagione della raccolta delle mele, di durata di circa 40 giorni, durante la quale la stessa aveva preparato da mangiare per i lavoratori stagionali. Nella sentenza si legge: "Um den Begriff 'fortdauernde' oder 'ständige' Mitarbeit zu konkretisieren und dingfest machen zu können, kann - über den Daumen gepeilt - ohne weiteres behauptet werden, dass eine teilzeitige Arbeit (ähnlich einem 'Parttime') ohne weiteres noch Anspruch auf die Beteiligungsrechte gibt, dass aber ein auf ein bis zwei Monate im Jahr beschränktes Aushelfen während der Hochsaison nicht ausreicht, um Ansprüche aus dem Artikel 230 bis ZGB erheben zu können..."

45) Cfr. Cass. 1525/97. La sentenza sembra rivalutare il lavoro casalingo prestato dalla moglie, attribuendole il diritto agli utili qualora si dimostri che i coniugi abbiano inteso, attraverso una manifestazione di volontà univoca, procedere alla divisione del lavoro e dei compiti. La sentenza è in contrasto con la sentenza n° 89/95.

46) Il diritto alla prestazione assicurativa e previdenziale indipendentemente dal versamento dei contributi (cd. principio dell'automaticità delle prestazioni), nobile nelle sue intenzioni, viene spesso sfruttato ed i costi che provoca sono molto elevati. Il principio trova giustificazione nel momento in cui il lavoratore è costretto al lavoro 'in nero' dal datore di lavoro. E' giusto, in questi casi, che egli non venga ulteriormente penalizzato dagli enti di previdenza ed assistenza vedendosi negare le prestazioni assicurative. Il mantenimento del principio merita una riflessione seria, dal momento che il lavoro 'in nero' spesso non è più imposto dal datore di lavoro, ma è la conseguenza di un reciproco accordo con il lavoratore, soprattutto nel settore edile.

contributi, dall'altro, dall'ente previdenziale ed assistenziale che gli nega le prestazioni. La norma viene sfruttata spesso e volentieri a fini abusivi. Succede infatti con una certa frequenza che le mogli, ancorché non assicurate, invochino il principio dell'automaticità delle prestazioni ed avanzino richieste di prestazioni assicurative, sostenendo in modo inveritiero di avere lavorato in regime di subordinazione nell'impresa del coniuge.⁴⁷ I giudici reagiscono di conseguenza in modo molto rigoroso, sostenendo che la presunzione di gratuità del lavoro non sia stata superata nel processo.

A ben vedere il ricorso alla presunzione di gratuità è solo un accorgimento processuale di natura strumentale. Non è difficile infatti trovare testimoni pronti a dichiarare il falso sul fatto che un coniuge abbia lavorato nell'impresa dell'altro. Gli enti previdenziali non dispongono degli strumenti tecnici per arginare questo fenomeno, non avendo la possibilità di controllare milioni di rapporti di lavoro ed essendo estremamente difficile raggiungere la prova contraria. Consapevoli di tutto questo, i giudici cercano di porvi rimedio ricorrendo artificiosamente alla presunzione di gratuità del lavoro. Solo il pieno superamento in giudizio di tale presunzione, può garantire al coniuge, che abbia effettivamente prestato la propria attività nell'impresa dell'altro, il conseguimento delle prestazioni assicurative.

Nei processi di previdenza ed assistenza, instaurati ai sensi dell'art. 442 CPC, si ricorre tuttora alla presunzione di gratuità del lavoro del coniuge che presta la propria attività nell'impresa dell'altro.

3.4. La collaborazione nelle professioni intellettuali

In caso di collaborazione tra coniugi nell'esercizio di una professione intellettuale (ad es. la collaborazione della moglie nello studio legale del marito ecc.) regna tuttora parecchia incertezza⁴⁸, dovuta al fatto che la disciplina dell'art.230 bis cod.civ. sarebbe stata concepita per le attività imprenditoriali, nelle quali, secondo un orientamento giuridico datato, le professioni intellettuali non rientrerebbero.

⁴⁷ Cfr. Cass.7378/1996: La moglie chiedeva le prestazioni della cassa integrazione, affermando di aver lavorato nell'esercizio di calzolaio del marito;

Cass.8132/1999: La moglie chiedeva l'assegno di malattia; cfr. anche Cass.18284/2003.

⁴⁸ Cfr.Cass.18284/2003: La moglie, infermiera diplomata, lavorava nell'ambulatorio medico del marito. Nei gradi precedenti del processo, i giudici di merito non avevano riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato, partendo dal presupposto che avesse lavorato per il marito a titolo gratuito. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza.

tuali non rientrerebbero. La giurisprudenza dominante sostiene infatti che, nel settore delle professioni intellettuali, continui a valere la presunzione di gratuità e che quindi la collaborazione delle consorti negli studi professionali del marito, o viceversa, continui ad avvenire a titolo gratuito.

Quest'impostazione non può essere condivisa, trovandosi in contrasto con alcuni importanti principi costituzionali. La distinzione tra attività imprenditoriali e attività intellettuali è di carattere prettamente formalistico e non può prevalere su principi costituzionali del rango del diritto alla tutela del lavoro, della parità tra i sessi ecc. Le disposizioni contenute nell'art.230 bis cod.civ. possono, senza ombra di dubbio, essere applicate per analogia alle professioni intellettuali sulla base dell'*eadem ratio*.

3.5. L'impresa coniugale e l'azienda coniugale. Distinzioni

Come già detto, una forma particolare di cogestione dell'impresa è quella della conduzione comune tra i coniugi. Questa dà luogo all'impresa coniugale, che altro non è se non un'impresa gestita congiuntamente da due persone, legate da un particolare rapporto di parentela.

Prima di analizzare la figura dell'impresa coniugale, è necessario approfondire la distinzione tra *impresa* coniugale ed *azienda* coniugale, e per chiarire in modo appropriato questi due concetti si ritiene utile ricorrere ad un esempio usando un linguaggio tipico del settore informatico.

L'*azienda* coniugale è equiparabile al "hardware" (immobili, veicoli, materiale d'ufficio, macchinari, ecc.), mentre l'*impresa* coniugale è paragonabile al "software". L'imprenditore si serve del "hardware" per la propria attività economica.

Il codice civile definisce all'articolo 2555 l'*azienda* come "il complesso dei beni" e all'articolo 2082 l'*impresa* come "l'organizzazione" finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. In parole povere, l'azienda è lo strumento ed il mezzo, o meglio l'insieme dei mezzi, per la conduzione dell'impresa.

In mancanza di contratto societario e di una forma societaria particolare, all'impresa coniugale si applicano in via sussidiaria le norme della società di fatto. Se l'impresa coniugale ha invece una qualche forma societaria, trovano applicazione le disposizioni previste per la gestione di quel tipo di società.

Ai sensi dell'articolo 2297 cod.civ., alle società di fatto si applicano le disposizioni relative alla società semplice, indipendentemente dal regime patrimoniale

scelto dai coniugi. Un esempio può riassumere meglio quanto affermato. Due coniugi gestiscono congiuntamente un'impresa. In assenza di contratto societario o di altro titolo, si applicano in via residua le norme sulle società di fatto a prescindere dal regime patrimoniale scelto.

Le società di fatto sono disciplinate come le società semplici. I rapporti interni tra i coniugi, nonché quelli esterni verso terzi, in particolar modo verso i creditori, sono regolati dagli articoli 2251 e ss. del codice civile. L'amministrazione della società spetta disgiuntamente a ciascun coniuge (art.2257 cod.civ.) ed entrambi hanno la rappresentanza della società verso terzi (art.2266 cod.civ.). Salvo diversa pattuizione, i guadagni si presumono in misura uguale (art.2263 cod.civ. e art.5 TUIR, per gli aspetti fiscali). Ai sensi dell'articolo 2287, 3°co. cod.civ., trattandosi di una società con due soci, l'esclusione di un coniuge ad opera dell'altro, va pronunciata dal tribunale. Entrambi i coniugi rispondono inoltre personalmente per le obbligazioni sociali (art.2267 cod.civ.) e falliscono in solido con l'impresa.

3.6. L'impresa coniugale e l'azienda coniugale in comunione dei beni

Per quel che riguarda invece l'azienda, e quindi i beni destinati all'esercizio dell'attività imprenditoriale (immobili, macchinari, materiali d'ufficio, veicoli aziendali, ecc.), è d'uopo porsi la domanda relativa alla loro proprietà. A chi appartengono i mezzi di produzione ?

La risposta è strettamente legata al regime patrimoniale scelto dai coniugi, nella fattispecie comunione legale o divisione dei beni.

In questo capitolo e nei tre successivi, verranno analizzate l'impresa e l'azienda coniugali in comunione legale dei beni.

In caso di comunione legale tra coniugi, le norme societarie di amministrazione e gestione della società vanno armonizzate con quelle che disciplinano tale regime patrimoniale.

In particolar modo va tenuto in considerazione l'art.177 cod.civ. che, alla lettera d) del 1°comma e al 2°comma, disciplina appunto l'azienda.

Se infatti l'impresa coniugale è sottoposta alle norme che regolano la società di fatto, l'azienda coniugale, di cui l'impresa familiare si serve in una specie di "affitto"⁴⁹ per la propria attività imprenditoriale, è sottoposta alla disciplina

⁴⁹ Cfr. in questo senso: Trib.civ.di Roma, nella sentenza del 16.09.1999. L'impresa familiare può naturalmente prendere in affitto i mezzi di produzione e l'azienda da terzi.

Può poi succedere, ad esempio, che l'immobile dell'albergo appartenga alla moglie già anteriormente al matrimonio. Il marito gestisce l'impresa, nella quale la moglie collabora soltanto. L'impresa apparterrà al marito, mentre l'azienda resterà di proprietà della moglie.

sulla proprietà prevista dall'articolo 177 cod.civ. Ne consegue che in caso di impresa cointeressata dai coniugi, mentre l'azienda coniugale costituita *dopo* il matrimonio ed in genere tutti i mezzi di produzione acquistati cadono in comunione dei beni ai sensi dell'art.177, 1°co., lett.d) ed entrambi i coniugi ne diventano comproprietari, l'azienda ed i mezzi di produzione appartenenti ad uno solo dei coniugi *prima* del matrimonio restano, ai sensi dell'art.177, 2°co. cod.civ., di proprietà esclusiva di quest'ultimo senza cadere in comunione. La comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Per sottolineare questa distinzione tra *azienda coniugale* ed *impresa coniugale*, un filone dottrinale distingue tra "impresa coniugale su azienda coniugale" (art.177, 1°co., lett.d) cod.civ.) e "impresa coniugale su azienda non coniugale" (art.177, 2° co. cod.civ.).

Se l'impresa viene costituita dopo il matrimonio, tutti i mezzi di produzione cadono in comunione legale ed i coniugi, oltre ad esserne comproprietari, diventano coimprenditori.

Questo caso costituisce un esempio di "impresa coniugale su azienda coniugale".

Se invece l'impresa preesiste al matrimonio, i beni aziendali ed i mezzi di produzione restano di proprietà del coniuge che aveva costituito l'impresa. Questa viene gestita congiuntamente da entrambi i coniugi, ma si serve di mezzi di produzione di proprietà esclusiva di uno solo dei due: in questo caso si realizza la fattispecie "dell'impresa coniugale senza azienda coniugale". La comunione dei beni concerne solo gli utili e gli incrementi dal matrimonio in poi.

L'impresa coniugale è una forma particolare di società di fatto.

Salvo diversa pattuizione (contratto societario, ecc.), ai rapporti giuridici interni all'impresa – in questo caso tra coniugi – ed esterni verso terzi e creditori si applicano le norme previste dagli artt.2297 e 2251 e ss. del codice civile. Tutto ciò indipendentemente dal regime patrimoniale adottato dai coniugi.

Se poi il regime patrimoniale prescelto è quello della comunione dei beni, trovano anche applicazione le norme dell'art.177 cod.civ. Questa disposizione disciplina le questioni attinenti la proprietà dei mezzi di produzione e dell'azienda coniugale in genere. I mezzi di produzione cadono direttamente *ex lege* in comunione legale se non sono preesistenti al matrimonio.

3.7. Esempi

I seguenti esempi attinenti ai settori del turismo e dell'artigianato, sono piuttosto ricorrenti nella realtà altoatesina e possono contribuire ad una migliore comprensione della distinzione tra impresa coniugale ed azienda coniugale.

1° esempio: due giovani si sposano e scelgono come regime patrimoniale la comunione legale dei beni ⁵⁰. Aprono un albergo, che gestiscono congiuntamente (cogestione). Qualora non scelgano per la propria impresa una forma giuridica particolare, questa viene sottoposta alla disciplina delle società di fatto (per quanto riguarda l'amministrazione, la rappresentanza e la responsabilità verso terzi). L'immobile, gli incrementi e gli utili cadono automaticamente in comunione legale.

Qualora però l'albergo venga aperto solo dal marito e la moglie si limiti alla semplice collaborazione, potendo invocare la tutela minima dell'art. 230 bis cod.civ., ha diritto al mantenimento e alla partecipazione agli utili e agli incrementi in proporzione al lavoro svolto. Il suo diritto alla partecipazione si concretizza in una pretesa che può essere fatta valere in caso di fuoriuscita dall'impresa. Al momento dello scioglimento della comunione legale, la moglie può ancora pretendere la „comunione de residuo“ ai sensi dell'art.178 cod. civ.

2° esempio : due giovani si sposano e scelgono come regime patrimoniale la comunione legale dei beni. La moglie è già proprietaria di un albergo prima del matrimonio. L'hotel viene gestito congiuntamente da entrambi i coniugi. L'albergo, inteso come bene aziendale, resta di proprietà della moglie, mentre gli utili e gli incrementi cadono in comunione legale ai sensi dell'art.177, 2°co. cod.civ.

Qualora però l'attività venga esercitata solo dal marito, l'impresa diviene sua, mentre l'azienda resta di proprietà della moglie. La moglie non fa altro quindi che metterla a disposizione dell'impresa del marito o a titolo gratuito o concedendola in affitto.

3° esempio: un artigiano avvia un'attività propria. In seguito si sposa ed, insieme alla moglie, sceglie come regime patrimoniale la comunione legale dei beni. L'azienda e tutti i mezzi di produzione (ad es. l'officina) restano di proprietà esclusiva dell'artigiano, in quanto titolare dei predetti beni già anteriormente al matrimonio.

La moglie collabora nell'impresa. Quest'ultima, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto, può invocare i diritti di partecipazione ai sensi dell'art.230 bis cod.civ. ed in particolar modo, ha diritto alla liquidazione del controvalore degli utili e degli incrementi. Al momento dello scioglimento della comunione

legale, ha diritto alla „comunione de residuo“ ai sensi dell'art.178 cod.civ. Qualora invece il suo lavoro non si limiti alla collaborazione, ma si concretizzi in una gestione vera e propria dell'impresa insieme al marito, gli incrementi cadono direttamente in comunione ai sensi dell'art.177, 2°co. cod.civ.

4° esempio: due giovani si sposano e scelgono la comunione legale dei beni. Dopo il matrimonio, il marito avvia un'attività artigianale. Con gli utili viene costruita un'officina.

- Se la moglie si dedica sempre e soltanto al lavoro casalingo e all'educazione dei figli, l'officina apparterrà soltanto al marito. In caso di scioglimento della comunione legale però, i restanti mezzi di produzione cadranno nella „comunione de residuo“ ex art.178 cod.civ.
- Se la moglie si limita a collaborare nell'impresa, l'officina apparterrà ugualmente soltanto al marito. Ella però, anche se non può avanzare pretese reali sull'officina, può far valere i diritti di credito di cui all'art.230 bis cod.civ. (liquidazione del controvalore). Allo scioglimento della comunione legale, i mezzi di produzione residui cadranno nella „comunione de residuo“.
- Se però la moglie cogestisce l'impresa insieme al marito, l'officina cade direttamente in comunione legale ai sensi dell'art.177, 1°co., lett.d) c.c.

3.8. Riepilogo. L'impresa coniugale in regime di comunione legale dei beni

Riassumendo, a proposito della proprietà dell'azienda e a proposito della disciplina della gestione dell'impresa, possono essere tratte le seguenti conclusioni :

- a) Se l'impresa è cogestita da entrambi i coniugi, senza che alla base vi sia un titolo giuridico particolare (ad es. un contratto societario), essa è sottoposta alla disciplina delle “società di fatto” e quindi alle regole della “società semplice”, indipendentemente dal regime patrimoniale scelto dai coniugi. In caso di comunione legale dei beni, l'azienda ed i mezzi di produzione cadono in comunione, se l'impresa è stata costituita dopo il matrimonio.
- b) Se l'impresa viene gestita da un coniuge solo e l'altro si limita a collaborarvi, viene sottoposta alla disciplina dell'art.230 bis cod.civ. La gestione ordinaria viene lasciata all'imprenditore, mentre l'altro coniuge ha un limitato diritto di partecipazione ai processi decisionali importanti. L'azienda ed i mezzi di produzione sono invece di proprietà dell'imprenditore e

⁵⁰) La nuova disciplina introdotta con la riforma del diritto di famiglia si applica dal 20 settembre 1975 a tutti i matrimoni celebrati dopo tale data. Per tutti i matrimoni celebrati anteriormente, la nuova disciplina è entrata in vigore il 15 gennaio 1978. La comunione dei beni si applica automaticamente a tutti i casi in cui i coniugi non abbiano espressamente scelto (con atto notarile o dichiarazione all'ufficiale di stato civile) il regime di separazione.

l'altro coniuge non può avanzare pretese reali su di essi. Egli ha solo un diritto di credito alla liquidazione del loro controvalore in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. Al momento dello scioglimento della comunione legale poi, si applicano ancora le norme sulla “comunione de residuo” ai sensi dell'art.178 cod.civ.

- c) Se l'impresa è gestita da un coniuge solo e l'altro non vi lavora affatto per dedicarsi esclusivamente al lavoro casalingo, quest'ultimo non ha alcun diritto di partecipazione ai processi decisionali. L'azienda ed i mezzi di produzione appartengono esclusivamente all'imprenditore. Solo allo scioglimento della comunione, trova applicazione la tutela dell'art.178 cod. civ.

Alle stesse conclusioni si può giungere da un altro angolo visuale e precisamente da quello della moglie, il cui marito gestisce l'impresa e per la quale, a seconda del titolo, si possono prospettare i seguenti scenari :

- a) Se la moglie non lavora nell'impresa dedicandosi completamente alla famiglia ed alla casa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il lavoro casalingo rappresenta un adempimento dei doveri coniugali, istituzionalmente connessi al matrimonio, e che non dia luogo a pretese di partecipazione agli utili. In caso di comunione legale tra i coniugi, i beni aziendali esistenti al momento dello scioglimento del matrimonio cadono nella “comunione de residuo” ai sensi dell'art.178 cod.civ. Ciò rende possibile una qualche forma di partecipazione della moglie ai frutti dell'attività imprenditoriale del marito.
- b) Se la moglie lavora nell'impresa del marito senza essere né socia, né dipendente, senza avere un qualsivoglia contratto di collaborazione autonoma e senza gestire l'impresa col marito, trova applicazione la tutela “residuale” dell'art.230 bis cod.civ.
- c) Se la moglie non si limita a collaborare nell'impresa, ma la gestisce col marito, trova applicazione la disciplina sull'impresa coniugale.
- d) Se l'impresa è stata costituita con le forme di una società, indifferente se di persone o di capitale, e la moglie ne possiede delle quote, quest'ultima è tutelata come ogni altro socio dalle norme sul diritto societario. Qualora poi la moglie ricopra anche una carica sociale (amministratore, consigliere d'amministrazione, ecc.), è ulteriormente tutelata dalle norme che disciplinano tali cariche ed ha diritto al relativo compenso.

- e) Se la moglie ha un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, gode, come ogni altro dipendente, della tutela delle norme sul lavoro subordinato. In alternativa al rapporto subordinato può avere instaurato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 CPC.

Nonostante questo tentativo di classificazione, va aggiunto che la prassi quotidiana rende assai arduo distinguere tra i vari titoli giuridici e rende, di conseguenza, difficile l'inquadramento del lavoro del coniuge collaboratore. In particolar modo non è agevole distinguere la cogestione dell'impresa dalla semplice collaborazione. Si pensi, ad esempio, al coniuge che ricopre una posizione dirigenziale o al coniuge che rappresenta l'altro in caso di assenza di quest'ultimo: trattasi di ipotesi in cui la linea di confine tra collaborazione e cogestione è molto labile e sottile.

3.9. La “comunione de residuo” e l'impresa familiare

L'art.178 del codice civile recita :

“I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei due coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.”

L'articolo illustra la “comunione de residuo” o la “comunione legale differita”⁵¹. Essa presuppone che soltanto uno dei due coniugi abbia lavorato nell'impresa e comprende solo i beni aziendali esistenti al momento dello scioglimento della comunione legale, che divengono *ex lege* di proprietà per la metà indivisa dell'altro coniuge che non ha partecipato all'impresa⁵².

Come già menzionato, la “comunione de residuo” trova applicazione solo nel caso in cui l'impresa venga gestita da un solo coniuge. Va quindi esclusa nel caso in cui i coniugi abbiano gestito ed amministrato congiuntamente l'impresa. In quest'ultimo caso infatti, trova applicazione la disciplina dell'art.177 cod.civ., che prevede che i beni e le proprietà aziendali cadano direttamente

51) L'articolo 177 cod.civ. disciplina la comunione legale immediata; l'articolo 178 cod.civ. la comunione legale differita.

52) Per essere più precisi, il codice distingue tra impresa costituita anteriormente al matrimonio ed impresa costituita posteriormente. La norma va interpretata nel senso che l'azienda costituita dal coniuge „ante nuptias“ resti di sua proprietà anche dopo lo scioglimento della comunione legale (solo gli incrementi successivi al matrimonio cadono in comunione), mentre l'azienda costituita posteriormente cade interamente in comunione al momento del suo scioglimento.

ed immediatamente in comunione legale, che i coniugi rispondano congiuntamente per l'impresa e che essi siano titolari congiuntamente degli utili e degli incrementi da dividere ai sensi dell'art.2263 cod.civ.

La “*comunione de residuo*” trova invece applicazione solo nei casi in cui (a) uno dei due coniugi si dedichi esclusivamente al lavoro casalingo o (b) uno dei due coniugi si limiti soltanto a collaborare nell'impresa.

L'art.178 cod.civ. non presenta alcun problema di interpretazione qualora uno dei due coniugi abbia interamente dedicato la propria vita al lavoro casalingo. In tale ipotesi è giusto che partecipi al successo economico del coniuge imprenditore e che abbia diritto, in caso di scioglimento della comunione legale, alla metà indivisa sui residui beni aziendali. Questo trattamento va considerato quindi una specie di premio per il coniuge che per una vita è stato al fianco dell'imprenditore, sostenendolo in tal modo nella sua attività.

Lo stesso articolo presenta invece grandi problemi interpretativi ed applicativi quando un coniuge abbia collaborato nell'impresa dell'altro ai sensi dell'art.230 bis cod.civ.

La dottrina propone due chiavi di lettura dell'art.178 cod.civ. :

Prima ipotesi:

L'impresa familiare è un'impresa individuale, i cui mezzi di produzione appartengono all'imprenditore. Il coniuge collaboratore non ha alcun diritto reale su di essi, ma solo un diritto di credito alla liquidazione in denaro del controvalore al momento dell'uscita dall'impresa.

A questo diritto di credito, allo scioglimento della comunione legale, si aggiunge ex art.178 cod.civ. un diritto alla metà indivisa dei beni aziendali residui.

Il coniuge collaboratore beneficia quindi due volte dei beni aziendali, una volta come collaboratore ai sensi dell'articolo 230 bis e una volta come coniuge ai sensi dell'articolo 178. In un primo tempo, all'uscita dall'impresa, ha infatti diritto alla liquidazione degli utili in proporzione al lavoro prestato, successivamente, al momento dello scioglimento della comunione legale, ha diritto alla metà di ciò che residua.

Seconda ipotesi : Questa sproporzione di trattamento a vantaggio del coniuge collaboratore ha indotto parte della dottrina a ritenere che il legislatore abbia semplicemente dimenticato o trascurato di coordinare gli articoli 230 bis e 178 del codice civile. Tale orientamento dottrinale - proponendo un'interpretazione “*praeter legem*” - reputa che, al momento dello scioglimento della comunione

legale e della divisione dei beni nel computo della metà spettante al coniuge dell'imprenditore, si debba tenere conto degli utili e degli altri diritti di partecipazione economica già liquidati al momento della fuoriuscita dall'impresa e che essi debbano essere detratti dalla “*comunione de residuo*”.

Trattandosi di una norma imperativa, l'applicazione dell'art.178 cod.civ. è cogente e non può essere aggirata ⁵³.

La casistica mostra infatti come, con grande frequenza, determinati beni destinati all'impresa (spesso immobili come l'ufficio o l'officina) vengano acquistati dal coniuge imprenditore e fatti passare per “beni personali” con l'ausilio dell'art.179, 2°co. cod.civ, per sottrarli alla “comunione de residuo”. Questa disposizione prevede infatti che l'acquisto dei beni effettuato dopo il matrimonio possa essere considerato personale ed escluso dalla comunione legale, ogni qualvolta tale esclusione risulti dall'atto di acquisto del bene, di cui sia stata parte anche l'altro coniuge.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, affinché un bene rientri nella “*comunione de residuo*”, è sufficiente che sia stato acquistato durante il periodo della comunione (“*post nuptias*” quindi) e che di fatto sia stato destinato a fini aziendali, indifferentemente da quanto dichiarato nell'atto di acquisto.

Per quanto riguarda le professioni intellettuali invece, il codice civile esclude dalla “*comunione de residuo*” ex art.179, lett.d), i beni acquistati per l'esercizio della professione in quanto ritenuti “personali ed intimi”: una scelta questa di notevole discutibilità ed ampiamente superata ai giorni nostri, in quanto i beni utilizzati per qualsiasi attività imprenditoriale non possono essere considerati meno “intimi” e personali di quelli usati per una professione intellettuale.

La disciplina differenziata tra il computer del grande studio legale, escluso dalla comunione differita, ed il computer della piccola impresa, incluso nella comunione differita, non sembra essere giustificata.

⁵³) Cfr. Cass 18456/2005, Cass.4533/1997 e Cass.7060/1986.

I coniugi gestiscono congiuntamente l'impresa :	La moglie collabora nell'impresa del marito :	La moglie non lavora nell'impresa del marito e si dedica esclusivamente al lavoro casalingo :
In assenza di contratto societario scritto, si applicano in via residua le norme sulla società di fatto. Se i coniugi hanno scelto il regime della comunione legale dei beni e qualora l'impresa sia stata costituita dopo il matrimonio, i mezzi di produzione cadono direttamente in comproprietà. Qualora l'impresa sia stata costituita anteriormente al matrimonio, cadono in comunione dei beni gli utili e gli incrementi.	In assenza di un altro titolo (contratto di lavoro, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), si applica la tutela prevista dall'art.230 bis cod.civ. e la moglie vanta i diritti di partecipazione, in particolare il diritto alla liquidazione in denaro degli utili ed incrementi. Se i coniugi hanno scelto il regime della comunione legale, i mezzi di produzione rimanenti allo scioglimento di quest'ultima cadono, ex art.178 cod.civ., nella "comunione de residuo".	Il lavoro casalingo è gratuito. La moglie non può avanzare pretese sull'impresa del marito. Non può partecipare ai processi decisionali e non ha diritto alla liquidazione degli utili. Se però i coniugi hanno scelto il regime della comunione legale, i mezzi di produzione rimanenti allo scioglimento di quest'ultima cadono, ex art.178 cod.civ., nella "comunione de residuo".

3.10. L'impresa coniugale e l'azienda coniugale in regime di separazione dei beni

Nella presente trattazione si sono fino ad ora analizzati i casi di impresa coniugale in regime di comunione legale dei beni. Quest'istituto, introdotto come „la regola“ nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia, è stato gradualmente soppiantato nel corso degli anni dal regime di separazione dei beni. In Italia, ormai, due terzi dei coniugi scelgono il regime patrimoniale della separazione dei beni. Ciò è dovuto a diverse cause, tra i quali la secolarizzazione del matrimonio e la maggiore trasparenza e semplicità che caratterizzano questo istituto giuridico rispetto alla comunione legale. Ma un'altra causa, forse la più importante, va ricercata nell'insufficiente conoscenza da parte delle donne dei vantaggi che attribuisce loro il regime della comunione legale dei beni.

Nei casi in cui un coniuge imprenditore sia in regime di separazione dei beni, viene a mancare, ad esempio, la necessità di coordinamento tra l'articolo 177 e l'articolo 178 del codice civile, e cioè di quegli articoli che disciplinano la proprietà sui mezzi di produzione (l'azienda). Non ci sono dubbi quindi sulle questioni relative alla proprietà dell'azienda e dei mezzi di produzione.

Ai sensi dell'art.178 cod.civ. che presuppone che solo uno dei due coniugi

abbia la qualifica di imprenditore, l'altro coniuge, sia che si dedichi esclusivamente al lavoro casalingo, sia che collabori nell'impresa, non può avanzare pretese di alcun genere sul patrimonio aziendale residuo al momento dello scioglimento della comunione. L'impresa ed i beni aziendali restano infatti di proprietà del coniuge imprenditore.

Il coniuge collaboratore vanta un diritto di partecipazione economica ai sensi dell'art.230 bis cod.civ., poiché quest'ultimo trova applicazione indipendentemente dal tipo di regime patrimoniale scelto dai coniugi; non ha però alcun diritto alla „comunione de residuo“. Lo stesso può dirsi per il coniuge che si dedica esclusivamente al lavoro casalingo: anche questo infatti non può avanzare pretese sulla „comunione de residuo“.

Non trova applicazione neppure l'articolo 177 cod.civ., il quale presuppone che i coniugi cogestiscano l'impresa. Di conseguenza, le questioni di proprietà aziendale tra i coniugi in regime di separazione dei beni non costituiscono problemi particolari: vengono a cadere infatti tutte le questioni legate al coordinamento tra l'art.177 cod.civ. e l'art.230 bis cod.civ.

3.11. La convivenza “de more uxorio”

In quanto sprovvista di tutela giuridica, la posizione dei conviventi è svantaggiata rispetto a quella dei coniugi.

Presupposto è la convivenza stabile, senza la quale non potrebbe neppure parlarsi di coppie di fatto o “*more uxorio*”. Anche il matrimonio prevede la fissazione della comune residenza familiare (art.144 cod.civ.), ma la convivenza non ne è l'elemento caratterizzante come nelle coppie di fatto. L'elemento della convivenza per queste ultime è essenziale a tal punto che, senza di esso, si potrebbe parlare solo di normale amicizia⁵⁴.

1. Il lavoro casalingo.

Per quanto riguarda il lavoro casalingo e l'assistenza materiale reciproca, la giurisprudenza attuale e predominante avalla la presunzione che questi avvengano sulla base di un obbligo morale e che siano prestati quindi gratuitamente come obbligazioni naturali⁵⁵.

I conviventi avrebbero un obbligo reciproco di assistenza morale e materiale,

54) Mentre la convivenza è l'elemento decisivo per poter accertare l'esistenza della coppia di fatto, essa non è un criterio per i familiari per far valere le norme dell'art.230 bis cod.civ. I meccanismi di tutela della disposizione possono essere fatti valere indipendentemente dalla convivenza del familiare con l'imprenditore.

55) Cfr.ex multis Cass.285/1989

al quale si applicano i principi previsti dall'art. 2034 cod.civ. In primo luogo, si applica quindi il principio della “*retentio soluti*” delle prestazioni fornite in esecuzione di doveri morali o sociali, che non ammette la ripetizione giudiziale di quanto è stato appunto spontaneamente dato. Non può essere chiesta quindi la retribuzione per il lavoro prestato e la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente dato.

Tuttavia, anche questo obbligo morale di assistenza materiale nei confronti del partner convivente incontra dei limiti. Le attribuzioni al convivente devono essere proporzionate all'entità del patrimonio, allo stile di vita ed in genere allo status sociale di entrambi i partner. Qualora le dazioni al convivente dovessero superare i parametri sopra indicati, le prestazioni eccedenti diventano ripetibili in sede giudiziale⁵⁶.

2. La collaborazione nell'impresa del partner.

La giurisprudenza predominante avalla tuttora la presunzione che il lavoro nell'impresa del convivente avvenga su base gratuita per “*affectio vel benevolentiae causa*”.⁵⁷

Le norme di tutela minima previste dall'art.230 bis cod.civ. non sono quindi estensibili –neppure per analogia- ai conviventi “*more uxorio*”. Mentre la collaborazione della moglie è tutelata dall'art. 230 bis cod.civ. e va in qualche modo ricompensata, quella del partner viene considerata tuttora gratuita⁵⁸.

La giurisprudenza sulla presunzione di gratuità del lavoro può risultare comprensibile fino a quando si resti nell'ambito del puro lavoro casalingo. Anche se, in caso di convivenza, non esiste l'obbligo giuridico di reciproca assistenza ai sensi dell'art.143 cod.civ. come nel matrimonio, si può argomentare infatti che esiste almeno un dovere morale di reciproca assistenza. E così, il lavoro casalingo di una convivente può essere considerato a titolo gratuito tanto quanto quello di una moglie.

Risulta incomprensibile, però, come la giurisprudenza possa tuttora considerare gratuito il lavoro che una convivente presta all'interno dell'impresa del partner. A dire il vero, bisognerebbe partire oramai dal presupposto inverso e cioè dell'onerosità di qualunque tipo di lavoro⁵⁹. L'intenzione del legislatore, nell'introdurre l'art.230 bis cod.civ., era stata quella infatti di garantire un minimo di diritti ai familiari, che costituivano in assoluto la forza lavoro meno tutelata. Tanto più quindi, questa “*ratio*” dovrebbe valere per i conviventi, che non sono neppure imparentati con l'imprenditore. Se infatti, per un familiare o un coniuge, a causa del loro legame con l'imprenditore, la gratuità del lavoro potrebbe essere comprensibile, nulla la giustificerebbe di fronte alla prestazione lavorativa di un estraneo e non parente, quale è il convivente.

È prevedibile quindi che questa giurisprudenza non riuscirà a reggere a lungo alla pressione sociale che, ai giorni nostri, condiziona oramai sempre di più il legislatore. Così come le coppie di fatto stanno riuscendo ad ottenere una qualche dignità giuridica ed un minimo di tutela nella legislazione, è da ritenere che molto presto anche il lavoro dei conviventi nell'impresa riuscirà a trovare riconoscimento nella giurisprudenza.

A proposito meritano citazione le varie proposte legislative, volte a riconoscere una tutela giuridica alle varie forme di convivenza. La proposta legislativa del Governo, attualmente in discussione, nota sotto il nome ‘DICO’, contiene un articolo che riconosce al collaboratore convivente alcuni diritti economici che lo rendono partecipe ai risultati dell'impresa.

I conviventi sono obbligati all'assistenza materiale reciproca gratuita, ivi compreso il lavoro casalingo. Le prestazioni eseguite e le dazioni reciproche non sono ripetibili, se rientrano nel limite della proporzionalità. La collaborazione di un convivente nell'impresa dell'altro deve essere retribuita. L'attuale giurisprudenza è in proposito di opinione contraria.

⁵⁶) Interessante a questo proposito è la sentenza della Cassazione n°3713/2003, che così si era pronunciata nel seguente caso : Un partner aveva comprato con mezzi propri un terreno, che aveva però intestato alla convivente. La Corte aveva accertato che questo superava di gran lunga i doveri morali di assistenza materiale reciproca e aveva ordinato alla convivente la restituzione del controvalore.

⁵⁷) Cfr.ex multis Cass.3713/2003 e Cass.5803/1990.

⁵⁸) Cfr.in questo senso Cass.4204/1994: “... non vi è possibilità di assimilazione di sorta fra matrimonio e convivenza more uxorio ...” e “... con riferimento alla fattispecie di cui all'art.230 bis cod. civ., va rilevato che la norma in parola è una norma eccezionale, in quanto eccezione alle norme generali in tema di prestazioni lavorative; pertanto (art.14 preleggi) è insuscettiva di interpretazione analogica”.

⁵⁹) La giurisprudenza più recente (Cass.5632/2006) sembra dimostrare una certa disponibilità ad aprirsi in tal senso. La sentenza riconosce alle coppie di fatto il carattere di nucleo sociale meritevole di tutela ai sensi dell'art.2 della Costituzione e ne fa conseguire che il lavoro dei conviventi necessita di tutela giuridica.

4

I diritti di partecipazione

4.1 Distinzione tra diritti di partecipazione economica e diritti di partecipazione gestoria o amministrativa

4.2 I diritti di partecipazione economica

4.3 Il diritto al mantenimento

4.4 I criteri da utilizzare nella determinazione del mantenimento: le abitudini di vita

4.5 Il diritto agli utili

4.6 La scadenza degli utili e la rivalutazione monetaria

4.7 Gli interessi

4.8 Il diritto di partecipazione ai beni acquistati con gli utili ed agli incrementi

4.9 I diritti di partecipazione gestoria

4.1. Distinzione tra diritti di partecipazione economica e diritti di partecipazione gestoria o amministrativa

Come già illustrato, ai familiari collaboratori vengono attribuiti alcuni importanti diritti. Sono i diritti di partecipazione che possono essere suddivisi in due grandi categorie. Ai diritti di partecipazione economica si contrappongono i diritti di partecipazione amministrativa.

I primi attribuiscono al familiare la partecipazione agli utili ed agli incrementi dell'impresa, i secondi alle decisioni più importanti che riguardano la gestione dell'impresa.

a) I diritti di partecipazione economica sono:

- il diritto al mantenimento,
- il diritto agli utili ed ai beni acquistati con essi,
- il diritto agli incrementi, anche in ordine all'avviamento.

b) I diritti di partecipazione gestoria o amministrativa sono:

- il diritto di partecipare alle decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi,
- il diritto di partecipare alle decisioni concernenti la gestione straordinaria,
- il diritto di partecipare alle decisioni concernenti gli indirizzi produttivi,
- il diritto di partecipare alle decisioni concernenti la cessazione dell'impresa.

Il diritto di partecipare ai processi decisionali è funzionale rispetto al diritto di partecipazione economica. Ad esempio, il diritto agli utili rimarrebbe un diritto vuoto e meramente astratto se al familiare collaboratore non venisse attribuita la facoltà di partecipare alle decisioni che riguardano la loro distribuzione ed il loro impiego. I diritti di partecipazione hanno solo una rilevanza cd. 'interna' e possono essere fatti valere solo dal familiare collaboratore nei confronti del titolare dell'impresa. Qualora il titolare, non rispettandoli, dovesse prendere delle decisioni senza coinvolgere i familiari, la violazione non potrebbe essere fatta valere da persone terze, quali ad esempio i creditori, in sostituzione dei familiari esclusi⁶⁰.

60) Il familiare collaboratore potrebbe indebitarsi e pertanto volutamente rinunciare al diritto di partecipazione economica, ad esempio alla distribuzione degli utili, in danno dei suoi creditori personali che ne trarrebbero grave svantaggio. Si pone la domanda se essi, al fine di conservare le loro ragioni, possano proporre l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 cod.civ., chiedendo la distribuzione degli utili in sostituzione del familiare che abbia trascurato l'esercizio dei suoi diritti. La risposta deve essere negativa. Come si evince dal testo della disposizione dell'art. 2900 cod.civ., l'azione surrogatoria non spetta qualora abbia ad oggetto azioni o diritti che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non da parte del titolare. I diritti di partecipazione, avendo mera rilevanza interna, sembrano fare parte proprio di questi ultimi. Fanno parte dei rapporti familiari intimi, tanto da essere definiti intrasferibili dal 4° comma dell'art. 230 bis cod.civ.

4.2. I diritti di partecipazione economica

Corollario della premessa, secondo la quale l'impresa familiare continua ad essere un'impresa individuale, è il fatto che i collaboratori familiari non sono contitolari dei mezzi di produzione e dell'azienda. Non possono vantare, di conseguenza, alcun diritto reale sui beni aziendali, ma solo un diritto di credito alla liquidazione in denaro della prestazione lavorativa.

Nulla, ovviamente, impedisce che il familiare possa diventare contitolare sulla base di un diverso titolo giuridico, quale ad esempio una donazione o un contratto. Importante è la constatazione che il titolo giuridico non può essere costituito dall'art. 230 bis cod.civ.

Come già più volte accennato, nella 'cogestione' la norma è esattamente l'opposto.

Il familiare, gestendo l'impresa insieme al titolare e adottando decisioni imprenditoriali che riguardano anche l'amministrazione ordinaria, diventa coimprenditore. E' giusto che egli assumendo, da un lato, il rischio imprenditoriale, venga compensato, dall'altro, diventando anche contitolare dei beni aziendali e dei mezzi di produzione.

Un'ipotesi specifica di cogestione è prevista dall'art. 177 cod.civ. del coniuge in regime di comunione legale dei beni. Distinguendo tra l'azienda costituita 'ante nuptias' (2° comma) e azienda costituita 'post nuptias' (1° comma, lettera d), la disposizione attribuisce la contitolarità immediata sui beni e sugli incrementi aziendali.

4.3. Il diritto al mantenimento

Il mantenimento menzionato dall'articolo 230 bis cod.civ. ed il mantenimento menzionato dagli articoli 143, 155, 156 e 315 cod.civ. è sempre lo stesso.

Si differenzia solo dall'angolo visuale dell'osservatore.

Mentre gli articoli 143, 155, 156 e 315 obbligano il familiare a contribuire al mantenimento, l'articolo 230 bis cod.civ. attribuisce al familiare il diritto ad essere mantenuto.

L'articolo 230 bis cod.civ., mentre proporziona la partecipazione agli utili ed agli incrementi alla 'quantità e qualità del lavoro prestato', commisura il diritto al mantenimento alle 'condizioni patrimoniali' della famiglia. I parametri sono diversi, poiché il diritto al mantenimento prescinde dall'apporto lavorativo ed anche dal bisogno.

Se si applicasse rigorosamente il criterio delle 'condizioni patrimoniali', si potrebbe astrattamente ipotizzare che il collaboratore familiare possa pretendere

un mantenimento generoso, ma non possa vantare alcuna pretesa sugli utili. Potrebbe darsi, infatti, che le condizioni patrimoniali siano ottime, mentre l'impresa non produca risultati positivi, vale a dire non produca utili. Il mantenimento prescinde insomma dall'andamento dell'impresa. Mentre quest'ultimo varia di anno in anno, le condizioni patrimoniali della famiglia sono, di regola, costanti nel tempo e meno soggette a fluttuazioni contingenti. L'utile è una variabile incerta, il mantenimento è una costante.

4.4. I criteri da utilizzare nella determinazione del mantenimento: le abitudini di vita

Una volta quantificati, dagli utili va detratto il mantenimento⁶¹.

Nell'operazione di detrazione, vanno compresi anche gli anticipi, mensili o 'una tantum', corrisposti dal titolare dell'impresa al collaboratore nel corso degli anni. Gli anticipi possono essere considerati un acconto sugli utili.

Al termine dell'operazione matematica potrebbe darsi che non residui alcun utile da distribuire, qualora il mantenimento abbia interamente assorbito la quota degli utili spettanti.

Come appena detto, interpretando la disposizione dell'articolo 230 bis cod.civ. alla lettera, l'ammontare del mantenimento sarebbe da commisurare esclusivamente alle condizioni patrimoniali della famiglia.

Sotto l'aspetto teorico, questo criterio appare a prima vista semplice, nella prassi invece, è irto di difficoltà applicative enormi. A ben vedere è un criterio poco praticabile ed un po' vago.

Innanzitutto sussiste una notevole differenza tra patrimonio e patrimonio. Esistono patrimoni con un buon quoziente di rendita (investimenti finanziari, affitti ecc.), mentre ne esistono altri che non danno proprio una rendita. Tra i singoli patrimoni esistono differenze qualitative che dovrebbero essere tenute in considerazione nella determinazione del mantenimento, poiché un patrimonio con una rendita elevata dovrebbe dare il diritto ad un mantenimento superiore rispetto al patrimonio che non dà una rendita.

Fino ad oggi, la giurisprudenza non ha prestato ancora particolare attenzione alla determinazione del mantenimento da detrarre, pur essendo questo uno dei

61) Cfr. Cass. 4057/92: 'Il diritto alla quota degli utili dell'impresa familiare è autonomo rispetto al diritto al mantenimento del partecipante all'impresa medesima, ma il calcolo di essi va effettuato al netto (e non al lordo) delle spese di mantenimento che gravano parimenti sul reddito d'impresa...'

nodi centrali nell'accertamento dell'importo finale da liquidare al collaboratore familiare. L'unico dato abbastanza sicuro dovrebbe essere che il patrimonio familiare non può essere l'unico parametro per il computo del mantenimento. Occorre trovare altri criteri più idonei⁶².

Anche la dichiarazione dei redditi non è un punto di riferimento, essendo un criterio poco affidabile e poco fedele alla realtà.

Per tale motivo, essa non ha alcun valore probatorio particolare al di fuori del sistema tributario e fiscale⁶³.

Il patrimonio familiare e la dichiarazione dei redditi non sono quindi dei punti di riferimento su cui fare affidamento.

Alla luce di queste considerazioni, va tenuto presente che il mantenimento da detrarre dagli utili ai sensi dell'articolo 230 bis cod.civ. si riferisce al passato, essendo già stato goduto dal collaboratore familiare, mentre quello da determinare in caso di separazione coniugale ai sensi dell'articolo 156 cod.civ. si riferisce al futuro.

Poiché il mantenimento da detrarre è già stato goduto, occorre accertare concretamente lo standard di vita del familiare collaboratore. Occorre, in altre parole, disegnare il profilo delle abitudini di vita che il collaboratore familiare ha posto in essere in passato.

1. L'accertamento non è difficile quando esiste una qualche forma di contabilità nella quale risultano concretamente annotate le spese fatte per il sostentamento del familiare. Potrebbero esistere, ad esempio, dei libri domestici, agende o altre forme di rendiconto, nei quali risultano registrate le spese sostenute per il suo mantenimento. In questi casi occorre detrarre dagli utili, a titolo di mantenimento, gli esborsi effettivamente sostenuti.
Sul valore probatorio dei registri domestici: v. art. 2707 cod. civ.

62) Una parte della dottrina infatti è del parere che, al fine di determinare l'ammontare concreto del mantenimento, oltre alle condizioni patrimoniali, si debba tenere conto anche del contributo lavorativo dato dal collaboratore familiare. Essa argomenta che, tutelando l'articolo 230 bis cod.civ. il lavoro prestato, il mantenimento sia una parte della retribuzione dovuta. L'altra parte è costituita dagli utili e dagli altri diritti di partecipazione economica. In tal modo, trovato l'aggancio all'art. 36 della Costituzione, il mantenimento dovrebbe essere commisurato anche ai criteri in esso indicati e garantire, come limite inferiore non superabile, un'esistenza libera e dignitosa.

63) Sul punto la giurisprudenza, elaborata primariamente in funzione della determinazione del contributo in sede di divorzio, è costante. In rappresentanza di tutte le altre sentenze (Cass. 18241/06, Cass. 9876/06 e Cass. 11953/95), si cita la massima di Cass. 9806/03: *'Le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, in una controversia relativa*

Secondo la giurisprudenza, invece, il contributo futuro al mantenimento in caso di separazione coniugale va determinato non tanto in funzione del tenore di vita goduto in concreto dal coniuge, ma piuttosto in funzione delle possibilità finanziarie ed economiche di cui astrattamente avrebbe potuto avvalersi.

Potrebbe darsi il caso infatti che lo stile di vita effettivamente goduto sia stato meno dispendioso e più modesto di quanto avrebbero permesso le potenzialità economiche e finanziarie della famiglia. In altre parole, il contributo al mantenimento da corrispondere in futuro al coniuge separato, a differenza del mantenimento che va detratto dagli utili nella misura in cui è stato effettivamente goduto, va commisurato alle astratte potenzialità economiche e finanziarie del coniuge debitore.

2. Quando, invece, non è possibile avvalersi di alcuna contabilità, occorre ricostruire le abitudini di vita del familiare collaboratore, ed in particolare, se abbia goduto di uno standard di vita (a) elevato, (b) medio o (c) basso.

L'indice rivelatore più importante a tal fine è l'accertamento del comportamento posto in essere come consumatore. Ad esempio, dal modo di vestire, dal numero e dalle qualità delle vacanze fruite, dal tipo di autovetture possedute, dalla frequenza delle sostituzioni di queste ultime, nonché in generale dal comportamento posto in essere nel tempo libero, si possono trarre utili indicazioni sulle abitudini di vita del familiare collaboratore e determinare l'ammontare del mantenimento da detrarre. A tal fine si possono utilizzare i valori medi elaborati dall'Ufficio statistico provinciale ASTAT⁶⁴.

a rapporti estranei al sistema tributario non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderli, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie (fattispecie in tema di determinazione dell'assegno di divorzio).'

Nella sentenza n°18241/06, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, il quale, a causa della differenza enorme tra l'elevato valore degli immobili posseduti ed il basso valore della dichiarazione dei redditi, non ha tenuto conto di quest'ultima nella determinazione del mantenimento.

64) Volendo, si può approfondire ulteriormente il profilo sulle abitudini di vita, utilizzando anche i criteri della provenienza sociale e del luogo o del settore economico a cui appartiene l'impresa familiare. Così, ad esempio, il comportamento del consumatore cittadino si differenzia dal comportamento del consumatore rurale. Come emerge dalle statistiche dell'ASTAT, in ambienti rurali si spende meno per l'acquisto della verdura e della carne ecc.

Al fine di determinare l'ammontare del mantenimento da detrarre dagli utili, occorre accertare le abitudini di vita tenute dal collaboratore familiare in passato. Queste possono essere dedotte soprattutto dal comportamento da lui posto in essere come consumatore (mangiare, vestire, viaggiare, tempo libero, ecc.).

Le condizioni patrimoniali e le dichiarazioni dei redditi non sono invece criteri di riferimento idonei.

Mentre il contributo futuro al mantenimento da corrispondere al coniuge separato va determinato esclusivamente in funzione delle potenzialità economiche e finanziarie, dagli utili va detratto il mantenimento nella misura in cui è stato effettivamente goduto nel passato.

4.5. Il diritto agli utili

A differenza del diritto al mantenimento che secondo la volontà della legge andrebbe commisurato alle condizioni patrimoniali della famiglia, il diritto agli utili va commisurato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Nel processo occorre tradurre la collaborazione in un importo di denaro.

La giurisprudenza ha elaborato una serie di principi da rispettare nell'operazione di quantificazione monetaria:

a) Gli utili vanno determinati secondo il criterio dell'equità. La legge non indica alcun criterio di quantificazione.

Nel settore alberghiero ed in quello agricolo, la dichiarazione dei redditi non è un criterio idoneo. Il reddito agrario, ad esempio, è tuttora determinato secondo i valori catastali che non rispecchiano i redditi effettivi.

Considerato che, nel settore agricolo, la maggior parte delle imprese familiari conferiscono i loro prodotti alle cooperative, un buon criterio di partenza, ai fini della determinazione degli utili, è costituito dal prezzo corrisposto dalle stesse per i prodotti conferiti.

Nel settore alberghiero, gli utili possono determinarsi sulla base del numero dei letti, dei prezzi praticati (rilevabili dai depliant o da informazioni da assumere presso le associazioni turistiche), della giornate di apertura (informazioni eventualmente da assumere presso i Comuni) e dalla quota di riempimento sia durante la stagione alta che durante la stagione bassa.

b) Tra il lavoro del collaboratore ed il lavoro del titolare dell'impresa esiste una differenza qualitativa di cui il giudice può tenere conto nella quantificazione degli utili. Potrebbe darsi che all'imprenditore titolare, in considerazione

della maggiore responsabilità di cui è gravato, venga attribuita una percentuale di utili superiore a quella del collaboratore familiare anche se quest'ultimo, sotto il profilo quantitativo, ha dedicato più tempo all'impresa. A differenza del collaboratore, il titolare, infatti, è gravato dal pieno rischio imprenditoriale.⁶⁵

c) E' frequente l'ipotesi che, al fine di ottenere i benefici fiscali, l'impresa sia basata su un atto costitutivo scritto, nel quale risultano fissate le singole quote di partecipazione dei familiari collaboratori.

Si pone la domanda del valore probatorio delle quote di partecipazione nel processo civile e cioè, se siano vincolanti per il giudice o meno.

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha mutato il proprio orientamento.

Nella sentenza n° 8959/92 la S.C. sosteneva ancora la tesi che la fissazione preventiva delle quote a fini fiscali fosse irrilevante e priva di alcun valore probatorio nel processo civile. Contestualmente affermava (Cass. 13390/92, Cass. 2642/90) che la percentuale preventivamente fissata fosse un elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice nel processo civile.

Nelle sentenze più recenti (Cass. 9897/2003) ha statuito il principio di diritto secondo il quale il giudice civile non può disattendere, in difetto di prova contraria, la percentuale degli utili stabilita con atto scritto dai familiari, come richiesto dalla normativa fiscale. Secondo la sentenza 9683/2003, la predeterminazione della quota di partecipazione nella forma documentale prescritta dalla legislazione fiscale, può risultare idonea ad assolvere l'onere probatorio incombente sul familiare collaboratore in ordine all'apporto lavorativo dato. Sarà il familiare imprenditore a dover fornire la prova contraria.

Nelle società di fatto vige una regola diversa. Nei casi in cui il familiare non collabori ma cogestisca l'impresa assumendo la qualifica di coimprenditore, si può richiamare la presunzione di cui all'articolo 5, 2° co. TUIR, secondo la quale le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risulta determinato diversamente. Il giudice ripartisce pertanto in misura uguale gli utili qualora nel processo non venga fornita la prova contraria.

Riepilogando, l'onere probatorio è distribuito come segue:

- La regola generale dell'art. 2697 cod.civ. esige che il familiare debba provare non solo di avere collaborato nell'impresa ma anche l'entità del proprio

⁶⁵ Cass. 1917/99: il titolare, a differenza dei familiari collaboratori, risponde personalmente con il proprio patrimonio per le obbligazioni dell'impresa. Esiste pertanto una differenza qualitativa tra il suo lavoro ed il lavoro del familiare di cui il giudice, nell'operazione di quantificazione degli utili, può tenere conto.

apporto lavorativo. La regola vale in assenza di un atto costitutivo scritto. Si ha l'inversione dell'onere probatorio, se la quota di partecipazione agli utili risulta preventivamente stabilita per iscritto. Il collaboratore familiare, producendo in giudizio il documento scritto, ha adempiuto al proprio onere di prova. Graverà sul familiare imprenditore la dimostrazione che la quota predeterminata non corrisponde alla realtà, vuoi perché il familiare non ha mai collaborato nell'impresa, vuoi perché ha lavorato in misura inferiore rispetto alla quota fissata nel documento.

Nella società di fatto si applica la presunzione della parità delle quote di partecipazione.

d) Il collaboratore familiare partecipa solamente in misura limitata al rischio imprenditoriale. 'Limitata' perché non risponde con il patrimonio personale per le obbligazioni dell'impresa. Nella peggiore delle ipotesi, nei casi in cui l'impresa non abbia prodotto risultati positivi, se non ci sono utili da distribuire, avrà lavorato inutilmente. Mai però può essere chiamato a rispondere per i debiti dell'impresa, non sussistendo alcuna forma di responsabilità solidale. Questa è la differenza principale rispetto al familiare imprenditore, che assume pienamente il rischio imprenditoriale, rispondendo personalmente per i debiti dell'impresa, ma anche rispetto al dipendente, che al rischio imprenditoriale non partecipa proprio. Attesa la diversità del rischio, la Cassazione⁶⁶ non ha ritenuto giusto fare riferimento alla retribuzione stabilita nel contratto collettivo di lavoro. Gli utili vanno determinati secondo equità ed il giudice può applicare diversi criteri di commisurazione. Deve tuttavia rispettare la differenza sostanziale tra il lavoratore, che non assume alcun rischio imprenditoriale, ed il collaboratore che partecipa, ancorché in misura limitata, al rischio imprenditoriale.

e) Gli utili vanno corrisposti al netto del mantenimento che, in altre parole, va detratto dagli utili. Ne consegue che non sempre resta qualcosa da distribuire. Va tenuto presente che dagli utili non va detratto soltanto il mantenimento del collaboratore familiare, ma anche il mantenimento di tutti i membri della famiglia che vivono a carico dell'impresa. Solo ciò che residua può essere ripartito.

f) Il collaboratore familiare ha il diritto di partecipare alle decisioni più importanti, tra le quali quelle concernenti l'impiego degli utili. Trattasi però di un diritto di mera rilevanza interna, di natura più teorica che pratica, da far valere nei confronti del titolare dell'impresa. Qualora il familiare imprenditore,

violando il diritto, dovesse escludere i collaboratori, questi non avrebbero la tutela diretta dell'annullamento delle decisioni prese unilateralmente. Possono fare valere i danni solo in seguito ad una decisione pregiudizievole per l'impresa stessa, ma non in seguito ad una decisione pregiudizievole nei loro confronti. L'esautorazione dei poteri gestori in capo al familiare collaboratore è un corollario della posizione giurisprudenziale dominante, secondo la quale l'impresa familiare continua ad essere un'impresa individuale.

4.6. La scadenza degli utili e la rivalutazione monetaria

Preliminarmente occorre sottolineare che il diritto agli utili spetta sempre, indipendentemente dalla causa che ha portato alla cessazione della collaborazione. Il collaboratore familiare non perde il diritto agli utili e, in generale, i diritti di partecipazione economica nell'ipotesi in cui sia stato escluso per giusta causa dall'impresa, come si può evincere dal 4° co. dell'art. 230 bis cod.civ. che testualmente recita: *'Esso (il diritto di partecipazione) può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro...'*.

Esiste un'innegabile analogia tra la liquidazione degli utili ed il trattamento di fine rapporto (TFR). Anche quest'ultimo spetta indipendentemente dalla causa di risoluzione del rapporto lavorativo.

Fatta questa premessa, anche alla collaborazione familiare si applica la regola generale dell'articolo 429, terzo comma cod.proc.civ., alla quale soggiacciono tutte le varie forme di retribuzione per le prestazioni lavorative. La collaborazione nell'impresa familiare è una sottospecie della più ampia *'collaborazione coordinata e continuativa'* di cui all'articolo 409 n°3 cod.proc.civ. e gli utili sono paragonabili alla retribuzione per la prestazione lavorativa resa.

I crediti di lavoro, compresa la pretesa alla liquidazione degli utili, benché obbligazioni pecuniarie, sono sottratti al principio nominalistico dell'articolo 1277 cod.civ. Sono considerati crediti di valore e come tali, a differenza dei crediti di valuta sui quali spettano solo gli interessi, vanno maggiorati sia della rivalutazione che degli interessi.⁶⁷

È importante stabilire il momento dal quale il familiare collaboratore matura il diritto alla liquidazione degli utili. Questo coincide con la data in cui inizia anche il calcolo della rivalutazione monetaria.

67) Principio incontestato nella giurisprudenza: cfr. ex multis Cass. 6298/88. In questo senso, anche l'importante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n°38/2001 riguardante la rivalutazione dei crediti di lavoro.

66) Cfr. Cass. 11332/99 e Cass. 13390/92.

Fissare con chiarezza il termine in cui matura la pretesa agli utili è un'operazione molto importante, come dimostra il seguente esempio: qualora la collaborazione abbia avuto inizio nel 1986 e sia cessata nel 2006 e al familiare mai siano stati corrisposti gli utili, dei quali chiede la liquidazione giudiziale, si pone concretamente la domanda, quando il diritto alla liquidazione degli utili conseguiti nel lontano 1986 maturi. Gli utili andavano erogati al termine dell'anno 1986 o alla cessazione della collaborazione nel 2006? La domanda può essere posta anche diversamente. Gli utili vanno erogati periodicamente, cioè annualmente al termine di ogni esercizio finanziario, o vanno erogati appena alla cessazione del rapporto di collaborazione?

La risposta è importante per le sue conseguenze pratiche.

Una prima risposta possibile potrebbe essere quella che gli utili maturino al termine di ogni anno e che debbano ripartirsi periodicamente. In tal caso la rivalutazione va calcolata a partire dalla data in cui avrebbe dovuto essere erogata la singola quota annuale. Per restare all'esempio, gli utili conseguiti nel 1986 andavano ripartiti al termine dell'anno 1986 e, di conseguenza, la rivalutazione decorre da tale data. Tra il 1986 ed il 2006 il tasso di inflazione è stato del 129,3%.

La seconda risposta possibile è quella che gli utili maturino appena alla fine della collaborazione, con la conseguenza che anche la rivalutazione decorre da tale data. In tal caso gli utili conseguiti nel 1986 devono essere ripartiti appena nel 2006. Da questa data decorre anche la rivalutazione monetaria.

La giurisprudenza ha aderito alla seconda tesi: il diritto alla liquidazione in denaro degli utili matura al momento della cessazione della collaborazione e da tale data decorre la rivalutazione monetaria. L'opinione è basata sull'interpretazione letterale del 4° co. dell'articolo 230 bis cod.civ.⁶⁸

A questa regola fa eccezione l'ipotesi in cui le parti abbiano fissato preventivamente che gli utili debbano ripartirsi annualmente. Così, ad esempio, potrebbe risultare dall'atto costitutivo dell'impresa familiare che gli utili debbano essere erogati annualmente. Di conseguenza, anche la rivalutazione va riferita alle singole scadenze annuali.

Chiarita la data di decorrenza, occorre chiarire ancora il termine finale fino al quale va calcolata la rivalutazione. La domanda che concretamente si pone è se la rivalutazione debba essere calcolata fino alla data della sentenza o fino alla data del pagamento, vale a dire del 'saldo'.

Nel processo civile ordinario, i debiti di valore (esempio classico: il risarcimen-

to del danno) devono essere rivalutati dalla scadenza (esempio: data dell'incidente stradale) fino alla sentenza. Sull'importo progressivamente rivalutato spettano anche gli interessi. Pronunciata la sentenza, il debito si trasforma in un classico debito di valuta che va maggiorato non più della rivalutazione ma solamente degli interessi⁶⁹.

La pretesa al credito di lavoro segue un'altra regola. La rivalutazione spetta dalla scadenza fino al saldo, vale a dire fino alla data dell'effettivo pagamento. La rivalutazione del debito continua anche dopo la sentenza che, contrariamente alla sentenza pronunciata nel processo civile ordinario, non ha l'effetto di trasformare l'importo dovuto in un debito di valuta⁷⁰.

Alla fine, a parità di credito iniziale, il familiare collaboratore ottiene un importo maggiore, perché la rivalutazione spetta fino al pagamento effettivo che può avvenire molto tempo dopo la pronuncia della sentenza. Il trattamento differenziato rispetto al credito ordinario è una conseguenza dell'art. 429, 3° co. cod.proc.civ., che assicura il valore economico del credito di lavoro fino al saldo.

Il diritto alla liquidazione degli utili e degli altri diritti economici di partecipazione spetta anche in caso di esclusione giustificata del collaboratore dall'impresa familiare. Se non è diversamente pattuito, viene applicata la disciplina legale dell'art. 230 bis cod.civ., secondo la quale gli utili devono essere liquidati al momento della cessazione della collaborazione. In quel preciso istante matura il credito e la rivalutazione decorre da tale momento. La data di conseguimento degli utili non corrisponde alla data in cui matura il credito alla liquidazione della quota. Fa eccezione l'ipotesi in cui i familiari abbiano preventivamente fissato, ad esempio nell'atto costitutivo, che gli utili debbano essere ripartiti periodicamente al termine di ogni anno. In tal caso, coincidendo le date del conseguimento dell'utile con quella di maturazione del credito, la rivalutazione va fatta con riferimento alle scadenze annuali. A differenza del processo civile ordinario nel quale la rivalutazione spetta solo fino alla data della sentenza, gli utili, come qualsiasi altro credito di lavoro, vanno rivalutati fino alla data del saldo effettivo.

69) Cfr. Cass. Sez. Un. 1712/95.

70) Cfr. Cass. Sez. Un. 38/2001 al punto B) della motivazione: *'... gli interessi legali non debbono essere calcolati sul capitale rivalutato da ultimo ma la rivalutazione va compiuta con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore'*. Idem Cass. 12023/2003.

68) Cfr. Cass. 11921/99, Cass. 11332/99, Cass. 4057/92 e Cass. 4650/92.

4.7. Gli interessi

Stabilita la regola secondo la quale la rivalutazione va calcolata dalla cessazione della collaborazione fino al saldo, gli utili vanno maggiorati anche degli interessi compensativi. Gli interessi compensativi sono dovuti a titolo di lucro cessante, spettante in quanto il familiare imprenditore, di regola, non è adempiente nel momento in cui viene a scadere il suo debito. Gli utili rimangono nella disponibilità dell'imprenditore che, di solito, eroga con molto ritardo la quota spettante al collaboratore.

Nel 1994 è stato vietato il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i crediti da prestazione lavorativa (retribuzione ecc.), soggetti alla disciplina dell'art. 429 CPC.

Nell'art. 22, comma 36 della legge n° 724/94, il divieto di cumulo, già vigente per i crediti previdenziali, è stato esteso ai crediti di lavoro. Di conseguenza, questi erano da maggiorare alternativamente o della rivalutazione monetaria o degli interessi, a seconda di quale fosse il tasso superiore.

Il divieto di cumulo era stato originariamente introdotto dall'articolo 16, comma 6 della legge n° 412/91 per i crediti previdenziali, perché l'INPS era stato chiamato a ricostituire moltissime pensioni ed a pagare arretrati per importi ingenti sui quali erano dovuti anche la rivalutazione monetaria e gli interessi. Erano tempi di inflazione elevata e gli interessi legali erano fissati nella misura del 10%. Il divieto di cumulo è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 459/2000 che, limitatamente ai crediti di lavoro del settore privato, ha reso nuovamente possibile il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi (il divieto del cumulo vige tuttora nell'ambito del pubblico impiego).

La giurisprudenza è stata divisa per anni, su quale importo dovessero essere calcolati gli interessi compensativi. Si è domandata, se gli interessi dovessero essere calcolati sul mero importo capitale o sull'importo interamente già rivalutato. Il seguente esempio chiarisce il problema: per un familiare che ha collaborato dal 1986 fino al 2000 nell'impresa, gli utili conseguiti nel corso dei 14 anni vanno sommati e, venuti a scadenza appena con la cessazione della collaborazio-

71) E' l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile dei lavoratori dell'industria. La 'scala mobile' è stata abolita con il protocollo d'intesa dd. 31.7.92 tra il governo e le parti sociali. A partire dal 1.1.98, la legge n° 449/97 (art. 54) ha quindi abolito anche l'indice per la scala mobile, sostituendolo con l'indice calcolato dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

72) La sentenza n° 38/2001 trasferisce ai crediti di lavoro, con alcune piccole differenze, i principi già enunciati per i crediti ordinari nella precedente sentenza Cass. Sez. Un. n° 1712/95.

ne, vanno maggiorati di rivalutazione monetaria dal 2001 con l'indice indicato nell'articolo 150 delle disposizioni di attuazione del cod.proc.civ.⁷¹

Alla diatriba giurisprudenziale ha posto termine la sentenza Cass. Sez. Un. n° 38/2001⁷² che, accogliendo una soluzione intermedia, ha sancito il principio che gli interessi compensativi spettino a partire dalla data di scadenza del credito di lavoro, nel caso in esame a partire dalla cessazione della collaborazione, sull'importo 'via via rivalutato'. Gli interessi spettano pertanto non già sull'importo interamente rivalutato e neppure sul mero importo di capitale, ma sull'importo progressivamente rivalutato. Poiché la rivalutazione monetaria matura di giorno in giorno, anche gli interessi compensativi spettano sull'importo rivalutato di giorno in giorno.

Per facilitare il calcolo, nella sentenza i giudici stabiliscono di solito che gli interessi compensativi vadano pagati sull'importo mensilmente, trimestralmente o semestralmente o addirittura annualmente rivalutato.⁷³

4.8. Il diritto di partecipazione ai beni acquistati con gli utili ed agli incrementi

Aniché venire ripartiti, gli utili possono essere utilizzati per l'acquisto di beni mobili o immobili, anche di natura immateriale.

Per i 'beni acquistati con gli utili' e gli 'incrementi' valgono le seguenti regole:

a) In primo luogo, occorre distinguere tra "i beni acquistati con gli utili" e "gli incrementi".

Mentre l'articolo 177 (2° co.) cod.civ., riferito all'impresa coniugale, si limita ad una bipartizione tra (1) utili e (2) incrementi, l'art. 230 bis cod.civ. opera

73) Questa è la prassi maggiormente adottata nelle sentenze di lavoro per il calcolo degli interessi compensativi. Nel processo civile ordinario esistono anche altri metodi di calcolo, ai quali fa riferimento la sentenza Cass. n° 3871/2004. Di seguito, un estratto della motivazione: „la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore, è correlata esclusivamente all'impiego, mediamente remunerativo, del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire un'utilitas superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione. Il riconoscimento degli interessi costituisce, in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di fare ricorso con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non è, invece, inibito al giudice riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate, ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia, ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto ma con un tasso medio di interesse, in modo da tenere conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quella entità che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale, ovvero di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato.”

una tripartizione tra (1) utili, (2) beni acquistati con gli utili e (3) incrementi. Va rilevato che la legge del 1975 di riforma del diritto di famiglia non sempre è stata coerente nella terminologia. Il termine “incrementi” usato nelle disposizioni che disciplinano il regime patrimoniale della comunione dei beni (articoli 177 e ss. cod.civ.) è infatti di portata più ampia rispetto al medesimo termine usato nell’articolo 230 bis cod.civ. L’articolo 177 (2° co.) cod.civ., adottando una bipartizione, ricomprende nel termine ‘incrementi’ non solo l’aumento del valore dell’azienda, ma anche i beni acquistati.⁷⁴ L’articolo 230 bis cod.civ., invece, adottando una tripartizione, attribuisce alla nozione ‘incrementi’ una portata più ristretta. L’articolo, separando i ‘beni acquistati con gli utili’ dagli ‘incrementi’, restringe la valenza di quest’ultimo termine al suo significato proprio ed originario di aumento del

74) L’articolo 177 cod. civ. recita: “(Oggetto della comunione)

Costituiscono oggetto della comunione:

1.(omissis)

2.Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi”.

L’articolo 178 cod.civ. recita:

“(Beni destinati all’esercizio dell’impresa)

I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa”.

In queste due disposizioni, la nozione di “incrementi” assume un significato ampio, con una doppia valenza: la prima di natura materiale e la seconda di natura matematica. Essa comprende sia l’aumento del valore dell’azienda (valenza matematica) che i beni acquistati (valenza materiale).

La materia aumenta di complessità, perché tra gli articoli 177 (lettera d e 2° co.) e 178 cod.civ. occorre fare un’ulteriore distinzione:

- l’articolo 177 co.civ. si riferisce all’impresa cointeressata, vale a dire all’impresa coniugale, costituita anteriormente (2° comma) o posteriormente (lettera d) al matrimonio.

Nella comunione legale immediata rientrano tutti gli incrementi, indipendentemente dalla loro destinazione. Il termine ‘incremento’ va inteso nella sua accezione doppia e comprende sia l’aumento di valore dell’azienda che i beni acquistati.

- L’articolo 178 cod.civ., invece, si riferisce all’impresa gestita da uno solo dei due coniugi. Nella comunione legale differita (*comunione de residuo*) cadono solo i beni destinati all’esercizio dell’impresa sussistenti al momento dello scioglimento del regime patrimoniale. Il termine ‘incremento’ va inteso nuovamente nella sua accezione doppia e comprende sia l’aumento di valore dell’azienda che i beni acquistati.

Sul concetto di ‘incrementi’: cfr. Cass. 18456/05, Cass. 9355/97, Cass. 4533/97 e Cass. 11280/96.

75) Il termine ‘incrementi’ non è più inteso nella sua doppia accezione materiale e matematica, ma è ridotto a quest’ultima, vale a dire al suo significato originario di aumento del valore aziendale.

Per quanto riguarda concretamente l’operazione di determinazione dell’importo da liquidare al familiare collaboratore, la distinzione tra beni acquistati con gli utili e incrementi è meno importante di quanto possa sembrare. Essendo entrambi da liquidare nell’importo finale, il ctu può stimarli anche congiuntamente. E’ infatti indifferente se vengano dapprima calcolati separatamente e poi sommati o se vengano calcolati insieme sin dall’inizio delle operazioni peritali.

valore dell’azienda.⁷⁵

b) il diritto di partecipazione del familiare esiste solo nel caso in cui il bene sia stato acquistato con gli utili dell’impresa. Il bene acquistato attraverso un mutuo bancario che grava sull’impresa, diminuendo gli utili degli anni successivi, va calcolato nella liquidazione dell’importo finale. L’acquisto è stato comunque finanziato attraverso gli utili, anche se con gli utili degli anni successivi.⁷⁶

c) Il diritto di partecipazione del familiare esiste a prescindere dalla destinazione del bene acquistato. E’ indifferente se questo sia destinato all’esercizio dell’impresa, facendo parte del compendio aziendale, o se sia destinato al godimento privato (es: casa al mare). L’unico criterio che conti ai fini dell’inclusione del bene nel calcolo dell’importo finale da liquidare al familiare, è che il bene sia stato acquistato con gli utili dell’impresa ^{76 bis}.

d) Si pone la domanda su chi gravi l’onere della prova in ordine all’acquisto del bene con gli utili. E’ il collaboratore che deve dimostrare che il bene sia stato acquistato con gli utili o è l’imprenditore che deve dimostrare che il bene non sia stato acquistato con gli utili?

La giurisprudenza è divisa sulla risposta.

Un primo filone sostiene che sussista una presunzione ‘*iuris tantum*’, secondo la quale si può ritenere che i beni acquistati durante il periodo della collaborazione siano stati acquistati con gli utili, compresi i beni immobili destinati a uso privato⁷⁷. Se la presunzione esistesse veramente, avrebbe notevoli ripercussioni sul processo. Dimostrare infatti che il bene sia stato acquistato con gli utili non è facile. La presunzione sarebbe pertanto di grande aiuto per il familiare collaboratore, esonerato dalla prova relativa.

Un secondo filone sostiene invece⁷⁸ che la presunzione non esista. Non è invertito pertanto l’onere della prova. In applicazione delle regole probatorie generali, il familiare collaboratore che agisce in giudizio deve dimostrare che

76) In proposito, v. parte II, punto 2.2.

76) bis. Questa è una differenza importante rispetto alle regole che valgono in sede di determinazione dei beni della comunione legale. Nel determinare, ad esempio, la ‘*comunione de residuo*’ ai sensi dell’art. 178 cod.civ., si deve tenere conto solo dei beni destinati all’esercizio dell’impresa.

77) In tal senso cfr. Cass. 11921/99: “Il diritto agli utili dell’impresa familiare...è condizionato dai risultati raggiunti dall’azienda, essendo poi gli stessi utili naturalmente destinati (salvo il caso di diverso accordo) non alla distribuzione tra i partecipanti ma al reimpiego nell’azienda o nell’acquisto di beni...”. Conforme Cass. 15298/2005.

78) Sono sentenze meno recenti. Come esempio si cita Cass. 3812/88: ‘sia per le comunioni tacite familiari...sia per l’impresa familiare disciplinata dall’art. 230 bis cod.civ....non è configurabile alcuna presunzione che il denaro per l’acquisto di un immobile compiuto da un partecipante in nome proprio in costanza di comunione provenga dagli utili tratti dall’attività economica comune...’. Conforme Cass. 9119/99.

il bene sia stato acquistato con gli utili dell'impresa.

- e) Il collaboratore non ha alcuna pretesa di natura reale sui beni acquistati con gli utili⁷⁹. Come già più volte accennato, esiste solo un diritto di credito alla liquidazione del controvalore all'atto dell'uscita dall'impresa in proporzione all'apporto lavorativo dato. Nell'impresa coniugale, invece, nella quale il coniuge assume la qualifica di coimprenditore, i beni e gli incrementi fanno parte automaticamente ed *'ex lege'* della comunione legale, che ha natura reale.

4.9. I diritti di partecipazione gestoria

Come già anticipato, la partecipazione amministrativa o gestoria consiste nel diritto di partecipare ad alcune importanti decisioni concernenti l'impresa. Assegnare una quota degli utili ha un senso pratico solo nel caso in cui al familiare collaboratore si attribuisca anche il diritto di partecipare alla decisione sul se e sul come essi debbano essere impiegati.

Dai lavori parlamentari preparatori emerge come nella stesura della disposizione dell'art. 230 bis cod.civ. nel 1975 si sia discusso in ordine al principio da adottare per le decisioni che i familiari devono prendere insieme nella gestione dell'impresa. La discussione verteva intorno al modello da accogliere nelle decisioni imprenditoriali.

Animato dai propositi migliori, conformi allo spirito antiautoritario allora vigente, il legislatore era convinto che potesse esistere un'impresa improntata ai principi di conduzione *'democratica'*. Inizialmente alcuni, estremizzando il principio della democrazia, chiedevano l'accoglimento del modello delle *'decisioni all'unanimità'*, secondo il quale le decisioni più importanti concernenti l'impresa andavano prese all'unanimità tra i familiari. La proposta è stata presto accantonata, perché avrebbe portato all'immobilismo delle imprese.

Accolto il modello delle *'decisioni a maggioranza'*, la discussione si era spostata sulla questione, se adottare il principio capitalistico della *'maggioranza delle quote'* o il principio cooperativistico della *'maggioranza a teste'*. Alla fine era stato adottato quest'ultimo modello. Il potere decisionale del familiare imprenditore era stato notevolmente limitato.

Il suo voto, ad esempio, non contava più del voto del figlio collaboratore. Era

un modello pienamente conforme all'idea dell'impresa democratica.

Appena entrato in vigore l'art. 230 bis cod.civ., il modello della *'maggioranza a teste'* è stato immediatamente messo in discussione.

Per meglio comprendere la natura della discussione, è utile ricordare nuovamente i due filoni interpretativi dell'art. 230 bis cod.civ. che si contendevano il campo.

Da un lato esisteva il filone interpretativo progressista che consisteva nell'irruzione delle regole della democrazia nel mondo imprenditoriale e che senz'altro si avvicinava di più alle intenzioni dell'allora legislatore. I collaboratori familiari assumevano il ruolo di imprenditore. Era la teoria secondo la quale l'impresa familiare era divenuta un'impresa collettiva, nella quale le decisioni più importanti andavano prese in comune. Il voto del capofamiglia contava quanto quello degli altri familiari. La decisione presa singolarmente poteva essere annullata su istanza del familiare pretermesso.

Dall'altro lato il filone interpretativo tradizionale che, nel ribadire che l'impresa familiare non aveva cambiato il carattere strutturale gerarchico, insisteva nella teoria dell'impresa individuale nella quale il familiare imprenditore continuava a *'dettare legge'*. Il principio delle decisioni comuni era la sua negazione ed andava pertanto sminuito e relativizzato. Il diritto dei familiari di partecipare alla gestione dell'impresa aveva mera *'rilevanza interna'* e non significava molto di più di un sollecito, rivolto dal legislatore all'imprenditore, a coinvolgere i familiari nelle decisioni. La violazione del diritto, nei casi in cui l'imprenditore prendesse decisioni senza coinvolgere i collaboratori, non aveva come conseguenza l'annullamento della decisione, ma unicamente il risarcimento del danno. In ogni caso, la decisione presa unilateralmente era valida e non perdeva effetto.

Dopo anni, nella giurisprudenza si era imposto il secondo filone interpretativo⁸⁰ sulla base di due semplici considerazioni: in primo luogo, perché non si riteneva opportuno estendere ai familiari il rischio imprenditoriale ed in secondo luogo, perché l'impresa gestita secondo i principi della democrazia, non potendo essere vitale e concorrenziale, sarebbe rimasta un'utopia.

Così, ad esempio, secondo l'interpretazione letterale dell'art. 230 bis cod.civ., la decisione in ordine alla cessazione dell'attività dell'impresa avrebbe dovuto essere adottata a maggioranza. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza⁸¹, invece, la decisione comune di cessare l'attività dell'impresa, non ha altro significato che interrompere il carattere familiare della stessa, ma mai di far

79) Una parte della dottrina è di avviso contrario. Sarebbe illogico che il familiare potesse da un lato partecipare alle decisioni concernenti gli utili e non vantasse dall'altro alcun diritto di natura reale sugli stessi.

80) Espressione massima di questo filone sono le sentenze secondo le quali l'imprenditore può in ogni momento escludere il familiare collaboratore (Cass. 7223/04, Cass. 9897/03).

81) Cfr. Cass. 8959/92.

cessare l'attività dell'impresa medesima. Contro la sua volontà, l'imprenditore titolare non può mai essere costretto a cessare la sua attività. Così, ad esempio, in caso di contrasti insuperabili, il familiare imprenditore può escludere unilateralmente il familiare collaboratore⁸², che può chiedere solo il risarcimento del danno.

Gli esempi evidenziano come l'intenzione originale del legislatore e cioè, quella dell'adozione comune delle decisioni, sia stata pressoché abbandonata. Il diritto di partecipazione alle decisioni importanti è stato degradato ad un diritto di mera rilevanza interna. La giurisprudenza ha progressivamente minimizzato ed esautorato i poteri gestori dei familiari.

Tra i diversi modelli discussi, nella stesura dell'art. 230 bis cod.civ. si è imposto quello della 'maggioranza a teste'. Anche al titolare imprenditore spetta solo un voto nelle decisioni più importanti concernenti l'impresa. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha 'reinterpretato' la volontà del legislatore nel senso che il diritto del familiare collaboratore a partecipare alle decisioni ha solo un mero valore interno, la cui violazione non porta all'annullamento della decisione presa in sua violazione, ma al semplice risarcimento del danno. I familiari collaboratori possono essere esclusi dall'impresa e non possono mai adottare, contro la volontà del familiare imprenditore, la decisione di porre termine all'attività dell'impresa.

82) Cfr. Cass. 7223/204.

5 La cessazione dell'impresa familiare

5.1 Generalità

5.2 La cessazione dell'impresa e la cessazione dell'impresa familiare

5.3 Il diritto di prelazione e il patto di famiglia ex articolo 768 bis e ss. cod.civ.

5.1. Generalità

La trattazione della tematica connessa alla fase finale dell'impresa, presuppone alcune distinzioni.

a) La prima riguarda la causa che porta alla cessazione dell'impresa familiare, che può essere conseguenza di un negozio giuridico o di una manifestazione di volontà da parte dell'imprenditore o dei familiari che vi lavorano. Tra tali cause si annoverano, ad esempio, la vendita dell'impresa o una delibera di scioglimento.
La cessazione può derivare però anche da un evento esterno, indipendente dalla volontà, quale può essere la morte.

b) Se la causa consiste in un evento esterno, dev'essere fatta un'ulteriore distinzione a seconda che esso riguardi l'imprenditore stesso o un familiare.

c) La terza distinzione da fare, è quella tra la cessazione dell'impresa e la cessazione dell'impresa familiare.
Vi sono infatti eventi o negozi giuridici che incidono sull'impresa come tale e significano la sua fine.
Vi sono però eventi e negozi giuridici che privano l'impresa del carattere familiare, ma la fanno persistere in quanto tale e non incidono sulla sua esistenza. In quest'ultimo caso l'impresa subisce solo una trasformazione, diventando ,comune' e non più 'familiare'.

5.2. La cessazione dell'impresa e la cessazione dell'impresa familiare

Come già accennato più volte, in giurisprudenza prevale l'opinione che l'impresa familiare sia un'impresa individuale. Di regola all'imprenditore appartiene l'azienda, lui solo risponde verso i creditori, mentre i familiari non compaiono all'esterno. L'impresa familiare ha solo rilevanza interna, cioè tra l'imprenditore ed i suoi familiari. Quella teoria giuridica che vorrebbe fare dell'impresa familiare un'impresa collettiva tra parti con pari diritti, è assolutamente minoritaria. Dall'opinione dottrinale maggioritaria secondo cui l'impresa familiare è un'impresa individuale, scaturiscono alcune conseguenze logiche.

1) Morte dell'imprenditore: Con la morte dell'imprenditore si estingue l'impresa. Non trova applicazione la regola del diritto societario dell'articolo 2284 cod.civ., in base alla quale l'impresa continua ad esistere, fermo restando

l'obbligo di liquidare agli eredi le quote dell'imprenditore.⁸³ L'applicazione di tale norma di diritto societario presupporrebbe infatti che l'impresa familiare fosse un'impresa collettiva.

La morte di un familiare invece non ha ripercussioni sull'impresa. Gli eredi del familiare deceduto possono far valere le loro pretese nei confronti di quest'ultima.

In generale, si può dire che gli eventi che riguardano l'imprenditore comportano in genere la cessazione dell'esistenza dell'impresa, mentre gli eventi che riguardano un familiare collaboratore non incidono sulla sua esistenza.

2) Delibera di scioglimento da parte dei familiari: Lo scioglimento dell'impresa sulla base di una decisione comune dei familiari è possibile solamente se a favore si sia pronunciato anche l'imprenditore.

In quanto titolare della stessa, contro la volontà dell'imprenditore, l'impresa non può essere sciolta ed i familiari possono soltanto sottrarle il carattere familiare, senza poterne decidere la liquidazione. Nessuno infatti può costringere l'imprenditore, a cui appartengono l'impresa ed i mezzi di produzione, a porre fine alla sua attività imprenditoriale. Una delibera dei familiari per sciogliere l'impresa contro la volontà del titolare, avrebbe come unica conseguenza la loro uscita dall'impresa, che invece continuerebbe ad esistere.

3) L'esclusione del familiare: Quando ci sono differenze insormontabili tra l'imprenditore ed il familiare collaboratore, l'imprenditore lo può escludere dall'impresa.⁸⁴

Ciò risulta apparentemente in contrasto con il diritto di partecipazione ai processi decisionali elencati nell'articolo 230 bis cod.civ. E' lecito chiedersi infatti come l'imprenditore possa unilateralmente escludere un familiare, se la disposizione del codice sancisce un principio democratico secondo il quale le decisioni importanti devono essere prese a maggioranza.

La giurisprudenza ha dato la seguente risposta: se è vero che nelle imprese collettive vengono adottate decisioni a maggioranza vincolanti nei confronti di tutti, è altrettanto vero che ciò non vale per l'impresa familiare, nella quale, l'ambito e la portata dei diritti di cogestione dei familiari sono ridotti al minimo.

Nell'ipotesi estrema, l'esclusione può avvenire anche quando l'impresa familiare sia costituita da due soli familiari, il cui apporto lavorativo è del 50%. Dall'impresa può essere escluso solo il familiare collaboratore, ma mai l'imprenditore⁸⁵.

Non essendo collettiva, all'impresa familiare non si possono applicare le regole del diritto societario. Ad esempio non può venire applicata la regola dell'articolo 2287 cod.civ., secondo cui, nelle società composte da soli due soci, l'esclusione di uno di essi può essere pronunciata solo dal Tribunale.⁸⁶

Allo stesso modo in cui il familiare non vanta alcuna pretesa reale sui diritti di partecipazione economica, egli non vanta neppure alcun diritto alla reintegra nell'impresa. L'esclusione ingiusta da quest'ultima resta valida, e può trasformarsi solo in una richiesta risarcitoria.

Il familiare infatti non gode della cd. 'tutela reale' del lavoratore ingiustamente licenziato, a cui spetta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 18 legge n° 300/70.

4) Alienazione e trasferimento dell'azienda: Mentre il familiare collaboratore non può trasferire i diritti di partecipazione (v. comma 4 dell'art. 230 bis cod. civ.: „Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi ...”), l'imprenditore può alienare o trasferire l'azienda a terzi. In questo caso, l'impresa continua ad esistere, viene meno però il carattere familiare. Dal momento che i familiari collaboratori non si trovano in un rapporto di lavoro dipendente, in caso di alienazione o trasferimento a terzi, non possono invocare la tutela dell'articolo 2112 cod.civ..

5) Il recesso del familiare: Il familiare può in ogni momento recedere dall'impresa. La volontà di recesso può essere desunta anche da comportamenti e fatti concludenti.

Nel caso in cui il familiare non si presenti più nell'impresa per un periodo prolungato, ciò può essere considerato come espressione della volontà di recesso.

83) In questo senso cfr. Cass. 7223/2004: Con la morte dell'imprenditore si estingue l'impresa. L'azienda e i mezzi di produzione entrano nell'asse ereditario. Nei confronti dell'asse i familiari possono far valere i loro diritti di collaboratori, che consistono in un credito di denaro. Non trova applicazione la regola di diritto societario dell'articolo 2284 cod.civ.. I familiari collaboratori possono essere, ma non necessariamente devono coincidere con gli eredi.

84) In questo senso Cass. 7223/2004, Cass. 9897/03 e Cass. 8959/92.

85) In questo senso Cass. 8959/92: Il caso riguardava uno stabilimento balneare gestito in modo paritetico dalla madre e dal figlio. Quando insorsero contrasti, la madre esclude il figlio dall'impresa. La Corte di Cassazione ha ritenuto l'esclusione conforme allo spirito dell'art. 230 bis cod.civ., evidenziando l'importanza dell'imprenditore rispetto al familiare collaboratore e rimarcando la differenza qualitativa tra un'impresa individuale ed un'impresa collettiva.

86) In questo senso Cass. 9897/03.

La separazione dei coniugi come tale non comporta ancora l'uscita del familiare dall'impresa⁸⁷. Sia nel caso di recesso che in quello di esclusione, è d'uopo porsi la domanda se vi sia da rispettare un termine di preavviso.

La risposta non può essere che affermativa.

Ciò in base al principio, valido in tutti i rapporti di durata, secondo il quale i medesimi possono essere sempre disdetti liberamente nel rispetto di un preavviso. La legge non stabilisce alcun termine per il preavviso. È sufficiente che esso sia congruo. Il recesso può avvenire in tronco, ove si siano verificate delle cause gravi che non consentano la continuazione anche solo provvisoria della collaborazione.

Come nel caso del trattamento di fine rapporto, la liquidazione in denaro dei diritti di partecipazione spetta sempre, indipendentemente dai motivi dell'uscita dall'impresa, essendo irrilevante la questione della loro imputabilità.

5.3. Il diritto di prelazione e il patto di famiglia ex articolo 768 bis e ss. cod.civ.

Se l'impresa viene venduta a terzi, i familiari collaboratori hanno il diritto di prelazione ai sensi del 5° comma dell'art. 230 bis cod.civ..

Il diritto di prelazione, peraltro, non sussiste solo in caso di vendita ma in qualsiasi ipotesi di trasferimento a terzi. Il termine 'trasferimento' va inteso in senso ampio e comprende tutte le forme di cambiamento di proprietà verso corrispettivo⁸⁸. Ciò vale se il trasferimento avviene con atto tra vivi.

Il diritto di prelazione è esteso alla divisione ereditaria quando cioè, l'azienda, trasferita per via ereditaria, viene divisa tra gli eredi. In questo caso, l'erede che ha collaborato nell'impresa ha un diritto di prelazione nei confronti degli altri coeredi.

Il diritto di prelazione va fatto valere secondo le modalità descritte dall'articolo 732 cod.civ. L'erede, intenzionato ad alienare la propria quota a terzi, deve informarne i familiari che hanno collaborato nell'impresa e rendere note le sue intenzioni, notificando loro l'offerta di alienazione e indicando il prezzo.

87) Cfr. Cass. 6069/84.

88) Un cambio di proprietà senza corrispettivo, come la donazione, secondo la dottrina maggioritaria non comporta un diritto di prelazione. L'imprenditore è libero di donare l'impresa. L'atto di liberalità non deve essere limitato da un diritto di prelazione.

I familiari che hanno collaborato nell'impresa non necessariamente devono essere identici agli eredi⁸⁹.

Per facilitare il cambio generazionale, la legge n° 55/2006 ha introdotto il cd. 'patto di famiglia', introducendo nel codice civile gli articoli 768 bis e ss.^{89bis} Il patto di famiglia è un'eccezione al divieto dei patti successori disposto dall'articolo 458 cod.civ.⁹⁰ e consente all'imprenditore di trasferire l'impresa familiare ad un discendente attraverso un contratto, stipulato con la forma dell'atto pubblico, nel quale sia determinata la persona che dovrà assumere l'impresa e l'importo che quest'ultima dovrà versare agli eredi legittimari ed al coniuge, i quali, al momento della stipula, devono prestare il proprio assenso. L'importo da pagare deve corrispondere alla quota di legittima e viene a questa imputata.

Al fine di snellire il passaggio dell'azienda al successore, da un lato, è stato inserito uno stretto termine di prescrizione (un anno), dall'altro, è stata disposta l'inapplicabilità dei due istituti giuridici a tutela della quota legittima, vale a dire (a) la riduzione delle porzioni e (b) la collazione ereditaria. Ciò costituisce una seconda grande eccezione - la prima consiste nell'attenuazione del divieto dei patti successori - ai principi base del diritto successorio. Il patto non può più essere intaccato in sede di successione dagli eredi necessari (o legittimari) attraverso l'instaurazione di un processo ereditario.

In caso di mancata partecipazione di un legittimario al contratto (perché, ad esempio, nato successivamente), all'apertura della successione, egli va liquidato con lo stesso importo corrisposto agli altri legittimari.

Il patto di famiglia è possibile solo a favore di un discendente, e quindi non a favore degli altri eredi.

Ad esempio, non sarebbe possibile a favore del padre dell'imprenditore, poiché in tal caso non verrebbe favorito il passaggio generazionale. Lo snellimento e la semplificazione delle procedure è stato sollecitato anche dalla Commissione Europea agli stati membri nella Raccomandazione n° 94/1069/CE.

89) La cerchia dei familiari ai sensi dell'art. 230 bis cod.civ. è molto ampia, poiché vi rientrano tutti i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. La cerchia degli eredi invece è molto più ristretta.

89 bis) Per facilitare il cambio generazionale, nei paesi anglosassoni si ricorre spesso all'istituto giuridico del "trust", derivato dal diritto romano che conosceva l'istituto giuridico della "*fiducia cum amico*".

90) Il divieto veniva aggirato con varie modalità e con molta fantasia. Una pratica molto diffusa era, ad esempio, la donazione agli eredi con riserva dell'usufrutto. Per rendere meno penetrante il divieto, la stessa dottrina aveva iniziato a distinguere tra atti giuridici '*mortis causa*' e atti giuridici '*inter vivos*' con effetti '*post mortem*'. Il divieto era limitato ai primi, ma non ai secondi.

Il patto di famiglia non è del tutto sconosciuto in Alto Adige, in quanto rievoca il trasferimento del maso chiuso con atto tra vivi. Con un'espressione un po' forzata e con le dovute cautele, pur sussistendo notevoli differenze⁹¹ tra i due istituti giuridici, il patto di famiglia potrebbe essere definito come l'estensione all'impresa familiare dell'assunzione del maso con atto tra vivi.

Il patto di famiglia esclude il diritto di prelazione dei familiari collaboratori in occasione del trasferimento dell'azienda. Se viene concluso un patto di famiglia, infatti, gli altri familiari non possono far valere il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione, secondo la dottrina prevalente, può essere fatto valere soltanto in caso di divisione ereditaria o in caso di alienazione dell'azienda a terzi estranei verso corrispettivo (esempio classico: la vendita).

Potrebbe verificarsi il caso concreto di un fratello che abbia collaborato per un'intera vita nell'impresa familiare e che questa, tramite il patto di famiglia, venga trasferita al figlio o alla figlia dell'imprenditore. Il fratello non può far valere il diritto di prelazione.

Riassumendo, si ha quindi il seguente quadro in sé coerente: qualora l'imprenditore con atto tra vivi trasferisca l'impresa a chi gli succede, gli altri familiari collaboratori non possono far valere alcun diritto di prelazione. Qualora l'azienda venga invece trasferita per via ereditaria, l'erede che ha collaborato può far valere verso gli altri coeredi, che non abbiano collaborato, il diritto di prelazione nella divisione dell'eredità.

Il fatto che il diritto di prelazione non si applichi al patto di famiglia, costituisce un'ulteriore prova del fatto che la teoria secondo cui l'impresa familiare è un'impresa collettiva, sia stata superata. Il passaggio generazionale pacifico dell'impresa conta più della tutela del familiare collaboratore.

⁹¹) Una differenza di rilievo consiste nella diversità dell'importo da erogare ai coeredi da parte del successore. Mentre nel patto di famiglia la quota dovrà corrispondere al valore di mercato, nell'assunzione del maso essa è di valore inferiore. L'art. 20 della legge provinciale sui masi chiusi n° 17/2001 contiene una formula matematica apposita, da utilizzare nella stima del prezzo di assunzione, che non corrisponde esattamente al valore di mercato.

Un'altra differenza consiste nelle azioni a difesa della quota legittima. Mentre il patto di famiglia esclude l'esperibilità dell'azione di riduzione e la collazione ereditaria, la legge sui masi chiusi non pregiudica le azioni a difesa della quota legittima (art. 31).

6 L'assicurazione sociale dei familiari

6.1 L'assicurazione sociale dei familiari collaboratori

6.2 L'assicurazione contro gli infortuni

6.3 L'assicurazione contro gli infortuni nelle imprese non agricole

6.4 L'assicurazione contro gli infortuni nelle imprese agricole

6.5 L'assicurazione contro le malattie e per la vecchiaia

6.6 L'assicurazione contro la malattia e per la vecchiaia nel commercio e nell'attività alberghiera

6.7 L'assicurazione contro la malattia e per la vecchiaia nell'artigianato

6.8 L'assicurazione contro la malattia e per la vecchiaia nel settore agricolo

6.9 La costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n° 1338/1962 ed il risarcimento del danno

6.10 La costituzione della rendita vitalizia in favore dei familiari collaboratori

6.10 La maternità

6.1. L'assicurazione sociale dei familiari collaboratori

L'assicurazione sociale dei familiari collaboratori presuppone due grandi distinzioni.

- A La prima riguarda i tre grandi settori assicurativi. Bisogna distinguere tra l'assicurazione contro gli infortuni, l'assicurazione contro le malattie e l'assicurazione pensionistica⁹².
- B) La seconda riguarda i tre grandi settori di attività in cui le imprese familiari di regola sono presenti, ossia l'artigianato, il commercio e l'agricoltura. Esse di norma vengono ricondotte, da parte degli istituti previdenziali ed assicurativi, come l'INPS, ad uno di questi tre grandi settori.

6.2. L'assicurazione contro gli infortuni

Per motivi di chiarezza si precisa che l'assicurazione in questione è quella contro gli infortuni sul lavoro. I lavoratori devono essere assicurati obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in breve INAIL⁹³. L'assicurazione contro gli infortuni⁹⁴ è disciplinata dal Testo Unico INAIL n° 1124/1965 (TU INAIL), che prevede una disciplina distinta per il settore agricolo da un lato e per quello non agricolo dall'altro.

In caso di infortunio sul lavoro, l'INAIL offre le seguenti prestazioni:

- indennità giornaliera in caso di inabilità lavorativa temporanea,
- rendita in caso di inabilità permanente (a seconda della percentuale di inabilità),
- rendita ai superstiti in caso di morte per infortunio,
- prestazioni mediche e chirurgiche,
- apparecchi e protesi (cfr. articolo 66 T.U. INAIL, modificato dalla legge 38/2000).

92) Rientrano nell'assicurazione previdenziale generale obbligatoria le pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti.

93) Se avviene al di fuori del lavoro, l'infortunio ricade nell'assicurazione sociale generale, di regola quella dell'INPS, ove l'infortunato gode di copertura assicurativa. L'INPS eroga l'indennità di malattia o, in casi estremi, un assegno d'invalidità ai sensi della legge 222/84. Se la persona invece non gode di copertura assicurativa, è sostenuta dalla cd. *«assistenza sociale»*. Quest'ultima non si ispira più al principio assicurativo, valido nell'assicurazione sociale (prestazione verso contribuzione), ma al principio di solidarietà, secondo il quale la comunità deve occuparsi degli indigenti. L'assistenza pubblica viene quindi sostenuta attraverso il fisco.

94) Ne fa parte naturalmente anche l'assicurazione contro le malattie professionali che però in questa trattazione ha un'importanza marginale. La tutela assicurativa contro le malattie professionali di regola è necessaria nell'industria pesante.

6.3. L'assicurazione contro gli infortuni nelle imprese non agricole

Per quanto concerne le imprese non agricole, cioè le imprese artigiane e commerciali (tra queste ultime rientrano anche le imprese di servizi), il concetto di assicurazione contro gli infortuni ha subito nel corso dei decenni una grande trasformazione. Originariamente, nel testo unico contro gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di assicurazione era molto limitato. Esso si restringeva infatti (a) ai lavoratori che (b) in un rapporto di lavoro dipendente (c) lavoravano con le macchine. Solo in tale ipotesi, si riteneva necessario istituire un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Essa rispecchiava il tipico rapporto di lavoro nell'industria di quei tempi.

Col passare degli anni è intervenuto un cambiamento d'opinione e si è incominciato a ritenere che un'assicurazione contro gli infortuni fosse fondamentale ogni qualvolta il lavoratore fosse esposto ad una fonte di pericolo.

Era irrilevante, quindi, che si trattasse di un lavoratore o di un impiegato o che si trattasse di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Era altresì irrilevante se la fonte di pericolo fosse riferibile ad una macchina collocata in fabbrica o ad una qualsivoglia altra causa.

Questa nuova accezione della necessità dell'assicurazione contro gli infortuni è stata ulteriormente sviluppata nella più recente legislazione, secondo la quale addirittura i collaboratori coordinati e continuativi ed i dirigenti devono essere assicurati contro gli infortuni (D. L.vo n° 38/2000).

Per quanto riguarda concretamente l'assicurazione contro gli infortuni dei familiari collaboratori di un'impresa artigiana o commerciale, il Testo Unico prevedeva in origine, all'articolo 4, n° 6, solo un obbligo assicurativo limitato, che sussisteva solo se il familiare si trovava in un rapporto di lavoro subordinato. Con la sentenza n° 476/87, la Corte Costituzionale aveva esteso tale obbligo di assicurazione anche ai familiari collaboratori ai sensi dell'articolo 230 bis cod.civ., i quali notoriamente non si trovavano in regime di subordinazione con l'impresa. Oggi è quindi non più rilevante se i familiari si trovino in un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'impresa. I familiari, che ai sensi dell'articolo 230 bis cod.civ. collaborano nell'impresa, vanno assicurati contro gli infortuni.⁹⁵

95) Cfr. Cass. 7523/90: La moglie collaborava nella macelleria del marito. Dato che non percepiva la retribuzione, che non doveva rispettare un orario di lavoro e che non era sottoposta al potere direttivo del marito, l'impresa sosteneva che non era necessario assicurarla contro gli infortuni. Seguendo la tesi della sentenza n° 476/87 Corte Cost., la Corte di Cassazione aveva ritenuto comunque sussistente l'obbligo di assicurazione. La moglie infatti era da considerare una collaboratrice ai sensi dell'articolo 230 bis cod.civ. e come tale andava assicurata.

6.4. L'assicurazione contro gli infortuni nelle imprese agricole

Per quanto concerne invece l'obbligo assicurativo contro gli infortuni in ambito agricolo, l'obbligo di assicurazione è stabilito dall'articolo 205 Testo Unico n° 1124/1965.

La novità di tale disposizione consiste nel fatto che, per la prima volta, l'obbligo di assicurazione dei lavoratori agricoli in rapporto di lavoro dipendente (lettera a) viene esteso anche al coltivatore diretto che lavora in proprio ed ai suoi più stretti familiari.

Decisivo è solo che questi svolgano abitualmente una prestazione di lavoro fisica⁹⁶, indipendentemente dalla natura, subordinata o meno, del rapporto di lavoro. La prestazione lavorativa fisica è considerata la fonte di pericolo da assicurare⁹⁷. Anche gli altri parenti che lavorano nell'azienda agricola, soggiacciono all'obbligo assicurativo contro gli infortuni⁹⁸.

6.5. L'assicurazione contro le malattie e per la vecchiaia

L'assicurazione contro le malattie e per la vecchiaia dei familiari collaboratori è distinta a seconda del settore di attività. Bisogna distinguere tra commercio, artigianato e agricoltura.

6.6. L'assicurazione contro la malattia e per la vecchiaia nel commercio e nell'attività alberghiera

Va premesso che l'attività alberghiera dal punto di vista previdenziale è stata accostata nel corso dei decenni al commercio, tenendo presente che essa, in tutte le sue forme (albergatori, affittacamere ecc.), rappresenta una specie del

96) Cfr. Cass. 2556/98: Ulteriore requisito è che il coniuge ed i figli trovino sostentamento dall'attività agricola. Nel caso concreto il figlio aveva un'altra occupazione primaria come lavoratore edile, ed aiutava nell'impresa agricola del padre solo il fine settimana. Il figlio riteneva che il requisito dell'abituale prestazione fisica fosse sufficiente, e quindi chiedeva una rendita poiché si era infortunato durante il lavoro agricolo. La Suprema Corte aveva respinto la richiesta, in quanto il figlio non aveva dimostrato di trarre sostentamento dall'attività agricola.

97) In questo senso cfr. Cass. 959/2006.

98) Cfr. Cass. 5674/87 che distingue tra coniuge e figli da un lato e gli altri congiunti che collaborano nell'azienda dall'altro. La distinzione si riallaccia all'art. 205 del Testo Unico.

genus più ampio del commercio. L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie era già stato introdotto con legge n° 1397/60. Con legge n° 616/66 è stato introdotto anche l'obbligo dell'assicurazione per la vecchiaia. In tale occasione, nell'articolo 2, l'obbligo assicurativo era stato esteso espressamente anche ai familiari ove questi collaborassero abitualmente e prevalentemente nell'impresa. Dovevano essere assicurati solo i parenti più stretti entro il secondo grado (nipoti in linea diretta, fratelli e sorelle).

I parenti collaboratori del terzo grado così come gli affini erano esclusi dall'obbligo di assicurazione. La Corte Costituzionale era dovuta intervenire nuovamente, conformando l'articolo 2 legge 616/66 all'articolo 230 bis cod.civ. ed estendendo, con la sentenza n° 170/94, l'obbligo di assicurazione a tutti i familiari indicati nella disposizione civilistica dell'art. 230 bis cod.civ.

Con questa assimilazione, attualmente devono essere assicurati tutti i familiari indicati nell'articolo 230 bis cod.civ.

La prassi quotidiana è però leggermente diversa. Per prevenire abusi⁹⁹, le disposizioni legislative sull'obbligo di assicurazione dei familiari vengono interpretate in senso restrittivo sia nelle circolari dell'INPS che nella giurisprudenza. I giudici, con l'ausilio della presunzione di gratuità del lavoro del familiare, rigettano molte delle richieste di prestazioni assicurative sulla base di rapporti di lavoro simulati. In alcuni casi estremi, non sono state riconosciute le richieste di prestazione assicurativa e di assegno di invalidità, nonostante fossero stati pagati regolarmente i contributi per il familiare¹⁰⁰.

Tutto ciò ha provocato una grande incertezza del diritto.

Da un lato, vi è l'obbligo giuridico di assicurare i familiari, dall'altro, l'INPS e la giurisprudenza rigettano spesso le richieste di prestazioni sociali avanzate dai familiari, per mancato superamento della presunzione di gratuità del lavoro.

99) È noto che spesso viene fatto abuso dell'invalidità ai sensi della legge n° 222/84. In particolare, tra parenti, vengono di buon grado simulati dei rapporti di lavoro per creare i presupposti per una invalidità INPS. Nel diritto assicurativo sociale vige infatti il principio riportato all'articolo 2116 cod.civ. secondo cui il lavoratore ha diritto alla prestazione sociale anche quando il datore di lavoro non abbia versato i relativi contributi. Nella pratica, la simulazione dei rapporti di lavoro tra parenti è frequente. La vastità di tale fenomeno risulta evidente ove si consideri che l'INPS all'inizio dell'anno 2000 aveva pendenti circa 800.000 processi in cui venivano richieste varie prestazioni assicurative sociali. Nel 2005 sono state corrisposte indennità e pensioni di invalidità per ca. 11,5 miliardi di Euro. Il valore medio delle indennità e rispettivamente delle pensioni di invalidità pagate nel 2005 è stato di 5110 Euro.

100) Cfr. Cass. 4161/1993: La nuora asseriva di aver lavorato nell'impresa del padre del marito. A riguardo rimandava ai contributi regolarmente versati, chiedendo quindi il riconoscimento di un'assegno di invalidità. Secondo i giudici, il versamento dei contributi non era di per sé indizio sufficiente a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro. Per superare la presunzione di gratuità, l'interessata avrebbe dovuto presentare anche i cedolini della busta paga.

Tale incertezza del diritto pareva aver contagiato addirittura il legislatore. Questi aveva ritenuto infatti necessario stabilire espressamente nell'articolo 1, comma 206, legge n° 662/96, che i familiari collaboratori fino al terzo grado, irrilevante se parenti o affini, dovessero essere assicurati per la vecchiaia e l'invalidità. Non aveva fatto altro che confermare nuovamente l'obbligo di assicurazione sussistente già dagli anni sessanta, sia pure estendendone la portata ai parenti ed agli affini entro il 3° grado.

6.7. L'assicurazione contro la malattia e per la vecchiaia nell'artigianato

Per l'artigianato vale lo stesso ragionamento ora fatto per il commercio. L'obbligo dell'assicurazione contro le malattie è stato introdotto con la legge n° 1533/56 ed esteso con la legge n° 463/59 all'assicurazione per la vecchiaia. Secondo l'articolo 2 di quest'ultima legge devono essere assicurati anche i familiari collaboratori.

Con la sentenza n° 485/92, la Corte Costituzionale, assimilando la legge sull'obbligo assicurativo alla disposizione codicistica dell'articolo 230 bis cod.civ., ha stabilito che tutti i familiari che collaborino nell'impresa artigiana debbano essere assicurati per la vecchiaia.

È opportuno fare un'osservazione finale che riguarda le imprese familiari artigiane o commerciali: la normativa sull'assicurazione per la vecchiaia impone al familiare di lavorare ,abitualmente e prevalentemente' nell'impresa (cfr. articolo 2 legge n° 463/59 e articolo 2 legge n° 613/66), a differenza dell'articolo 230 bis cod.civ. che ritiene sufficiente che la collaborazione sia solo ,continuativa'. Per non avere differenze interpretative insormontabili, è sufficiente equiparare la collaborazione ,abituale e prevalente' a quella ,continuativa' e considerarle sinonimi. Si può infatti ritenere che il legislatore, pur adottando concetti leggermente differenti, abbia inteso la medesima cosa.

6.8. L'assicurazione contro la malattia e per la vecchiaia nel settore agricolo

Nell'agricoltura, l'obbligo di assicurazione contro le malattie è stato introdotto già con la legge n° 1136/1954.

L'obbligo assicurativo per la vecchiaia è stato introdotto con la legge n°

1047/1957, modificata successivamente con la legge n° 9/1963 che è tuttora in vigore. Quest'ultima disciplina l'obbligo di assicurazione del coltivatore diretto¹⁰¹. Nel diritto previdenziale (articolo 2 legge 9/63) è considerato tale chi coltiva i fondi o alleva e governa il bestiame

(a) direttamente e

(b) manualmente,

(c) purché eserciti tale attività abitualmente. Abitualmente significa che egli vi si dedica in modo esclusivo o almeno prevalente. Ai sensi della legge, tale requisito è presente se egli si impegna nell'attività agricola per la maggior parte dell'anno e ne trae la maggior fonte di reddito (cfr. anche Cass. 4810/95);

(d) per tale attività sono inoltre necessarie almeno 104 giornate di mano d'opera.¹⁰² Questo è il limite minimo. Sotto tale limite minimo, il coltivatore diretto viene equiparato al 'piccolo colono', il quale a sua volta è equiparato dal diritto previdenziale al lavoratore agricolo dipendente (art. 20 legge 1047/1957).

101) In ambito agricolo esistono tre grandi gruppi professionali:

(1) i lavoratori agricoli autonomi: vi rientrano il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo;

(2) i lavoratori agricoli subordinati;

(3) i lavoratori agricoli associati o semi-autonomi, quali i mezzadri, coloni parziari, soccidari ecc. Dal punto di vista del diritto previdenziale, gli associati (3° gruppo) fanno parte degli autonomi (1° gruppo).

La legge n° 1047/57 disciplina non solo la previdenza del coltivatore diretto ma anche dell'associato.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno definito, nella sentenza n° 616/1999, la nozione di 'coltivatore diretto', precisando che il coltivatore diretto, così come viene inteso dal diritto previdenziale, non necessariamente coincide con la figura del 'piccolo imprenditore agricolo' di cui all'art. 2083 cod.civ. Quest'ultimo, essendo un imprenditore, produce necessariamente per il mercato, mentre il coltivatore diretto può produrre anche solo per il proprio consumo. L'unico limite inferiore è quello delle 104 giornate di mano d'opera all'anno.

Al riguardo, infatti, è stato efficacemente rilevato che chi presta 104 giornate di mano d'opera deve produrre giocoforza per il mercato e non per il proprio consumo. Se nella coltivazione delle patate si calcolano 30 giornate di mano d'opera per 1 ettaro, con 104 giornate di mano d'opera si produce inevitabilmente per migliaia di persone.

La realtà è che oramai vi è una molteplicità di definizioni per il 'coltivatore diretto'. Ad ogni occasione, il legislatore vara una nuova definizione. Così la nozione di 'coltivatore diretto' nel diritto previdenziale non è identica a quella usata nei contratti agrari ed il 'coltivatore diretto' dei contratti agrari, a sua volta non è identico a quello che può far valere il diritto di prelazione. L'articolo 1647 cod.civ. offre poi un'ulteriore definizione.

Tale caos concettuale ha indotto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione alla constatazione che non esiste più una definizione unitaria del coltivatore diretto.

102) Le giornate di mano d'opera vengono calcolate come segue (fonte: Patronato EPACA):

- nel caso di un maso con meno di 10 mucche da latte si calcolano 18 giornate di mano d'opera per ogni mucca;

- nella viticoltura si calcolano da 90 a 110 giornate di mano d'opera per ettaro;

- nella frutticoltura si calcolano da 80 a 110 giornate di mano d'opera per ettaro;

- nella coltivazione delle patate si calcolano 30 giornate di mano d'opera per ettaro;

- nel caso di prati coltivati si calcolano da 15 a 30 giornate di mano d'opera per ettaro.

Per quel che riguarda il limite massimo, viene considerata coltivatore diretto quell'azienda agricola in cui i componenti familiari costituiscano almeno un terzo (1/3) della necessaria forza lavoro. All'uopo sono considerati 'familiari' tutte le persone sopra i 15 anni, che siano parenti o affini del titolare dell'impresa fino al 4° grado e che collaborino in modo abituale e prevalente nella coltivazione manuale dei fondi, nell'allevamento o nel governo del bestiame.

Presupposto costitutivo è l'iscrizione negli elenchi nominativi¹⁰³ dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Per tutti i familiari segnalati attivi viene versato un contributo annuale.

Attualmente i contributi assicurativi non vengono versati distintamente per ogni familiare, ma il titolare della posizione assicurativa versa l'intera somma per tutti i familiari collaboratori.

Con la legge n° 153/1975, accanto al coltivatore diretto, è stata introdotta la nuova figura dell',imprenditore agricolo'.¹⁰⁴

La legge n° 233/1990 ha esteso l'obbligo assicurativo anche a questa figura di imprenditore ed ai suoi familiari collaboratori a partire dal luglio 1990, applicando loro il diritto previdenziale dei coltivatori diretti (art. 13 legge 233/1990).

L'imprenditore agricolo si distingue dal coltivatore diretto per il fatto di non essere più obbligato a coltivare il fondo direttamente e manualmente.

Riepilogando, il sistema pensionistico dei 'lavoratori agricoli autonomi' (legge 9/63) si estende a tre categorie professionali, vale a dire (a) i coltivatori diretti, (b) i lavoratori agricoli associati (mezzadri, coloni parziari, soccidari ecc.) e (c) gli imprenditori agricoli nonché i loro familiari collaboratori.

L'articolo 9 della legge n° 228/2001 ha infine aggiunto, alle tre di cui sopra, una quarta categoria professionale e cioè i 'soci' delle società di persone esercenti attività agricole.

103) Cfr. Corte Cost. 483/95 e Cass. 3192/01: l'iscrizione negli elenchi nominativi costituisce presupposto per la richiesta della prestazione sociale.

104) Noto col nome di 'imprenditore agricolo a titolo principale'. La figura dell'imprenditore agricolo è stata menzionata per la prima volta nella direttiva CE n° 159/1972 che considerava tale chi possiede una qualificazione professionale sufficiente, si dichiara disposto ad adottare una contabilità, impegna due terzi del suo tempo nell'agricoltura e ottiene due terzi del suo reddito dall'agricoltura, purché il reddito sia inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli.

Con decreto legislativo n° 99/2004, la categoria degli imprenditori agricoli è stata adeguata al più recente diritto UE (Direttiva n° 1257/99). Di conseguenza, oggi vengono considerati imprenditori agricoli quelle persone che dispongono di una sufficiente qualificazione professionale e che dedicano all'attività agricola, direttamente o come soci, almeno il 50% del proprio tempo e che ottengono da questa almeno il 50% del proprio reddito. Tali limiti sono ridotti al 25% se l'imprenditore agricolo lavora in un'area svantaggiata.

6.9. La costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 legge n° 1338/1962 ed il risarcimento del danno

Accade ripetutamente che i lavoratori dipendenti non assicurati si accorgano solo in età pensionabile della mancanza di anni o periodi assicurativi.

In particolare, all'interno dell'impresa familiare, è dato constatare spesso come i familiari abbiano lavorato per anni senza copertura assicurativa o come il familiare titolare dell'impresa abbia semplicemente omesso di versare i contributi previdenziali. Per concedere al lavoratore una tutela effettiva, nell'articolo 2116, 1° co. cod.civ. è stato stabilito il principio che questi possa richiedere le prestazioni sociali (indennità di malattia, maternità, invalidità, disoccupazione ecc.) anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia omesso di versare i relativi contributi. Tale principio è stato però notevolmente limitato e ristretto dalla legislazione speciale a cui l'articolo sopramenzionato si richiama espressamente. Con riguardo all'assicurazione previdenziale è stata sancita la seguente limitazione:

a) se il termine per il versamento dei contributi previdenziali non è ancora prescritto, il datore di lavoro può semplicemente versarli in ritardo con le relative sanzioni e gli interessi. Il lavoratore recupera in questo modo l'assicurazione e non subisce quindi alcun danno (articolo 40 legge 153/69). Attualmente il periodo di prescrizione è di 5 anni¹⁰⁵. Da un lato, l'ente previdenziale INPS concede al lavoratore la prestazione pensionistica, dall'altro, esige dal datore di lavoro il versamento arretrato dei contributi. L'ente previdenziale, nel complesso, ne esce alla pari.

b) Se invece il termine è già prescritto, viene meno qualsiasi tutela assicurativa. Nel settore previdenziale vige infatti la regola ferrea che i contributi caduti in prescrizione non possano più essere versati tardivamente, né tantomeno essere ricevuti dall'ente previdenziale. Il divieto di accettare i contributi caduti in prescrizione è giustificato dai motivi di matematica finanziaria.¹⁰⁶

¹⁰⁵ La legge n° 335/95 (articolo 3, commi 9 e 10) ha ridotto la prescrizione per il versamento dei contributi nuovamente a 5 anni. „Nuovamente” in quanto originariamente, il periodo di prescrizione era già stato di 5 anni (articolo 55 legge n° 1827/1935). Successivamente è stato aumentato a 10 anni (art. 41 legge n° 153/1969) ed in seguito, per un certo periodo, addirittura a 13 anni (articolo 2, comma 19 legge n° 638/83).

¹⁰⁶ Questo è il principio della cd. „irricevibilità dei contributi prescritti” (articolo 55 legge n° 1827/1935). La possibilità della „*retentio soluti*” ai sensi dell'articolo 2940 cod.civ. è vietata all'INPS. Se vengono versati contributi caduti in prescrizione, questi non possono essere trattenuti dall'Istituto di previdenza sociale. Devono essere restituiti.

La conseguenza è che, verificatasi la prescrizione, il lavoratore viene ad essere privo di tutela assicurativa. I suoi contributi non possano più essere versati e l'ente previdenziale dovrà negargli la pensione.

Per evitargli il danno provocato dal mancato versamento dei contributi, il legislatore ha creato un apposito strumento che gli consente ugualmente di ottenere una 'pensione', istituendo a suo favore la possibilità della costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 della legge n° 1338/1962.¹⁰⁷

Un esempio pratico. Succede non di rado che in rapporti di lavoro non coperti da assicurazione previdenziale, la cui importanza era stata sottovalutata, una volta scaduto il termine di prescrizione, al lavoratore rimanga solo la possibilità di costituire una rendita vitalizia. Anche se volesse, il datore di lavoro non potrebbe più versare i contributi caduti in prescrizione per recuperare i periodi assicurativi mancanti.

Qualora egli costituisca una rendita vitalizia, l'INPS calcola la cosiddetta „riserva matematica”, e cioè l'importo che dovrà essere corrisposto al lavoratore affinché gli venga erogata la rendita che sostituirà la pensione negata.¹⁰⁸

La riserva matematica può essere versata dal datore di lavoro.

Qualora il datore di lavoro si rifiuti di pagarla, essa può essere versata dal lavoratore stesso. In tal caso, al datore di lavoro, può essere chiesto il risarcimento del danno.¹⁰⁹

Per prevenire abusi, l'intero processo che ne consegue è soggetto a rigorosi limiti di prova e la costituzione della rendita è ammessa solo se vengono prodotti documenti di data certa.

¹⁰⁷ Il primo comma dell'articolo 13 legge n° 1338/1962 recita:

„Fermo restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 RDL 4 ottobre 1935 n° 1827 (oggi: art. 3, comma 9 legge n° 335/1995 = 5 anni), può chiedere all'INPS di costituire, nei casi previsti dal successivo comma quarto una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.”

¹⁰⁸ L'importo da pagare come arretrato è molto elevato per la semplice ragione che non corrisponde più ai contributi omessi e non versati, ma alla rendita che dovrà essere in futuro erogata al lavoratore in base a calcoli di probabilità di matematica assicurativa.

¹⁰⁹ Si tratta di una causa per risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 13, 5° comma della legge n° 1338/1962. L'azione giudiziale è una specificazione della comune causa per risarcimento danni ai sensi dell'articolo 2116, 2° co. cod.civ.

Di regola s'instaura un „processo triangolare”, cioè una causa in cui sono presenti tre parti, ossia il lavoratore, l'INPS e l'ex datore di lavoro. Nella sentenza, l'INPS viene condannato ad erogare al lavoratore la rendita vitalizia, mentre il datore di lavoro viene condannato a pagare la somma necessaria per la sua costituzione.

Sulla necessità o meno del litisconsorzio: cfr. Cass. 1283/84.

Un esempio può chiarire meglio quanto esposto. Nella prassi quotidiana, risulta spesso difficile controllare se 30 anni prima un rapporto di lavoro sia sussistito o meno. La sua esistenza è facile da simulare mediante testimonianze compiacenti. Per questo motivo, devono essere prodotti documenti scritti di data certa, dai quali risulti che il rapporto di lavoro a suo tempo sia sussistito effettivamente (4° e 5° comma dell'articolo 13 legge n° 1338/62). L'ente previdenziale richiede, di norma, l'esibizione del libretto di lavoro, anche se sarebbe sufficiente una busta paga dell'epoca. Un qualsiasi altro documento scritto, da cui il rapporto risulti, potrebbe comunque bastare.¹¹⁰ L'azione giudiziale tesa alla costituzione della rendita vitalizia è soggetta alla prescrizione decennale. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il termine comincia a decorrere da quando al lavoratore è stata negata la domanda di pensione dall'ente previdenziale.¹¹¹

6.10. La costituzione della rendita vitalizia in favore dei familiari collaboratori

La possibilità del riscatto dei periodi assicurativi tramite costituzione della rendita vitalizia introdotta dall'art. 13 legge n° 1338/1962 era stata originariamente prevista solo per i rapporti di lavoro subordinato. Al lavoratore in regime di dipendenza si intendeva offrire uno strumento che non lo facesse rimanere senza pensione, qualora il datore di lavoro avesse ommesso di assicurarlo o di versare i suoi contributi previdenziali.

La possibilità del 'riscatto' dei periodi assicurativi tramite costituzione della rendita vitalizia non era stata quindi ideata per i lavoratori autonomi, per i quali vigeva il 'principio dell'autoresponsabilità'.

Il lavoratore autonomo era personalmente responsabile per il versamento dei propri contributi. L'omissione del versamento dei contributi o la mancata assicurazione previdenziale era imputabile solo a lui stesso. Questo principio è

tuttora valido. Il lavoratore autonomo non può richiedere alcuna prestazione assicurativa e previdenziale in caso di mancato versamento dei relativi contributi e non può neanche richiedere la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 legge n° 1338/1962. Egli non può invocare il principio dell'automaticità delle prestazioni previsto dall'art. 2116 cod.civ.

Com'è noto, i familiari che prestano la propria attività nell'impresa non si trovano in stato di subordinazione. La collaborazione nell'impresa familiare viene considerata una sottospecie della collaborazione continuativa e coordinata di cui all'art. 409 n° 3 cod.proc.civ che, inquadrata tra i rapporti lavorativi parasubordinati, fa parte della grande categoria dei lavori autonomi.

A rigore, neppure il familiare potrebbe richiedere la costituzione di una rendita. Una lettura rigorosa dell'articolo 13 della legge n° 1338/62 porterebbe ad escludere la costituzione della rendita vitalizia proprio a quella categoria di persone ovverosia i familiari che, per motivi storici, più ne avrebbero bisogno.

Per colmare la lacuna della mancata possibilità di costituzione della rendita vitalizia in favore dei familiari collaboratori è intervenuta la Corte Costituzionale, la quale, nella sentenza n° 18/1995, ha esteso anche in loro favore la tutela dell'articolo 13 della legge n° 1338/1962.

Oramai i familiari che collaborano nell'impresa artigiana, nell'impresa commerciale o nell'albergo del genitore o del coniuge possono richiedere la costituzione di una rendita vitalizia, venendo equiparati ai lavoratori dipendenti.¹¹²

L'argomentazione della Corte Costituzionale è stata quella che la posizione dei familiari, dal punto di vista del diritto previdenziale, è assimilabile più ad un lavoratore dipendente che ad un lavoratore autonomo. Sia il lavoratore che il familiare hanno nell'imprenditore un antagonista che invece il lavoratore autonomo non ha.

Con la sentenza n° 16147/2004, la Corte di Cassazione ha confermato la possibilità della costituzione della rendita vitalizia anche in favore dei familiari col-

110) La durata del rapporto di lavoro può essere dimostrata attraverso testimonianze. In questo senso si è espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n° 568/89, secondo cui l'esistenza del rapporto di lavoro può essere provata solo tramite documenti scritti, mentre la durata del rapporto di lavoro può essere dimostrata anche oralmente. Al ricorrente non deve essere imposta una prova impossibile (*probatio diabolica*), cosa che si verificherebbe se, anche per la durata del rapporto di lavoro, fosse richiesta la prova scritta.

111) Cfr. Cass. 12517/03 e Cass. 10528/97 che hanno trattato i seguenti casi: l'ente previdenziale aveva negato al lavoratore il diritto alla pensione perché non era assicurato. Dalla comunicazione del provvedimento di rigetto della domanda di pensione scattava il termine di prescrizione per la costituzione della rendita.

112) Nella circolare n° 31/2002, l'INPS si è soffermato sui documenti che il familiare collaboratore deve produrre. Come documento scritto con data certa, che dimostri una collaborazione nell'impresa familiare, valgono l'atto costitutivo dell'impresa familiare, i documenti dell'Ufficio del lavoro ecc. Nella circolare non si è tenuto conto del fatto che la collaborazione nell'impresa familiare può avvenire anche solo di fatto. Per aversi un'impresa familiare non c'è bisogno di un atto costitutivo scritto. Può succedere quindi che nessun documento scritto dimostri la collaborazione, a differenza del rapporto di lavoro dipendente per il quale esistono documenti scritti, come il libretto di lavoro, l'iscrizione nel libro matricola, le buste paga ecc. Concludendo, al familiare può riuscire molto difficile fare fronte alla rigidità della prova.

lavoranti nell'impresa agricola¹¹³. Tali sentenze hanno colmato un importante vuoto, in quanto - come già esposto - proprio i familiari spesso erano privi di assicurazione pensionistica.

Se la giurisprudenza non avesse esteso anche a loro la possibilità offerta dall'art. 13 legge n° 1338/62, per non restare privi di pensione, avrebbero dovuto instaurare una comune azione di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116, 2° co. cod. civ. nei confronti del titolare dell'impresa familiare.

Un familiare che per anni abbia lavorato in un'impresa familiare senza copertura assicurativa può invitare l'imprenditore - se il termine di prescrizione per il versamento dei contributi è già scaduto - a costituire una rendita vitalizia ai sensi dell'articolo 13 legge n°1338/62.

Se l'imprenditore non dovesse dar seguito a tale invito, il familiare può costituirsi di persona e farsi restituire l'importo (cd. „riserva matematica“) versato all'INPS, chiedendo all'imprenditore il risarcimento del danno.

A tutela dell'ente previdenziale, il processo è però soggetto a rigorosi limiti di prova.

6.11. La maternità

L'indennità di maternità per gli autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) introdotta con legge n° 546/87, può essere richiesta anche dalla moglie collaboratrice. Essa ammonta all'80% della retribuzione di un lavoratore e viene erogata per i 2 mesi antecedenti e per i 3 mesi successivi al parto.

A dire il vero, l'indennità dovrebbe poter essere richiesta - ai sensi del più volte citato principio dell'art. 2116 cod.civ. - anche qualora i contributi non fossero stati versati.

¹¹³) Le seguenti circolari dell'INPS si occupano della materia in esame: circolare n° 32/2002, n° 112/2003, n° 36/2003 e n° 10/2004.

7 L'impresa familiare nel settore agricolo

7.1 L'impresa familiare coltivatrice ai sensi dell'art. 48 legge 203/82

7.2 L'impresa familiare e il maso chiuso

7.3 Il maso chiuso e l'impresa familiare ordinaria ex art. 230 bis cod.civ.

7.4 Il maso chiuso e l'impresa familiare coltivatrice ex art. 48 legge n° 203/1982

7.5 Disposizioni particolari sulla collaborazione dei familiari nell'ambito agricolo e sul lavoro casalingo nel maso chiuso

7.1. L'impresa familiare coltivatrice ai sensi dell'art. 48 legge 203/82

L'impresa familiare ex articolo 230 bis cod.civ. era stata preceduta dalla comunità familiare tacita, che era strutturata secondo il principio gerarchico. L'emanazione delle disposizioni sulla nuova impresa familiare ha dato luogo a due diversi approcci interpretativi.

La prima interpretazione, progressista, ha rimarcato l'equiparazione democratica dei familiari rispetto al capofamiglia. L'impresa era divenuta un'impresa collettiva con più coimprenditori al posto di uno solo.

La seconda interpretazione, conservatrice, insisteva invece sul principio gerarchico. L'impresa rimaneva un'impresa individuale con un solo imprenditore.

Come più volte esposto, la giurisprudenza, dopo qualche oscillazione iniziale, si è costantemente espressa per la seconda interpretazione. Essa considera l'impresa familiare ordinaria ex art. 230 bis cod.civ. un'impresa individuale, circoscrivendo notevolmente i diritti di co-gestione del familiare collaboratore.

La prima interpretazione era stata adottata invece da un legislatore che, ancora fortemente pervaso dallo spirito democratico della riforma del diritto di famiglia, nell'anno 1982, aveva promulgato la legge n° 203 sui contratti agricoli.

La legge, nell'articolo 48, disciplina l'impresa familiare coltivatrice.¹¹⁴

La disposizione è sempre stata interpretata da parte dei giudici delle Sezioni agrarie nel senso che l'impresa familiare coltivatrice è assimilabile all'impresa collettiva, la quale segue in tutto e per tutto le regole della società semplice.¹¹⁵

¹¹⁴) L'art. 48 legge n° 203/1982 recita: „ (Impresa familiare coltivatrice)

Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia agricola, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo, purché già svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo principale.“

¹¹⁵) Cfr. ex multis Cass. 1099/06: “... l'impresa si configura come organismo collettivo, formato dai familiari e finalizzato all'esercizio in comune dell'impresa agricola, da ricondursi all'impresa collettiva ed equiparabile alla forma più elementare di essa, la società semplice, la cui disciplina è del resto significativamente riprodotta, sia pure in parte, nel testo dell'art. 48 della citata legge n° 203/1982.”

Idem: Cass. 3626/96, Cass. 9693/95, Cass. 8598/01 e Cass. 8218/02.

Riguardo alla questione della responsabilità, l'articolo 48 adotta in effetti il principio della responsabilità solidale previsto per la società semplice dall'art. 2267 cod.civ. Non vi è alcun dubbio quindi che il familiare dell'impresa coltivatrice venga considerato co-imprenditore.

Sebbene le caratteristiche comuni ai due tipi di impresa familiare, quella ordinaria disciplinata dall'art. 230-bis cod.civ. e quella agricola disciplinata dall'art. 48 cit., vengano spesso sottolineate¹¹⁶, i due istituti giuridici, presentando una differenza strutturale di fondo, non hanno in realtà granché in comune. L'impresa familiare ordinaria è un'impresa individuale, mentre quella coltivatrice è un'impresa collettiva. Di conseguenza, anche la posizione del singolo familiare collaboratore è differente.

Nell'impresa familiare ordinaria, che ha solo rilevanza interna, il familiare collaboratore non compare all'esterno, così come non risponde per l'impresa e non ne ha la rappresentanza. Nell'impresa familiare coltivatrice invece, accade proprio il contrario. Il familiare collaboratore risponde in solido con gli altri familiari, la rappresenta verso i terzi e ne ha l'amministrazione disgiunta¹¹⁷.

Appresso solo alcune delle differenze che sono apparse in giurisprudenza:

- 1) il socio dell'impresa familiare coltivatrice ha la rappresentanza verso terzi e compare da solo in giudizio. Non è necessario chiamare in causa gli altri familiari, poiché non sussiste il litisconsorzio.¹¹⁸ Il socio dell'impresa familiare ordinaria, invece, non ha la rappresentanza verso terzi e non può stare in giudizio.
- 2) Il contratto agricolo non dev'essere disdetto nei confronti di tutti i soci dell'impresa familiare agricola, essendo sufficiente la disdetta nei confronti di uno solo di loro.¹¹⁹ Nell'impresa familiare civilistica, la disdetta di un qualsivoglia contratto può avvenire solo nei confronti dell'imprenditore stesso, perché i familiari non compaiono nei rapporti esterni.
- 3) Diritto di prelazione: l'offerta con l'indicazione del prezzo del campo coltivato deve essere rivolta ad un solo familiare e non a tutti. Dal momento che

ogni singolo familiare ha la piena capacità negoziale e di rappresentanza, è sufficiente che la cd. *„denuntiatio”* sia rivolta ad uno solo.

L'impresa familiare coltivatrice ex art. 48 legge n° 203/1982 è un'impresa collettiva, l'impresa familiare ordinaria ex art. 230 bis cod.civ. è un'impresa individuale. La struttura dei due tipi di impresa è diversa, tanto da renderle incompatibili. L'impresa familiare coltivatrice segue la disciplina della società semplice.

7.2. L'impresa familiare e il maso chiuso

Giusta l'articolo 38 della vigente legge sui masi chiusi n° 17/2001, il maso chiuso viene considerato come bene personale di cui all'articolo 179 cod.civ.

La questione che si pone è se il bene personale del maso chiuso sia compatibile o meno con le disposizioni sull'impresa familiare.

Si può premettere sin d'ora che il maso chiuso è strutturalmente compatibile con la disciplina generale dell'articolo 230 bis cod.civ. sull'impresa familiare ordinaria, ma non con quella settoriale dell'impresa familiare coltivatrice dell'art. 48 legge n° 203/1982.

7.3. Il maso chiuso e l'impresa familiare ordinaria ex art. 230 bis cod.civ.

La disposizione dell'art. 38 della legge sui masi chiusi e la disposizione dell'art. 230 bis cod.civ. si trovano su due livelli differenti, poiché disciplinano ambiti diversi.

La disposizione dell'art. 38 si riferisce alla questione della proprietà. Alla domanda a chi appartenga il maso chiuso, si risponde che, quale bene personale, è di proprietà dell'agricoltore ed è escluso da ogni forma di comunione dei beni e di comproprietà col coniuge.

La seconda disposizione, quella dell'articolo 230 bis cod.civ., mira a tutelare i diritti del familiare collaboratore.

I diritti di partecipazione amministrativa ed economica del familiare collaboratore non escludono l'esclusività della proprietà sul maso chiuso.¹²⁰

120) Contra: Corte App. Trento 30.5.87.

116) Cfr. Cass. 1668/98: Sia nell'impresa familiare civilistica che in quella agricola il recesso è libero.
Cfr. Cass. 3626/96: In entrambi i tipi di impresa familiare il parente familiare non necessariamente deve mangiare allo stesso tavolo e abitare sotto lo stesso tetto per poter rivendicare i suoi diritti. Basta la continua collaborazione.
Cfr. Cass. 4047/95: I gradi di parentela rilevanti sono identici in entrambi i tipi di impresa familiare.

117) Cfr. ex multis Cass. 8218/02: *“Nei confronti della famiglia agricola sono applicabili ... le disposizioni degli articoli 2266 e 2257 codice civile in materia di società semplice ...”*

118) In questo senso cfr. Cass. 3626/96 e Cass. 9693/95.

119) Cfr. Cass. 8218/02.

Il familiare partecipa a determinate decisioni, partecipa agli utili e incrementi che gli vanno liquidati in denaro, mentre il maso rimane di proprietà esclusiva dell'agricoltore. L'articolo 230 bis cod.civ. sull'impresa familiare di tipo comune può venire senz'altro armonizzato con le disposizioni sul maso chiuso, poiché sia l'una che l'altro presentano come struttura di base quella dell'impresa individuale.

L'articolo 38 della legge sui masi chiusi e l'articolo 230 bis cod.civ. si integrano a vicenda. Il primo finisce lì dove incomincia il secondo: la legge sui masi chiusi non si occupa dei diritti di partecipazione del familiare, così come la disposizione del codice civile non si occupa delle questioni relative al diritto di proprietà.

In altre parole, i diritti di cogestione dell'articolo 230 bis cod.civ. possono essere estesi anche al maso chiuso. I familiari hanno diritto ad essere interpellati nelle decisioni riguardanti la gestione straordinaria, le linee guida di produzione e l'utilizzo degli utili ed incrementi del maso chiuso. Non vi è alcuna ragione per escludere il familiare da queste decisioni.

Il diritto alla partecipazione dei processi decisionali ha solo rilevanza interna e non vale più di un invito legislativo rivolto all'imprenditore proprietario del maso a coinvolgere i familiari nelle decisioni.

Si segnala infine ancora il 3° comma dell'articolo 38 della vigente legge sui masi chiusi L.P. n° 17/2001 che recita:

“Qualora il maso chiuso sia gestito come impresa familiare, si applicano le norme contenute nel codice civile, fermi restando i principi contenuti nella regolamentazione dei masi chiusi.”

Con tale disposizione il legislatore provinciale, nel conflitto potenziale tra le disposizioni sull'impresa familiare e le disposizioni sul maso chiuso, sembra avere dato precedenza a queste ultime.

La disposizione è superflua, poiché – giova ripeterlo – la legislazione sui masi chiusi e quella del codice civile operano su piani diversi, non intersecandosi mai. La norma è peraltro anche innocua, non contenendo alcuna prescrizione diretta. È piuttosto una norma obiettivo, che non incide direttamente sui rapporti giuridici.

Ciononostante, va tenuto presente che, dal punto di vista del diritto costituzionale, la valutazione fatta dal legislatore provinciale può fondatamente essere messa in dubbio, poiché la disposizione dell'articolo 230 bis cod.civ. tutela valori costituzionali fondamentali almeno quanto quelli che sono alla base del maso chiuso.

Principi fondamentali come la pari dignità del lavoro della donna rispetto a quello dell'uomo, la pari dignità del lavoro dei familiari ed il diritto al riconoscimento della prestazione lavorativa anche all'interno della famiglia devono essere collocati, infatti, in cima alla gerarchia dei valori costituzionali. Tali valori non sono meno degni di tutela di quelli posti alla base della disciplina del maso chiuso, che sono principalmente di natura economica.

La disciplina del maso chiuso e dell'impresa familiare ordinaria ex art. 230 bis cod.civ. sono tra di loro compatibili.

L'articolo 38 della legge sui masi chiusi e l'articolo 230 bis cod.civ. operano su piani diversi e si integrano a vicenda.

Entrambi poggiano sulla struttura individuale dell'impresa familiare appartenente al capofamiglia. I diritti di partecipazione indicati nell'articolo 230 bis cod.civ. possono essere fatti valere anche dai familiari collaboratori nel maso chiuso.

7.4. Il maso chiuso e l'impresa familiare coltivatrice ex art. 48 legge n° 203/1982

Il maso chiuso quale impresa appartenente all'agricoltore, unico responsabile, non è invece compatibile con la disciplina dell'impresa coltivatrice di cui all'articolo 48 legge n° 203/82.

Il diritto di decisione, la responsabilità e la rappresentanza verso l'esterno, secondo la nostra concezione del diritto, si trovano tradizionalmente solo in mano al proprietario del maso.

Non sono compatibili con questi principi quelli dell'articolo 48, secondo i quali l'agricoltore si trova sullo stesso piano degli altri familiari collaboratori, essendo solo uno tra più coimprenditori. L'impresa familiare coltivatrice infatti è soggetta alla disciplina della società semplice.

Non vi è armonia tra i due istituti giuridici. L'impresa familiare ordinaria e il maso chiuso sono imprese individuali, mentre l'impresa familiare coltivatrice è un'impresa collettiva. Si tratta di un *tertium genus* che non può essere considerato come sottospecie dell'impresa familiare ordinaria disciplinata dall'art. 230-bis cod. civ. Considerata la differenza strutturale, tra l'impresa familiare ordinaria e quella coltivatrice non esiste un rapporto di specialità.

È necessario porsi quindi la domanda sul valore dell'impresa familiare coltivatrice. Ha un valore generale, estensibile oltre l'ambito dell'art. 48, o è applicabile solo all'interno dello stesso?

L'unica risposta possibile è che all'impresa familiare coltivatrice dell'articolo 48

possa essere accordato solo un ambito applicativo molto ristretto e comunque limitato all'interno della materia disciplinata dalla legge n° 203/1982. Essa disciplina i contratti agrari e le controversie giudiziarie vengono decise da un'apposita sezione del tribunale (sezione agraria) con le regole del processo del lavoro.

Entro tale limitatissimo ambito sostanziale e processuale vigono alcune regole particolari create sullo sfondo dell'impresa familiare coltivatrice quale impresa collettiva. Esempio: in quanto impresa collettiva, la giurisprudenza sopra citata ammette la *'denuntiatio'* rivolta ad un solo familiare e solo nell'ambito della disciplina della legge n° 203/82 ogni collaboratore familiare ha la rappresentanza verso terzi dell'impresa.

Nel settore agricolo, il legislatore, come già si è avuto modo di constatare nella sentenza n° 616/99 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha creato nel corso dei decenni sempre nuove definizioni.

Il *'contadino'*, che di per sé esprime solo un termine sociologico, è stato oggetto di sempre nuove definizioni ed elaborazioni giuridiche, sia nell'ambito del diritto nazionale che in quello europeo.¹²¹

Non esistendo più una definizione unitaria, ogni definizione vale solo nell'ambito della rispettiva legge. Così come le varie definizioni del coltivatore diretto valgono solo nell'ambito di applicazione della rispettiva legge, anche la definizione dell'impresa familiare coltivatrice non va oltre l'ambito della legge n° 203/1982 sui contratti agricoli.

Concludendo, quando si parla di impresa familiare bisogna sempre fare riferimento all'articolo 230 bis cod.civ., poiché solamente la definizione codicistica della *'impresa familiare'*, contenendo una disciplina generale e sancendo principi generali, possiede una naturale *'vis expansiva'*.

Il maso chiuso non è l'incarnazione dell'impresa familiare coltivatrice ex art. 48 legge 203/1982, dal momento che i due istituti giuridici sono strutturalmente diversi ed incompatibili tra di loro.

Il primo è basato sul principio dell'impresa individuale, la seconda su quello dell'impresa collettiva.

L'impresa familiare coltivatrice ha quindi solo un'importanza marginale.

121) L'articolo 1647 cod.civ. contiene una prima definizione del *'coltivatore diretto'*; l'articolo 6 della legge n° 203/82 contiene un'ulteriore definizione; l'articolo 205 T.U. INAIL un'altra ancora e, nella legge sulle pensioni n° 9/63, si fa riferimento ad un tipo di *'coltivatore diretto'* ancora diverso. La nozione di *'coltivatore diretto'* si differenzia da quella di *'imprenditore agricolo'* ex art. 2135 cod.civ., la quale a sua volta differisce dalla nozione di *'imprenditore agricolo a titolo principale'* prevista dalla legge n° 153/75. A ciò si aggiungono ancora le varie definizioni del diritto europeo. Ogni legge con agevolazioni fiscali o contributive contiene una propria, apposita definizione di *'coltivatore diretto'* o *'agricoltore'*.

7.5. Disposizioni particolari sulla collaborazione dei familiari nell'ambito agricolo e sul lavoro casalingo nel maso chiuso

Con riferimento alla collaborazione dei familiari nelle imprese agricole sono state emanate alcune disposizioni di legge particolari.

- a) Una di queste si trova nell'articolo 74 D.L.vo n° 276/03 (cd. *'legge Biagi'*)¹²², in base al quale la collaborazione in ambito agricolo, ancorché ricorrente e di breve periodo, svolta da parenti sino al terzo grado per solidarietà familiare, non integra un rapporto di lavoro. La disposizione potrebbe dare adito alla tesi che la collaborazione continuativa, nel settore agricolo, non sia sufficiente per poter invocare la tutela minima dell'art. 230 bis cod.civ.
- b) Una seconda disposizione particolare è contenuta nell'articolo 14, 1° comma, lettera d) della legge provinciale sui masi chiusi n° 17/2001¹²³, secondo la quale nell'assunzione del maso dev'essere data preferenza al coniuge che abbia collaborato per cinque anni alla sua conduzione. La norma dispone espressamente che nella collaborazione vada ricompreso anche il lavoro casalingo. Anche questa disposizione potrebbe dare adito alla tesi che, contrariamente agli altri settori economici per i quali vale il principio secondo il quale il lavoro casalingo costituisce adempimento dei doveri coniugali non remunerato, nell'ambito del maso chiuso valga una regola diversa, in base

122) L'art. 74 recita:

"(Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro)

Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte dai parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo gratuito, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori."

123) L'articolo 14 della legge sui masi chiusi recita:

"In caso di successione legittima, in mancanza di un accordo tra coloro che secondo il codice civile sono chiamati a succedere, l'assuntore o l'assuntrice del maso chiuso è determinato/a dall'autorità giudiziaria in base al seguente ordine di preferenza:

(omissis)

d) i discendenti o le discendenti che crescono o sono cresciuti/e nel maso, compresi i figli adottivi o le figlie adottive e coloro che subentrano per rappresentazione, sono preferiti/e al coniuge superstite; quest'ultimo o quest'ultima però è preferito/a a tutti gli altri parenti, se dall'ultima assunzione del maso sono passati cinque anni o se da almeno cinque anni ha collaborato alla conduzione del maso, considerando il lavoro domestico svolto nel maso quale collaborazione alla sua conduzione."

alla quale già il mero lavoro casalingo dia diritto alla partecipazione agli utili ed incrementi.

Le due norme tuttavia non intaccano i tratti caratteristici ed essenziali dell'art. 230-bis cod. civ., la cui interpretazione non va modificata.

Si osserva che, per quanto riguarda l'articolo 74 della legge Biagi, ai familiari è sempre stato concesso di collaborare nel periodo di raccolta, senza che ciò costituisse un rapporto di lavoro e neppure una collaborazione ai sensi dell'art. 230 bis cod.civ., dovendo quest'ultima essere continuativa e non solo sporadica o limitata a brevi periodi dell'anno.¹²⁴

Lo stesso può dirsi del lavoro casalingo nel maso chiuso.

L'articolo 14 della legge sui masi chiusi va interpretato in senso restrittivo poiché di natura eccezionale, in quanto concepito per i casi di assunzione del maso.

Il principio secondo il quale il mero lavoro casalingo va ricompreso nei doveri coniugali non remunerati di cui agli articoli 143 e 147 cod.civ., statuito dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n° 89/1995, vale in tutti i settori dell'economia, indipendentemente dal fatto che si tratti di imprese artigiane, turistiche o agricole. Nulla giustificerebbe un abbandono del principio a vantaggio di una diversa interpretazione, retta peraltro da una semplice legge provinciale, secondo la quale nell'ambito dei masi chiusi già il mero lavoro casalingo darebbe diritto alla partecipazione agli utili ed incrementi.¹²⁵

L'unica eccezione è costituita dai casi in cui una precisa divisione dei compiti abbia consentito al marito di dedicarsi esclusivamente alla sua impresa, esonerandolo del tutto dagli obblighi familiari. In questi casi, il lavoro in casa della moglie ha contribuito indirettamente all'aumento della produttività dell'impresa.

Va ricordato infine che le due disposizioni legislative, senz'altro frutto di ideologie opposte, si riferiscono entrambi al lavoro prestato nel settore agricolo. Esse, però non possono essere interpretate in maniera antitetica tra di loro. Se da un lato l'art. 74 espelle la collaborazione del familiare dall'ambito dei rapporti giuridici tutelati per relegarla nell'ambito degli adempimenti di solidarietà, dall'altro lato l'art. 14 non può elevare il mero lavoro casalingo, sempre ritenuto adempimento dei doveri di solidarietà non remunerati, al rango di un rapporto lavorativo giuridicamente tutelato attraverso la partecipazione agli utili.

Concludendo, agli articoli 74 D.L.vo 276/03 e 14 legge provinciale n° 17/2001 va riconosciuto un raggio d'azione molto limitato, non potendosi da essi desumere principi di portata più ampia.

Le disposizioni particolari dell'articolo 74 D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 14 lettera d) della legge sui masi chiusi n° 17/2001 hanno un ambito di applicazione molto limitato e non incidono, apportandovi alcuna deroga, sulla disciplina dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod.civ.

124) In merito, si rimanda nuovamente alla sentenza n° 314/06 del Tribunale di Bolzano pronunciata sulla pretesa della moglie contadina, che chiedeva i diritti di partecipazione agli utili dell'impresa agricola. Durante il periodo di raccolta, la moglie aveva provveduto ai lavoratori stagionali, preparando loro da mangiare ed ospitandoli. Durante il resto dell'anno, la sua collaborazione al lavoro agricolo era stata solo sporadica. Il giudice aveva rigettato la richiesta sulla base del rilievo che non era dato il requisito della 'continuità' della collaborazione. In senso conforme si è pronunciata anche la successiva sentenza n° 84/2007 del Tribunale di Bolzano, secondo la quale la collaborazione prestata durante il periodo limitato della raccolta, non integrando il requisito della prestazione lavorativa continuativa, non attribuisce il diritto di partecipare agli utili del maso chiuso. La collaborazione nella raccolta va considerata come adempimento del dovere morale di solidarietà che incombe sui familiari.

125) Non vi è alcun motivo sostanziale per creare una disciplina particolare per il maso chiuso. Il lavoro casalingo in quest'ultimo non si differenzia dal lavoro casalingo in genere. Si pensi a due aziende agricole di dimensioni simili, che per ipotesi si trovino nella stessa località e coltivino lo stesso tipo di prodotti. Il paradosso sarebbe costituito dal fatto che, nella prima, un maso chiuso, basterebbe il solo lavoro casalingo per divenire partecipi agli utili d'impresa, mentre nella seconda, il lavoro in casa verrebbe semplicemente considerato un adempimento dei doveri coniugali.

8

Il processo sull'impresa familiare

8.1 Particolarità

8.2 Le singole fasi del processo

8.3 La conciliazione

8.4 La prova documentale

8.5 La consulenza tecnica d'ufficio

8.6 La prescrizione

8.7 Differenza tra impresa familiare fondata su atto scritto e impresa familiare fondata tacitamente

8.1. Particolarità

Sotto il profilo processuale, la collaborazione nell'impresa familiare è considerata una sottospecie della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n° 3 cod.proc.civ.¹²⁶

Il processo segue pertanto le regole del processo del lavoro.

Il processo è caratterizzato da grande emozionalità e conflittualità, perché in esso, di regola, si rivive la storia di un'impresa familiare, sottoposta ad una cesura a causa della rottura delle relazioni familiari. Nella maggior parte dei casi, infatti, la cessazione della collaborazione e la pretesa di liquidazione in denaro dei diritti economici hanno una radice familiare e non imprenditoriale. Nelle ipotesi standard, l'uscita del familiare dall'impresa trae origine dal conflitto generazionale tra padre e figlio o dal conflitto coniugale tra marito e moglie. Il conflitto, quando inizia il processo, spesso non è stato ancora elaborato e/o riprende spesso nuovo vigore.

Il processo è anche complesso e lungo, perché si è costretti a ricostruire l'intera storia dell'impresa, a volte di durata anche pluridecennale, che a sua volta è inscindibilmente connessa con la storia della famiglia. La difficoltà del processo è, di regola, aggravata dalla necessità di escussione di testimoni in relazione a fatti storici accaduti molti anni prima. Le testimonianze hanno un contenuto di verità relativo perché riferiscono ricordi sbiaditi su fatti accaduti molto tempo prima. I testimoni spesso sono anche legati emotivamente alle parti in causa. Da ultimo, la difficoltà del processo è ulteriormente aggravata dalla necessità di assunzione di consulenze tecniche complesse, alle quali è demandato il compito di monetizzare i diritti economici di partecipazione.

Non va sottaciuto che il processo è anche caratterizzato da un alto tasso di discrezionalità, non lontano dall'arbitrio, dal momento che la quantificazione della quantità e qualità dell'apporto lavorativo prestato dal familiare nel corso di molti anni è molto soggettiva.

Un esempio: spesso non esiste una data certa in ordine all'inizio della collaborazione. La data di inizio, mentre nei rapporti lavorativi subordinati è certificata dall'iscrizione nel libro matricola o dalla comunicazione dell'assunzione alle autorità amministrative (ufficio del lavoro, enti previdenziali e assicurativi ecc.), nella collaborazione del familiare è caratterizzata da molta incertezza, ulteriormente accentuata se essa era iniziata tacitamente attraverso fatti concludenti. Non è raro il caso in cui le affermazioni delle parti circa la data d'inizio, di fronte ad una

¹²⁶) Sul punto la giurisprudenza è pacifica: cfr. Cass. 5875/97, Cass. 13390/92, Cass. 5973/91, Cass. 158/90 e Cass. 2880/89.

collaborazione cominciata molto tempo prima, differiscano di anni. Il giudice è costretto allora a risalire, attraverso indizi e testimoni – tra l'altro, spesso i testi importanti nel frattempo sono deceduti - alla possibile data d'inizio.

Un altro esempio: non è neppure facile stabilire l'apporto quantitativo della collaborazione. Le ore di lavoro prestate, mentre nel rapporto subordinato sono annotate sul libro presenze o nelle buste paga o certificate dai cartellini marcatempo, nella collaborazione familiare non hanno alcun riferimento oggettivo, con la conseguenza che le parti, nel valutare l'aspetto quantitativo, assumono posizioni molto differenti. La collaborazione prestata molti anni prima era stata a tempo pieno o a tempo parziale?

La discrezionalità è massima, quando occorre dare un giudizio sulla 'qualità' dell'apporto lavorativo dato dal familiare molti anni prima. Era limitata a mansioni esecutive del tipo servizi di segreteria o era più ampia, coinvolgendo anche mansioni di più elevata responsabilità?

Considerata la notevole incertezza, ogni strategia processuale ragionata e seria deve esser finalizzata al contenimento del conflitto.

8.2. Le singole fasi del processo

Schematizzando, il processo ex art. 230 bis cod.civ., come ogni altro processo, può essere suddiviso in due fasi. La prima ha come oggetto 'l'an debeatur', vale a dire l'accertamento del titolo affermato. La seconda il 'quantum debeatur', vale a dire la quantificazione della pretesa.

a) La prima fase può essere suddivisa a sua volta in due sottofasi:

1) Preliminarmente occorre inquadrare il lavoro prestato dal familiare. Occorre accertare la natura dell'apporto lavorativo, riconducendolo ad uno degli schemi legali astrattamente possibili.

Occorre valutare, ad esempio, se il lavoro prestato sia effettivamente inquadrabile come collaborazione ai sensi dell'art. 230 bis CC e non piuttosto come lavoro subordinato o addirittura come cogestione imprenditoriale. Avendo la collaborazione familiare carattere sussidiario, occorre accertare preliminarmente se sussista effettivamente il titolo dedotto in giudizio. L'accertamento preliminare può anche mancare nell'ipotesi in cui tra le parti sia incontestata e pacifica l'esistenza del titolo residuale dell'art. 230 bis cod.civ.

2) Chiarita la questione dell'inquadramento, occorre accertare la 'quantità e qualità' del lavoro prestato dal familiare. Questa prima fase processuale è dominata da due mezzi probatori, la prova documentale (si producono, se esistente, l'atto costitutivo dell'impresa o della società, il contratto di lavoro, le dichiarazioni dei redditi, i contratti di mutuo ecc.) e la prova testimoniale. A questi due mezzi si

aggiunge l'interrogatorio libero, che di fatto, nella prassi quotidiana, può ritenersi il mezzo probatorio più importante.¹²⁷ Se non dovesse risultare provata la collaborazione, il processo termina già con la prima fase.

b) Se invece la collaborazione dovesse risultare provata, si passa alla seconda fase, introdotta di regola da un'ordinanza che dispone l'assunzione della consulenza tecnica d'ufficio, volta a tradurre in termini monetari la collaborazione. La consulenza è preceduta dalla 'percentualizzazione' del lavoro prestato dal familiare. Indicare, possibilmente in termini percentuali, la quantità e qualità dell'apporto lavorativo dato dal familiare all'impresa, è compito del giudice, senza il quale il consulente tecnico d'ufficio non sarebbe in grado di adempiere alla funzione che è chiamato a svolgere. Tradurre le testimonianze in termini matematici è il compito principale e fondamentale del giudice e non può essere delegato ad altri. È una valutazione soggettiva e discrezionale, ma necessaria. Come già detto, la discrezionalità è aumentata dal fatto che il giudizio è basato spesso su testimonianze qualitativamente 'scarse'.¹²⁸

127) L'interrogatorio libero si distingue dall'interrogatorio formale. Questo ha la funzione di indurre l'interrogato a fare una confessione che ha un alto valore probatorio e che costituisce una prova legale vincolante per il giudice, sottraendola al suo libero apprezzamento. E' però un mezzo probatorio privo di valore pratico reale, perché sono rarissimi i casi in cui una parte renda una confessione nel processo. Nella procedura civile originaria, l'interrogatorio libero non svolgeva invece alcuna funzione probatoria. Il suo obiettivo era quello di consentire alla parte di chiarire i fatti della causa e di dare spiegazioni al giudice. Nell'interrogatorio libero infatti, la parte non rende alcuna confessione, ma ammette semplicemente i fatti. La differenza tra confessione e ammissione è che quest'ultima, a differenza della prima, ha un valore probatorio inferiore, perché è soggetta al libero apprezzamento del giudice. L'interrogatorio libero ha però un grande vantaggio pratico: a differenza dall'interrogatorio formale nel quale le domande sono preventivamente formulate, consente al giudice di stabilire un contatto spontaneo con la persona e di porre liberamente le domande. L'interrogatorio libero risponde al meglio ai principi dell'oralità e dell'immediatezza cui è ispirato il processo del lavoro. Purtroppo la prassi quotidiana nelle aule dei tribunali si allontana progressivamente da questi principi. Non va sottovalutato che i difensori evitano volentieri il contatto diretto del cliente con il giudice, perché da questo possono nascere sorprese che sottraggono il processo al loro controllo. Il giudice, prendendosi il tempo necessario e ponendo le domande giuste, attraverso l'interrogatorio libero è in grado non solo di avvicinarsi molto alla verità materiale, anche se rappresentata unilateralmente dalla parte, ma di risparmiarsi l'assunzione di ulteriori prove orali. Ne guadagna il processo sia sotto il profilo temporale, che sotto il profilo qualitativo, poiché il contatto immediato e orale tra il giudice e la parte ha il pregio di avvicinare la verità processuale alla verità materiale.

128) Anche se i testi giuridici quasi mai ne fanno cenno, esiste a priori una differenza qualitativa notevole tra una testimonianza che si riferisce a fatti precisi e puntuali, accaduti recentemente ed ai quali il testimone è del tutto estraneo ed una testimonianza sull'impresa familiare che ha come oggetto fatti remoti, accaduti molti anni prima, di carattere e di natura soprattutto descrittivi, ai quali il testimone, proveniente spesso dall'ambiente familiare, è legato emotivamente. Le persone, quando non hanno un interesse proprio legittimante la partecipazione al giudizio, sono capaci di testimoniare ed il giudice, di conseguenza, è chiamato a pronunciare un delicato giudizio di credibilità sul testimone e di attendibilità sulla deposizione.

In proposito, è opportuno ricordare nuovamente l'evoluzione che la giurisprudenza ha vissuto in ordine alla predeterminazione preventiva, nella forma documentale prescritta, della quota di partecipazione agli utili ai fini del godimento dei benefici fiscali. Da un lato, si affermava¹²⁹ che non avesse alcun valore nel processo civile, dall'altro¹³⁰, che avesse il valore di un indizio liberamente apprezzabile dal giudice.

Oggi la giurisprudenza¹³¹ sostiene invece che il giudice, in mancanza di prova contraria, non possa disattendere il valore probatorio della scrittura nella quale è stata stabilita dalle parti la quota di partecipazione agli utili. Con la produzione in giudizio della stessa, il familiare ha pienamente assolto al proprio onere probatorio. Invertito l'onere probatorio, sarà il titolare dell'impresa a dimostrare che le percentuali fissate nel documento non corrispondono alla realtà.

8.3. La conciliazione

Tenuto conto dei molti aspetti problematici del processo ex art. 230 bis CC, il preliminare tentativo di conciliazione del giudice assume grande importanza. Il giudice, con il sostegno attivo dei difensori, può contribuire affinché le parti stesse trovino un accordo sulla quantità e qualità del lavoro prestato dal familiare, aiutandoli a quantificare in termini percentuali l'apporto lavorativo.

Per usare una terminologia di moda, la conciliazione assume tutti gli aspetti della 'mediazione', di diramazione del conflitto. Considerata la pari dignità del lavoro della donna con quello dell'uomo, si può, ad esempio, partire dalla regola base che la moglie abbia collaborato in misura eguale al marito nell'impresa di quest'ultimo. Soprattutto nelle imprese operanti nel settore del turismo o nel settore agricolo, il dato che il contributo lavorativo delle mogli non sia inferiore a quello dei mariti, può essere considerato la regola. Di conseguenza si potrebbe tentare una conciliazione sulla base di una collaborazione quantificata nella misura del 50%.

Beninteso, questo è possibile solo nella fase preliminare della conciliazione. Se questa dovesse fallire ed il processo dovesse percorrere tutte le sue fasi ulteriori, si torna all'ordinaria regola processuale secondo la quale sul familiare incombe l'onere probatorio, a meno che non possa invocare l'inversione dello stesso, attraverso la produzione dell'atto costitutivo dal quale risulti la

fissazione preventiva della quota di partecipazione. In tal caso ovviamente il giudice può, secondo il suo prudente apprezzamento, quantificare diversamente il lavoro del titolare dell'impresa rispetto al lavoro del familiare, in considerazione delle maggiori responsabilità che gravano su di lui.¹³²

Essendo intuitivi, non occorre elencare singolarmente tutti i vantaggi della conciliazione che sono enormi. Ponendo fiducia nell'agire razionale delle parti, questa non è impossibile. Una volta trovato un punto di incontro nel quale esse stesse abbiano indicato la percentuale della collaborazione, si può procedere direttamente all'assunzione della consulenza tecnica d'ufficio e quantificarla in termini monetari.

È noto che il tentativo di conciliazione del giudice di cui all'art. 420 cod.proc.civ. deve essere preceduto dal tentativo di conciliazione amministrativa dinanzi alla commissione di conciliazione presso l'ufficio del lavoro ai sensi dell'art. 410 cod.proc.civ.

Può succedere che la pretesa avanzata dinanzi alla commissione di conciliazione sia diversa rispetto alla pretesa fatta valere in sede processuale. In questi casi i '*petita*' sono diversi e le conclusioni dinanzi alla commissione di conciliazione divergono dalle conclusioni proposte in sede processuale.

Esempio: il familiare ricorrente, mentre in sede di conciliazione amministrativa aveva fatto valere pretese riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato, in sede processuale fa valere pretese riconducibili ad una collaborazione familiare. Può darsi il caso inverso, e cioè, che il titolare convenuto nel processo faccia valere una domanda riconvenzionale non ancora fatta valere in sede di conciliazione amministrativa.

Di conseguenza, nel processo, il convenuto eccepisce la diversità dei '*petita*', vale a dire la diversità della domanda avanzata in sede amministrativa rispetto alla domanda avanzata nel processo o - viceversa - il ricorrente eccepisce l'improcedibilità della domanda riconvenzionale che il convenuto non ha ancora proposto in sede di conciliazione amministrativa.

La domanda che si pone in questi casi è se il giudice debba sospendere il processo ai sensi dell'art. 412 bis cod.proc.civ., affinché possa essere promosso nuovamente il tentativo di conciliazione amministrativa.

La risposta è negativa.

¹³²) Va ricordata nuovamente la sentenza Cass. 1917/99. Il giudice può riconoscere un peso qualitativo diverso al lavoro del titolare d'impresa rispetto al lavoro del familiare, attribuendo al primo un valore superiore a causa della maggiore responsabilità. Al lavoro del titolare può attribuirsi una percentuale superiore, anche se, quantitativamente, le sue ore di presenza nell'impresa siano state inferiori alle ore di presenza del familiare.

¹²⁹) Cfr. Cass. 8959/92.

¹³⁰) Cfr. Cass. 13390/92 e Cass. 2642/90.

¹³¹) Cfr. Cass. 9897/03 e Cass. 9683/03

In sede amministrativa si concilia il rapporto, vale a dire il conflitto, a prescindere dalle singole pretese e dalle conclusioni, perché - giova ripeterlo - la conciliazione assume tutti gli aspetti della 'mediazione' che ha come oggetto la diramazione del conflitto in sé e non delle singole pretese giuridiche.

8.4. La prova documentale

Con riferimento alla prova documentale va premesso che, negli ultimi anni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, attraverso alcune importanti sentenze¹³³, hanno restituito al processo del lavoro l'originaria rigidità rimarcando nuovamente l'importanza delle preclusioni e dei termini processuali stabiliti a pena di decadenza.

In questo senso i documenti devono essere prodotti insieme agli atti introduttivi del giudizio¹³⁴ – ricorso e memoria difensiva - nei quali vanno anche esposti dettagliatamente i fatti rilevanti e indicati tutti i mezzi probatori¹³⁵.

Se la parte non adempie al suo onere, incorre nelle preclusioni fissate negli articoli 414, 416 e 420 cod.proc.civ., decadendo anche dal diritto alla prova.

L'osservazione sembra banale, ma è comunque importante, perché non di rado le parti consegnano soltanto al consulente tecnico d'ufficio i documenti importanti, quali i contratti di mutuo, i documenti bancari ecc., dei quali non si faceva menzione negli atti introduttivi del giudizio. In violazione del diritto di difesa della controparte, si tenta di introdurre i documenti per la prima volta in sede di assunzione della consulenza tecnica, esibendoli direttamente al consulente tecnico d'ufficio, 'bypassando' e 'aggirando' letteralmente il processo, e soprattutto non consentendo, non solo alla controparte, ma neppure al giudice di prenderne visione.

All'omissione dell'onere di allegazione, spesso riconducibile ad un comportamento processuale negligente, non può sopperire il giudice utilizzando i poteri

istruttori d'ufficio conferitigli dall'art. 421, 2° co. cod.proc.civ.¹³⁶

Di conseguenza, al giudice non è consentito disporre, attraverso i suoi poteri d'ufficio, l'acquisizione di documenti che le parti abbiano omissso di produrre o di disporre mezzi istruttori che le parti abbiano omissso di indicare.

8.5. La consulenza tecnica d'ufficio

Accertata la quantità e qualità del lavoro prestato dal familiare nell'impresa, si procede all'assunzione della consulenza tecnica d'ufficio che, ai sensi del 4° co. dell'art. 230 bis cod.civ., ha il compito di *'...liquidare in denaro...'* il diritto economico di partecipazione.

Va ricordata nuovamente l'esistenza del pericolo che le parti cerchino di delegare al consulente tecnico d'ufficio l'acquisizione di documenti, informazioni e prove, con l'inevitabile rischio che la consulenza assuma tutte le caratteristiche della cd. 'ctu esplorativa'. A prescindere dalla circostanza che il consulente è costretto a prendere decisioni meritorie che non competono a lui ma al giudice, egli, compiendo indagini non ammesse, esonera la parte dal fornire la prova su circostanze di fatto, la cui dimostrazione sarebbe invece a suo carico.

Il giudice deve negarla quando la consulenza tende a supplire alle deficienze probatorie delle parti.¹³⁷

Il consulente può esser autorizzato ad assumere direttamente informazioni e ad acquisire direttamente i documenti solo nel caso in cui le parti, a causa del segreto d'ufficio vigente nelle pubbliche amministrazioni o a causa del divieto di fornire dati sensibili, non siano state in grado di produrli o, nei casi in cui, la loro produzione sarebbe risultata molto difficile.

Attraverso la consulenza vanno, in primo luogo, accertati gli utili che l'impresa ha conseguito nel corso degli anni.

133) Cfr. Cass.Sez.Un. 761/02, Cass.Sez.Un. 11353/04 e Cass.Sez.Un. 8202/05.

134) Nella giurisprudenza degli anni passati prevaleva l'opinione che anche nel rito del lavoro i documenti potessero essere prodotti in ogni momento. Questa giurisprudenza era comunque errata perché non aveva alcun senso razionale portare avanti un processo senza i documenti importanti, spesso decisivi, consentendo alle parti di produrli appena in fase avanzata dell'istruzione o addirittura in sede di appello.

135) Si cita un estratto della motivazione in Cass.Sez.Un. 11353/04: *"...all'obbligo del convenuto di 'vuotare il sacco' fin dal principio (si contrappone) quello analogo dell'attore di dire senza riserva alcuna, fin dall'atto introduttivo tutto ciò che attiene alla sua difesa e di fornire il materiale su cui si basa la pretesa..."*.

136) Cfr. Cass. 1304/97, Cass. 310/98, Cass. 8220/03 e Cass. 4180/03: i poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 cod.proc.civ. possono e devono essere utilizzati solo quando le parti abbiano adempiuto pienamente al loro *'onus allegandi'* ed *'onus probandi'*. Solo ove il materiale istruttorio acquisito al processo sia ritenuto insufficiente, ma indichi significative direzioni di indagine ulteriormente ed utilmente esperibili ai fini della ricerca della verità materiale, il giudice ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti dedotti. I suoi poteri istruttori d'ufficio non sono però conferiti per sopperire alle negligenze ed omissioni delle parti all'onere di allegazione e di prova.

137) Cfr. Cass. 212/06, Cass. 7097/05 e Cass. 9060/03.

Premesso che gli utili vanno accertati seguendo il criterio della valutazione equitativa¹³⁸, nei settori dell'agricoltura e del turismo esistono dati fondati su massime d'esperienza, collaudati negli anni, che permettono di procedere agli accertamenti in base a criteri oggettivi.

È possibile ricorrere anche ad un metodo di stima deduttivo basato su ragionamenti presuntivi, anziché a quello analitico, quale la dichiarazione dei redditi.¹³⁹

Per un'impresa agricola, ad esempio, esistono dati di esperienza significativi, come il tipo di agricoltura (coltivazione delle mele, viticoltura o allevamento del bestiame), le dimensioni ed il sito dell'azienda. Se l'azienda o il maso sono affiliati ad una cooperativa, non è difficile ricostruire il volume d'affari attraverso la produzione delle fatture.

Per un albergo, ad esempio, esistono dati significativi, come i prezzi praticati nel comprensorio turistico in cui esso è situato, il numero dei posti letto o l'inquadramento deducibile dalle 'stelle'. Possono essere prodotti in causa i 'depliants' e si possono assumere informazioni presso le associazioni turistiche. Dagli utili accertati va detratto il mantenimento di cui il collaboratore familiare ha già goduto. Potrebbe darsi il caso che, se il mantenimento da detrarre supera gli utili, non residui alcunché da distribuire.

8.6. La prescrizione

I diritti economici di partecipazione vanno fatti valere entro il termine di 5 anni, pena la loro prescrizione.

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n° 5 cod.civ. va applicata a tutti i rapporti lavorativi, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto, incluse la collaborazione coordinata e continuativa e la collaborazione nell'impresa familiare.¹⁴⁰

La disposizione codicistica si riferisce in generale a tutte le indennità spettanti in caso di cessazione del rapporto lavorativo. Tra queste – esempio classico

¹³⁸) Va ricordato nuovamente l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. 11332/99 e Cass. 13390/92) secondo il quale, nella stima degli utili, non è ammesso prendere come criterio di riferimento la retribuzione prevista dai contratti collettivi di lavoro. Il lavoratore in regime di subordinazione non partecipa al rischio d'impresa, mentre il collaboratore familiare ne è partecipe, anche se solo parzialmente. La differenza di rischio deve rispecchiarsi anche nella fase liquidatoria e retributiva della prestazione lavorativa.

¹³⁹) Va ricordato nuovamente che, secondo un filone giurisprudenziale, la dichiarazione dei redditi non ha alcun valore probatorio al di fuori del settore fiscale (cfr. Cass. 18241/06, Cass. 9876/06 e Cass. 11953/95).

¹⁴⁰) Arg. ex Cass. 10923/04.

ne sia il TFR - può annoverarsi anche il diritto alla liquidazione degli utili alla cessazione della collaborazione familiare.

Il termine della prescrizione comincia a decorrere con l'uscita dall'impresa familiare. Questo è il momento in cui può essere fatto valere il diritto economico di partecipazione ai sensi dell'art. 2935 cod.civ., che prima di tale momento non è maturo.

Entro il termine di prescrizione il collaboratore familiare può fare valere gli utili che sono stati conseguiti molti anni, se non addirittura decenni, prima. La data di conseguimento degli utili non coincide infatti con la data in cui questi possono essere fatti valere.

Sussiste un'evidente analogia con la prescrizione in materia di tutela obbligatoria del rapporto di lavoro. Anche in questo caso il termine di prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro, permettendo al lavoratore di chiedere le spettanze retributive risalenti a molti anni prima.

Quanto appena detto non vale nell'ipotesi in cui sia stato preventivamente fissato il momento in cui gli utili debbano essere distribuiti. Se, ad esempio, l'atto costitutivo ha stabilito che gli utili devono essere distribuiti annualmente, il termine di prescrizione comincia a decorrere alla scadenza dell'anno. In questa ipotesi, la data del conseguimento degli utili coincide con la data in cui questi possono essere fatti valere.

A proposito, va ricordata la disposizione dell'art. 2941 n° 1 cod.civ., secondo la quale la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi.

A rigore, però, la norma non trova applicazione nel caso della collaborazione del coniuge nell'impresa dell'altro coniuge. Poiché gli utili possono essere fatti valere al momento dell'uscita dall'impresa, durante la collaborazione non decorre alcun termine di prescrizione che pertanto non può rimanere sospeso.

Di una sospensione del termine di prescrizione è possibile parlare solo nell'ipotesi in cui la collaborazione cessi durante il matrimonio.¹⁴¹

In questa eventualità, il termine di prescrizione comincia a decorrere, ma rimane contestualmente sospeso fino a quando continua a durare il rapporto coniugale.

La sospensione del termine di prescrizione non cessa con la separazione coniugale, la quale non implica il venir meno del matrimonio, ma solo un'attenuazione del vincolo.¹⁴²

¹⁴¹) Un'altra ipotesi in cui la norma dell'art. 2941 n° 1 cod.civ. trova applicazione, è quella in cui nell'atto costitutivo sia stato stabilito che gli utili devono essere distribuiti annualmente. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui gli utili sono stati conseguiti, rimanendo contestualmente sospeso fino a quando continua il rapporto coniugale.

¹⁴²) In questo senso cfr. Cass. 4502/85.

8.7. Differenza tra impresa familiare fondata su atto scritto e impresa familiare fondata tacitamente

Nella tabella sottostante saranno riepilogate le differenze tra l'impresa familiare sottoposta al regime legale, nella quale la collaborazione avviene tacitamente (per *'facta concludentia'*¹⁴³) e l'impresa familiare costituita con atto scritto (per *'acta concludentia'*), quasi ma non sempre al fine di potere fruire dei benefici fiscali¹⁴⁴:

Collaborazione tacita:	Atto costitutivo scritto:
a) nel processo l'onere di prova incombe sul collaboratore familiare che deve provare non solo di avere collaborato nell'impresa, ma anche la quantità e la qualità della collaborazione;	a) nel processo è invertito l'onere della prova che incombe sul titolare dell'impresa, il quale deve provare che la collaborazione non sia avvenuta nei termini preventivamente fissati;
b) il diritto alla liquidazione in denaro degli utili matura appena alla cessazione della collaborazione;	b) il diritto agli utili matura al termine di ogni periodo annuale di imposta;
c) gli utili vanno maggiorati della rivalutazione e degli interessi, a decorrere dall'uscita dall'impresa familiare;	c) gli utili vanno maggiorati di rivalutazione e di interessi a decorrere da ogni periodo annuale di imposta;
d) il termine di prescrizione decorre dal giorno della cessazione della collaborazione;	d) i singoli termini di prescrizione decorrono da ogni singolo periodo annuale di imposta;
e) la collaborazione familiare deve essere semplicemente 'continuativa'.	e) per fruire del beneficio fiscale dell'imputazione degli utili a ciascun familiare, la collaborazione, oltre a 'continuativa', deve essere anche 'prevalente'.

9 Riepilogo

¹⁴³) È utile ricordare le due teorie in ordine al momento in cui l'impresa familiare può ritenersi costituita. Secondo la prima è sufficiente, al fine di potere invocare la tutela minima e inderogabile dell'art. 230 bis CC, che la collaborazione avvenga di fatto ed oggettivamente, non occorrendo alcuna manifestazione di volontà in tal senso. Secondo la seconda, al fine di potere invocare la tutela minima ed inderogabile dell'art. 230 bis CC, è sempre necessaria, oltre alla collaborazione di fatto, anche una manifestazione di volontà, vale a dire un contratto, ancorché orale. Quest'ultima teoria è preponderante nella giurisprudenza.

¹⁴⁴) Ai sensi dell'art. 5, 4° co. TUIR, al fine di potere fruire del beneficio di imputazione degli utili a ciascun familiare, è necessaria la stipula di un atto pubblico o una scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Nell'atto devono essere indicati i nomi dei familiari collaboratori ed il grado della parentela.

Quando, nel lontano 1975, è stato promulgato l'art. 230 bis cod.civ., il legislatore era animato da visioni ottimistiche. Era sinceramente diffusa la convinzione che alcuni principi democratici, quali la parità nelle decisioni, fossero esportabili nel mondo economico e dell'impresa.

Per questo motivo si era sancito il principio che le decisioni più importanti dovessero venire prese a maggioranza, nell'ambito delle quali il voto del titolare dell'impresa non doveva contare più del voto dei familiari collaboratori, a prescindere dalla competenza e dalla capacità di questi ultimi di prendere decisioni strategiche per l'impresa.

Appena entrata in vigore la disposizione del codice, erano nate due teorie ideologiche opposte che si erano divise il campo.

Da un lato i difensori della novità, gli idealisti del progresso che - in conformità allo spirito che vigeva all'epoca e che animava anche il Parlamento - erano convinti che fosse possibile gestire un'impresa secondo i principi della parità e della democrazia. Erano i fautori della teoria cd. 'collettiva', secondo la quale l'impresa non era più gestita soltanto dal titolare, ma da tutti i familiari collaboratori che diventavano insieme tutti imprenditori.

Espressione di questa ideologia è l'impresa coltivatrice di cui all'art. 48 legge 203/82 che vige tuttora.

Dall'altro lato i tradizionalisti, coloro che, benché riconoscessero le novità introdotte dall'art. 230 bis cod.civ., non avevano creduto che fosse possibile gestire un'impresa secondo i principi della parità e della democrazia. L'impresa familiare continuava ad essere un'impresa individuale, nella quale solo il titolare continuava a prendere le decisioni importanti.

Il realismo di questa seconda teoria si è imposto nel corso degli anni a livello giurisprudenziale. L'argomento principale era che i 'progressisti' non avessero tenuto conto del fatto che l'estensione della qualifica di 'imprenditore' a tutti i familiari collaboratori avrebbe comportato anche aspetti negativi e poco desiderabili, come l'estensione del rischio imprenditoriale.

È il caso, ad esempio, del fallimento che avrebbe dovuto essere dichiarato anche nei confronti della moglie e dei figli collaboratori. Condividendo il rischio d'impresa con l'imprenditore titolare, la cd. 'morte civile' si sarebbe estesa anche ad essi.

Ma non solo. In caso di differenza d'opinioni, la gestione di un'impresa secondo i criteri democratici avrebbe portato all'immobilismo decisionale ed al suo inevitabile declino. Gli aspetti negativi erano tanto pesanti quanto poco desiderabili.

Per evitare tali rischi, nella giurisprudenza era prevalsa l'opzione interpretativa, secondo la quale i diritti di compartecipazione gestoria attribuiti ai familiari andavano sminuiti ed esautorati nel contenuto.

Riepilogando, si può senz'altro sostenere che, nell'ambito dell'impresa familiare, la grande rivoluzione democratica non abbia avuto luogo.

Ai collaboratori familiari sono pienamente riconosciuti i diritti economici di partecipazione, ma non i diritti di compartecipazione gestoria la cui violazione non è tutelata attraverso un'azione giudiziaria diretta.

Se, in violazione del diritto di compartecipazione gestoria, l'imprenditore dovesse prendere una decisione concernente l'amministrazione straordinaria senza coinvolgerlo, il familiare collaboratore escluso potrebbe agire per l'ottenimento, non dell'annullamento diretto della decisione, bensì del semplice risarcimento del danno.

PARTE II

1 Valutazioni nell'ambito dell'impresa familiare ai sensi dell'art. 230-bis cod.civ.

1.1 Introduzione

1.1. Introduzione

La cessazione dell'impresa familiare o l'uscita di un membro dall'impresa familiare comporta spesso la necessità di valutare situazioni patrimoniali o reddituali, verificatesi durante l'esistenza dell'impresa familiare.

Queste valutazioni possono essere commissionate da uno o più familiari della stessa impresa, oppure rendersi necessarie nell'ambito di un procedimento pendente dinanzi all'autorità giudiziaria.

Le valutazioni vanno eseguite ai sensi dell'art. 230-bis cod.civ., poiché si rende necessaria la determinazione degli utili dell'impresa familiare, dei beni acquistati, degli incrementi dell'azienda e dell'avviamento dell'azienda.

La valutazione di queste entità presuppone una loro definizione ed un loro inquadramento tecnico – commerciale.

In seguito saranno riportati due esempi di valutazione. Il primo riguarda la cessazione di un'impresa familiare nell'ambito agricolo, mentre il secondo riguarda l'uscita dall'impresa familiare alberghiera di un membro della famiglia.

In tutti due i casi, saranno necessarie delle valutazioni in retrospettiva.

2 Definizioni

2.1 Utile

2.2 Incrementi/decrementi aziendali e beni acquistati/alienati

2.3 Valore di avviamento

2.4 Costi di mantenimento

2.1. Utile

L'utile di cui all'art. 230-bis cod.civ., nella scienza dell'estimo corrisponde al reddito netto dell'impresa familiare.

Il reddito netto (RN) dell'impresa familiare corrisponde alla somma dei compensi spettanti ai membri dell'impresa familiare, per i loro apporti di fattori di produzione. In generale questi fattori di produzione riguardano il lavoro manuale, la direzione e l'amministrazione dell'azienda, gli interessi sul capitale fondiario e il capitale di esercizio ¹⁴⁵.

$RN = Sa + St + Bf + I \pm P$, dove:

Sa = Salari per il lavoro manuale dei membri di famiglia

St = Stipendi per il lavoro amministrativo e direttivo dei membri di famiglia

Bf = Beneficio fondiario dei capitali fondiari dell'impresa familiare: Fondi agricoli e forestali, costruzioni rurali, costruzioni residenziali, edifici alberghieri con gli annessi impianti fissi.

I = Interessi sul capitale di esercizio: macchine, attrezzi, bestiame, mobilio, arredi e corredi, capitale anticipato ecc.

P = compenso per l'organizzazione aziendale e per l'assunzione dei rischi imprenditoriali

In pratica per la determinazione del reddito netto trattasi di risolvere la seguente equazione:

$$\text{Reddito netto} = \sum \text{Redditi lordi} - \sum \text{Costi}$$

Reddito lordo:

È costituito dalla somma di tutti i prodotti realizzati e di tutti i servizi vendibili

¹⁴⁵) In casi particolari, non tutti i fattori di produzione vengono apportati dall'impresa familiare e non sempre l'apporto dei fattori di produzione da parte dell'impresa familiare avviene in modo totale. In tutti questi casi, i compensi per i fattori non apportati dall'impresa familiare non vanno considerati come redditi netti, ma vanno considerati come costi. Nel caso in cui l'impresa familiare coltivi fondi presi in affitto, l'interesse su tali capitali fondiari non può costituire elemento del reddito netto. Il corrispettivo canone di locazione deve essere considerato come costo di produzione. Gli interessi passivi su capitali dell'impresa finanziati da terzi (capitali fondiari o di esercizio) costituiscono dei costi d'impresa. Ciò vale pure per tutti i costi di manodopera ed i costi di lavoro per i dipendenti che non sono membri dell'impresa familiare.

dell'impresa familiare in un ciclo produttivo¹⁴⁶. Questi comprendono, oltre al normale reddito d'esercizio, anche i premi e i contributi pubblici (indipendentemente se concessi mediante un unico versamento o in forma rateale) ed i canoni per la locazione di beni dell'impresa familiare, ecc.

Costi: Per la determinazione dei costi può essere applicata la seguente equazione:

$$C = SV + Imp + Q + Sa_{E-F}$$

- a) SV: Spese varie: costi per l'acquisto di fattori di produzione extra aziendali ad utilizzo unico e per servizi (p. es. nell'ambito agricolo: spese per l'acquisto di concimi, anticrittogamici, mangimi, medicinali, carburanti, spese telefoniche, costi energetici; nell'ambito gastronomico: spese per l'acquisto di bevande ed alimentari, costi per pubblicità, piccole acquisizioni, costi amministrativi, ecc.)
- b) Imp: Imposte, tasse e contributi (Irpef, Irap, ICI, contributi consorziali, contributi per organizzazioni di categoria, ecc.)
- c) Q: Quote: accantonamenti annuali per:
 - 1) ammortamenti (costi di reimpiego) = deprezzamento medio annuo che viene a subire un capitale fisso (edifici, impianti e macchinari) durante il periodo economico del suo utilizzo
 - 2) manutenzioni = costi medi annui che l'impresa dovrebbe sostenere per mantenere in efficienza un capitale a logorio parziale
 - 3) assicurazioni
- d) Sa_{E-F} : Salari per lavori manuali di persone extrafamiliari

Reddito netto:

La determinazione del reddito netto deve avvenire anno per anno.

Il reddito netto si determina per differenza tra i diversi prodotti e servizi lordi vendibili annui ed i rispettivi costi.

I redditi annui vengono sommati; non sono considerati né la rivalutazione né gli interessi.

¹⁴⁶ Nella determinazione dei redditi netti annuali realizzati durante l'esistenza dell'impresa familiare, vanno considerati i redditi effettivamente realizzati. In caso di imprese familiari di lunga durata diventa impresa ardua, accertare i relativi dati per eventi remoti. Per evitare illazioni errate, in seguito a dati mancanti, incompleti o non controllabili, si consiglia di eseguire delle stime dedotte, appoggiandosi a dati che potrebbe fornire l'esercizio ordinario dell'impresa, considerando ovviamente l'indirizzo economico passato dell'impresa ed eventuali scostamenti dall'ordinario. Eventuali dati di contabilità e/o di dichiarazione dei redditi si prestano solamente a determinate condizioni per la determinazione dei redditi netti d'impresa familiare. Questi dati, essendo stati accertati solamente in base a obblighi fiscali ed in considerazione delle prescrizioni di natura fiscale, possono differire sensibilmente dai dati effettivi (ciò può avvenire in particolar modo per gli ammortamenti). Possono inoltre esistere anche redditi non dichiarati al fisco.

2.2. Incrementi/decrementi aziendali e beni acquistati/alienati

Gli incrementi o decrementi aziendali possono interessare beni mobili (depositi bancari, denaro in contante, titoli, bestiame, mobilio, macchinari ed impianti, veicoli, ecc.) e beni immobili (fondi, fabbricati, impianti fissi)

I beni acquistati ed i beni alienati sono costituiti da quei beni, sia mobili che immobili, che nell'ambito della durata dell'impresa familiare sono stati immessi o estromessi dal patrimonio aziendale.¹⁴⁷

Possono essere considerati solamente quegli incrementi non imputabili alla svalutazione monetaria, poiché l'incremento di valore che deriva da una contrazione del potere d'acquisto non rappresenta un incremento aziendale.

Il valore degli incrementi o diminuzioni aziendali, dei beni acquistati o alienati si ottiene dalla differenza tra il valore patrimoniale finale ed il valore patrimoniale iniziale dell'impresa familiare.

Tale differenza si ottiene eseguendo due valutazioni. La prima si riferisce al momento della cessazione dell'impresa o dell'uscita di un familiare dall'impresa, mentre la seconda si riferisce al momento in cui si realizza l'incremento/decremento o al momento dell'acquisto/cessione del bene.

Prima di eseguire la differenza tra valore finale e valore iniziale, il valore iniziale deve essere rivalutato secondo la svalutazione monetaria verificatasi, al fine di considerare la contrazione del potere d'acquisto. Per fare ciò, bisogna impiegare l'indice dei costi della vita (Indici ISTAT). Il valore iniziale è moltiplicato con l'indice dei costi della vita, alla cessazione dell'impresa familiare o all'uscita di un membro della famiglia dall'impresa, e contemporaneamente diviso con il relativo indice al momento dell'incremento o dell'acquisto.

In casi particolari di beni ammortizzabili, si detraggono dalla differenza così ottenuta le quote di ammortamento.

Nel caso di beni immobili ammortizzabili (p. es. edifici residenziali), si sottraggono dalla differenza tra il valore finale ed il valore iniziale rivalutato le quote di ammortamento rivalutate.

Nel caso di beni mobili ammortizzabili (p. es. macchine agricole), si rende inutile la determinazione della differenza di valore, in quanto è presumibile che la somma tra il valore iniziale rivalutato e le quote di ammortamento rivalutate corrispondano al valore di riacquisto.

¹⁴⁷ L'articolo 230-bis cod.civ. distingue fra incremento e acquisto; nella prassi può essere opportuno determinare il loro valore congiuntamente.

Qualora non si eseguano ammortamenti, vengono comunque considerati gli incrementi o i decrementi aziendali dei beni mobili (p. es. mobili antichi).

I profitti e le perdite da titoli, acquistati con i redditi d'impresa, sono da valutare come incrementi o perdite aziendali.

Le relative valutazioni sono eseguite, se necessario, distintamente per ogni membro dell'impresa familiare. Gli incrementi verificatisi in tempi intermedi vanno considerati a partire dal momento della verifica.

La determinazione del valore dei beni acquistati dipende dalla provenienza di questi beni:

Qualora si tratti di beni acquistati attraverso donazioni, eredità o con mezzi propri e conferiti nell'impresa da un unico familiare, il valore dei beni viene attribuito solo a quest'ultimo. Di conseguenza, il valore di tali beni, ad eccezione della parte dell'incremento verificatosi durante l'impresa familiare, non va distribuito tra i membri dell'impresa.

Qualora invece si tratti di beni acquistati con mezzi propri dell'impresa familiare, anche nel caso in cui questi beni siano stati intestati a singoli membri dell'impresa, si determina sia il valore del bene acquistato che l'incremento di valore dello stesso bene.

Per i decrementi di valore e le alienazioni di beni valgono gli stessi criteri di valutazione.

Nel caso in cui, per l'acquisto di beni d'impresa, siano stati usati dei redditi accumulati in periodi intermedi, l'importo per l'acquisto deve essere detratto dalla somma dei redditi determinata al momento dell'acquisto dei beni.

Nel caso invece in cui, per l'acquisto di beni d'impresa in tempi intermedi, siano stati utilizzati capitali di terzi, le relative rate di ammortamento per l'estinzione del debito devono essere sottratte nell'ambito della determinazione dei redditi d'impresa.

I debiti residui al momento della cessazione dell'impresa familiare costituiscono conti patrimoniali negativi, da considerare nell'ambito della distribuzione del patrimonio tra i membri dell'impresa familiare.

I criteri di valutazione dei rispettivi valori patrimoniali possono essere manifestati attraverso alcuni esempi pratici.

- a) Caso uno: Nell'anno 1951 A e B costituiscono un'impresa familiare, nella quale A conferisce un ettaro di frutteto, rimanendo proprietario di questo fondo. Nel 2005, B fuoriesce dall'impresa familiare, reclamando gli incrementi proporzionali dell'impresa familiare. Pur avendo il frutteto subito un elevato aumento di valore durante il periodo da considerare, questo aumento non costituisce un incre-

mento, se l'aumento non è imputabile a fattori gestionali dell'impresa familiare, ma unicamente alla svalutazione della moneta dovuta all'inflazione.

- b) Caso due: Il caso due è simile al caso uno e differisce da quest'ultimo solamente per il fatto che sul frutteto è stato realizzato un impianto antigrandine. Il frutteto privo d'impianto antigrandine ha un valore di mercato unitario di 40,00/m². Lo stesso frutteto dotato di impianto antigrandine ha invece un valore di 45,00/m². Da ciò si configura un incremento di 5,00/m² che per una superficie di un ettaro equivale ad un incremento complessivo di € 50.000,00.
- c) Caso tre: Nell'anno 1980 A e B costituiscono un'impresa familiare, nella quale A conferisce un importo di € 100.000,00 investito immediatamente nella costruzione di un impianto sauna nell'albergo dell'impresa. Per la determinazione dell'incremento al momento della cessazione dell'impresa di famiglia nel 2000 si fa la differenza tra il valore patrimoniale finale di mercato dell'edificio alberghiero, considerato l'impianto sauna, ed il valore di mercato patrimoniale iniziale rivalutato dello stesso edificio senza l'impianto sauna. In seguito si rivaluta l'importo conferito fino alla cessazione dell'impresa familiare. Il valore dell'incremento patrimoniale si ottiene, sottraendo dalla differenza patrimoniale dei due valori, l'importo di conferimento rivalutato per differenza.
- d) Caso quattro: Al momento della costituzione dell'impresa familiare B conferisce un importo di € 100.000,00 che non è investito ma usato per estinguere un debito dell'impresa alberghiera. In tale caso al momento dell'uscita dall'impresa familiare, B ha il diritto di riottenere tale importo al lordo degli interessi maturati.¹⁴⁸

La determinazione del valore patrimoniale iniziale e finale dei beni mobili ed immobili contiene una molteplicità di problematiche estimative. L'art. 230-bis cod.civ. non prevede né un determinato **criterio** né un determinato **procedimento di stima**. Di conseguenza, nella prassi, si cerca di stabilire il valore di mercato dei beni, vale a dire il prezzo che potrebbe venire realizzato alienando i beni patrimoniali considerati.

Qualora, per quel determinato bene (per es. la particella di un frutteto), esista un mercato, per la determinazione del suo valore di mercato, si applica il procedimento comparativo. Per poter determinare il valore di mercato, bisogna

¹⁴⁸) L'importo di € 100.000,00 messo a disposizione, ai fini dell'inquadramento giuridico può essere considerato un credito di cui all'art. 1813 cod.civ.; rispetto agli interessi trovano applicazione gli artt. 1815 e 1284 del cod.civ.

essere a conoscenza dei prezzi effettivamente realizzati, in un determinato momento, per l'alienazione di beni simili.

Nella letteratura specializzata d'estimo è comunemente evidenziato come, in caso di determinazione di valori d'impresa (p. es. per complessi alberghieri), così come in caso di determinazione di valori di quote di imprese, il procedimento per la capitalizzazione dei redditi possa essere il procedimento più adatto.

Questo criterio vale ovviamente anche per la determinazione del valore di mercato di un maso chiuso. Per la capitalizzazione dei redditi netti nel procedimento di stima per la determinazione del valore di mercato del maso chiuso, valgono però fattori differenti da quelli usati per la determinazione del valore d'assunzione ai sensi della legge sui masi chiusi.

Un caso particolare è costituito dall'acquisto di un fondo, in seguito attribuito ad un maso chiuso.

Mentre nella prassi l'acquisto di un tale fondo avviene a prezzi di mercato, la determinazione del valore finale di tale fondo avviene con i criteri proposti dal procedimento estimativo per la capitalizzazione dei redditi, poiché la vendita di tale fondo inserito nel maso chiuso non è più proponibile.

Nel caso di depositi bancari, contanti e simili, non si determina la differenza tra il valore finale ed iniziale, poiché il valore finale è costituito dal valore iniziale, da eventuali redditi residui, da eventuali quote d'ammortamento accantonate e da eventuali interessi maturati.

Tutti gli elementi reddituali sono già confluiti nella determinazione dei redditi e quindi non possono essere considerati un'altra volta.

Nella determinazione del valore iniziale e finale devono pure essere considerati gli eventuali debiti. Questi debiti possono essere di vario tipo: crediti bancari a breve termine, mutui, finanziamenti leasing, debiti verso fornitori, acconti di clienti e accantonamenti.

Per la determinazione dei capitali di terzi, cioè per i crediti bancari a breve termine, i mutui, i finanziamenti leasing, viene applicata la somma, ad interessi di mercato, delle future rate.

Per gli altri capitali di terzi, come i debiti verso fornitori, gli acconti di clienti e gli accantonamenti, di regola, vengono sottratti i valori nominali.

2.3. Valore di avviamento

Nei casi in cui il valore assunto dal complesso aziendale risulti superiore alla somma del valore patrimoniale dei singoli beni della stessa impresa, tale sopravvalore rappresenta il valore dell'avviamento dell'azienda e risulta da una combinazione coordinata di tutti i fattori di produzione. Un tale sopravvalore (goodwill) non deve esserci in ogni caso e, in determinati casi, può addirittura essere negativo (badwill).

Ciò avviene soprattutto nei settori economici nei quali regna una concorrenza molto forte. Nel caso di aziende agricole in senso stretto, il valore dell'avviamento commerciale viene assunto come nullo poiché, in questo settore, un elevatissimo numero di aziende offre beni simili in condizioni simili e quindi il sopravvalore va perduto a causa della concorrenza.

Se l'agricoltore conferisce del latte o della frutta alla cooperativa, all'azienda agricola non può essere attribuito un particolare valore di avviamento, in quanto la singola azienda non agisce direttamente sul mercato e quindi non si contraddistingue in modo particolare dalla massa delle aziende.

Solo settori aziendali particolari, come l'attività di agriturismo, la vendita diretta o le aziende trasformatrici possono in tal senso rappresentare delle eccezioni. In altri settori economici come il turismo, l'artigianato e il commercio, un tale sopravvalore può anche esistere.

Il valore d'avviamento commerciale ammonta alla differenza tra il valore risultante da un'adeguata capitalizzazione dei redditi netti e la somma dei valori patrimoniali dell'impresa.

Questo sopravvalore è riconducibile a due categorie di fattori: (a) fattori oggettivi e (b) fattori soggettivi.

Al primo gruppo, appartengono l'ubicazione aziendale ed altri fattori ambientali, come il tipo di clientela e le sue abitudini, la reputazione dell'impresa, le relazioni d'affari esistenti, gli standard di qualità raggiunti nella produzione di beni, le situazioni di monopolio o di oligopolio. Al secondo gruppo, appartengono tutti i fattori connessi all'amministrazione dell'impresa ed ai rapporti con le persone.

Qualora dovesse esistere veramente un valore di avviamento commerciale, gli eventuali sopra o sottovalori vanno stimati per un periodo limitato, in quanto i fattori oggettivi e soggettivi sono in genere limitati nel tempo.

Nella prassi, si sono imposti periodi di tempo dai tre ai cinque anni nel caso di valutazione di aziende per le quali il valore di avviamento era fortemente influenzato da fattori soggettivi, mentre nei casi in cui prevalevano i fattori og-

gettivi, si sono assunti periodi di tempo che andavano dai sei ai nove anni. La determinazione del valore di avviamento commerciale (A) avviene mediante l'applicazione della seguente equazione:

$A = [Rmnp - (r' * PNR)] * (q^n - 1) / (r' * q^n)$, dove:

Rmnp = reddito medio normalizzato prospettico, corrisponde alla media aritmetica dei redditi netti ricavati dal conto economico degli esercizi degli ultimi tre anni. La rettifica avviene mediante esclusione di tutti i redditi straordinari. Oltre a ciò, deve avvenire una correzione fiscale.

PNR = Patrimonio netto rivalutato

r' = tasso di redditività medio normale riferibile sia al settore, sia alla specifica realtà dell'impresa, oggetto d'indagine. Esso è individuato in riferimento alla remunerazione reale di un investimento privo di rischi, rappresentato p. es. dai titoli di stato (attualmente queste possono essere indicate con il 2% del valore) ed in riferimento alla remunerazione del rischio d'impresa, che in genere valgono ca. il 4,5%, in totale dunque avremo tassi del 6,5%.

r = tasso di capitalizzazione del sopravvalore. Questo tasso oltre alle posizioni indicate per il tasso di redditività media contiene i rischi non ancora considerati in relazione alla specificità dell'attività aziendale. Esso si aggira intorno al 1%. Quindi avremo un tasso di ca. 7,5%.

$q = 1 + r$

n = numero di anni

2.4. Costi di mantenimento

Per la determinazione dei costi di mantenimento, bisogna prendere in considerazione il dispendio effettivo per il mantenimento più plausibile durante il periodo dell'impresa familiare, per cui non si tratta di accertare, quale standard di vita la famiglia abbia potuto permettersi, ma di individuare possibilmente le spese effettivamente sostenute in passato.

Per individuare queste spese ci si serve – se esistenti – delle annotazioni fatte dalla famiglia. Se queste annotazioni non esistono o sono esistenti solo in modo parziale e non ci sono altri dati plausibili, ci si può servire di dati statistici, che devono essere adeguati alla situazione effettiva. I generi alimentari prodotti in azienda per l'autoconsumo, che quindi non dovevano venire acquistati all'esterno, non possono essere tenuti in considerazione nella determinazione dei costi di mantenimento. Considerazioni simili valgono eventualmente anche per i costi energetici, i canoni d'affitto ecc.

3 Valutazioni da eseguire nel settore agricolo all'atto della cessazione di un'impresa familiare

3.1 Descrizione dell'impresa familiare

3.2 Descrizione dell'azienda agricola

3.3 Valutazione

3.1. Descrizione dell'impresa familiare

3.1.1. Tipo e durata dell'impresa familiare

Il 27. 10. 1994, A e B si erano sposati scegliendo come regime patrimoniale la separazione legale dei beni. All'epoca, B era impiegato altrove, ma a partire dal 01.01.1995 aveva iniziato a collaborare nell'impresa familiare. Pur essendo la conduzione dell'impresa sempre rimasta nelle mani di A, nell'esempio riportato, si presume che i coniugi abbiano contribuito in egual misura al suo successo. L'impresa familiare è stata quindi costituita in data 01.01.95, benché la sua costituzione non sia mai stata formalizzata.

Il coniuge A aveva conferito nell'impresa tutti i beni immobili, i macchinari ed il bestiame.

Il giorno 31. 12. 2003, a causa della sua separazione dal coniuge, B è uscito dall'impresa familiare che, a partire da tale data, ha cessato di esistere.

La durata dell'impresa familiare si era quindi protratta dal **01.01.1995** al **31. 12. 2003**.

3.1.2. Indirizzo produttivo dell'impresa familiare

L'impresa familiare si occupava della conduzione e gestione di un'azienda agricola con tre differenti indirizzi produttivi:

- a) produzione frutticola
- b) allevamento di bestiame
- c) agriturismo

Gli immobili dell'impresa facevano parte di un maso chiuso.

3.2. Descrizione dell'azienda agricola

3.2.1. Capitale fondiario

Superficie agricola utilizzabile

Gli immobili presenti alla costituzione dell'impresa familiare avevano una superficie complessiva di 74.210 m². Ca. 3,00 ettari di questa superficie erano coltivati a frutteto, 4,30 ettari della superficie aziendale erano coltivati a prato

stabile, la rimanente superficie era occupata dagli edifici o da terreni incolti. Nell'anno 2002 era stata acquistata una superficie di 0,30 ettari coltivata a frutteto.

Le superfici agricole utilizzabili si trovavano a ca. 750 m. s. l. m. Le superfici coltivate a frutteto ed a prato stabile costituivano la fonte principale di reddito. Gli impianti di frutteto erano stati sistemati già prima della costituzione dell'impresa familiare; i meleti si trovavano durante tutto il periodo dell'impresa familiare nella fase di piena produzione. Gli impianti fitti erano costituiti da meli della varietà Golden Delicious, innestati su portainnesti a bassa vigoria del tipo M9 e realizzati a file semplici alla distanza di ca. 3 m x ca. 0,70 m. Il sistema di allevamento prevalente era il fuso. I meleti erano dotati di impianto irriguo soprachioma. L'impianto di sostegno era costituito da pali di cemento e fili di ferro zincato. La quota annua di ammortamento è stata determinata in € 3.150,00 attraverso l'applicazione di un metodo di stima lineare e la considerazione della durata dell'impianto e la vita delle piante. Tutti i prati stabili potevano essere lavorati con mezzi meccanici; i suoli erano ben strutturati. I prati potevano essere falciati annualmente da tre a quattro volte. I prati stabili aziendali fornivano la base foraggiera per il bestiame allevato in azienda.

Edificio residenziale con strutture adibite all'agriturismo

L'edificio residenziale era stato costruito trenta anni prima in stile rustico locale. Esso offriva abbastanza spazio per alloggiare sia i familiari che i lavoratori stagionali.

L'azienda disponeva anche di due appartamenti nei quali si esercitava l'attività di agriturismo. I due appartamenti erano sistemati al piano superiore ed avevano una superficie complessiva di 120 m².

L'edificio aveva una cubatura di 1.000 m³ complessivamente.

Ai fini della determinazione delle quote annue di ammortamento e manutenzione si sono applicate supposizioni semplificate per evitare calcoli dispendiosi. Per questo motivo, per la determinazione del valore di costo a nuovo dell'edificio residenziale se ne è usato uno medio (1999) del periodo di durata dell'impresa familiare. Il valore di costo a nuovo dell'edificio residenziale nell'anno 1999, al netto dei contributi pubblici, è stato determinato in base all'aspetto economico del più probabile valore di costo ed è stato stabilito in € 250.000,00 ($\text{€ } 250,00/\text{m}^3 \times 1.000 \text{ m}^3$).

La *quota annua di ammortamento* è stata determinata in € 3.125,00 ($= \text{€ } 250.000,00 \times 0,0125$), applicando un metodo di stima lineare e considerando ovviamente il valore finale. I *costi di manutenzione* sono stati considerati allo 0,40% dell'intero valore di costo dell'edificio ($\text{€ } 400.000,00$) ed ammontano a € 1.600,00. I *costi di assicurazione* sono stati considerati allo 0,20% dell'intero valore di costo dell'edificio ($\text{€ } 400.000,00$) ed ammontano a € 800,00.

Il fabbricato aziendale

Il fabbricato aziendale era un edificio a se stante che era stato costruito poco meno di quaranta anni prima in stile locale e da allora non era stato più modificato. Al piano terra, costruito in calcestruzzo e laterizio, si trovava la stalla. La stalla a stabulazione fissa era stata concepita per 7 bovine da latte e 5 manze.

Ai due piani superiori si trovava il fienile per il deposito del fieno. La parte superiore del fabbricato era stata eseguita in legno e coperta da un tetto a due falde.

Sulla facciata nord del fabbricato si trovava una rimessa ad un piano nella quale erano stati sistemati i macchinari e le attrezzature.

Il volume complessivo del fabbricato aziendale ammontava a ca. 1.300 m³.

Per la determinazione delle quote annue di ammortamento e manutenzione del fabbricato aziendale si sono applicati gli stessi criteri usati per la determinazione delle quote del fabbricato residenziale.

Il valore di costo a nuovo, al netto dei contributi pubblici ammonta a:

€ 195.000,00.

La *quota annua di ammortamento* è uguale a € 1.950,00

($= \text{€ } 195.000,00 \times 0,01$).

I *costi di manutenzione* sono stati considerati allo 0,40% dell'intero valore di costo dell'edificio ($\text{€ } 325.000,00$) ed ammontano a € 1.300,00.

I costi di assicurazione sono stati considerati allo 0,20% dell'intero valore di costo dell'edificio ($\text{€ } 325.000,00$) ed ammontano a € 650,00.

3.2.2. Capitale di esercizio

Macchinari

Nella tabella seguente sono elencati i macchinari presenti in azienda durante l'esistenza dell'impresa familiare.

Ai fini della determinazione delle quote annue di ammortamento e manutenzione, si sono applicate supposizioni semplificate per evitare calcoli dispendiosi.

Per questo motivo per la determinazione del valore di costo a nuovo dei macchinari e attrezzi si è usato quello medio (1999) del periodo di durata dell'impresa familiare. Con questi valori, con i valori finali delle macchine (valore residuo alla fine del periodo di ammortamento) e con la durata tecnica e commerciale delle singole macchine, si sono determinate le quote annue di ammortamento e di manutenzione delle singole macchine.

Parco macchine					
Tipo	Vita media	Valore a nuovo 1999	Valore finale	Quote annue di ammortamento	Quote annue di manutenzione
	anni	€	€	€	€
Trattore frutteto	30	32.000,00	3.000,00	966,00	960,00
Trattore a 4 rm	30	40.000,00	5.000,00	1.166,00	1.200,00
spandiconcime	40	1.000,00	500,00	12,50,00	20,00
atomizzatore	20	10.000,00	1.000,00	150,00	300,00
fresa	15	4.000,00	500,00	150,00	80,00
rimorchio	30	7.000,00	700,00	560,00	140,00
rimorchio pellet	30	5.000,00	1.000,00	1.360,00	100,00
sollevatore	20	3.000,00	500,00	1.200,00	90,00
autocaricatore	30	18.000,00	2.000,00	300,00	540,00
falciatrice rot.	20	3.500,00	300,00	400,00	70,00
spandiletame	30	4.500,00	1.000,00	640,00	90,00
rastrello a nastro	25	1.500,00	200,00	720,00	30,00
andanatrice	30	1.700,00	300,00	800,00	34,00
caricatore post.	40	1.300,00	500,00	300,00	26,00
TOTALE		€ 132.500,00	€ 16.500,00	€ 4.226,17	€ 3.680,00

I costi di assicurazione sono stati stimati allo 0,3% del valore a nuovo.

Scorte vive

In azienda si allevavano mediamente 7 bovini da latte e 3 vitelli fino ad un anno di età e 2 manze con più di un anno di età e si applicava la rimonta interna.

Altro capitale mobile di esercizio

In un'azienda agricola, in genere, si impiegano altri capitali d'esercizio, come ad es. il capitale di anticipazione. Nella prassi, questi capitali svolgono un ruolo marginale e sono di difficile valutazione soprattutto quando il loro impiego riguarda periodi lontani.

3.3. Valutazione

Nell'esempio seguente, si è calcolato l'importo (S₁) spettante al familiare che ha lasciato l'impresa per gli utili prodotti, per gli incrementi aziendali, per i beni acquistati e per il valore dell'avviamento commerciale, al netto dei costi di mantenimento.

3.3.1. Determinazione degli utili

3.3.1.1. Criteri e metodi di valutazione

Per poter determinare gli utili ai sensi dell'art. 230-bis cod.civ. realizzati durante il periodo dell'impresa familiare, è stato necessario accertare i redditi lordi annui.

Per la determinazione dei redditi lordi annui si sono applicati i criteri di cui al punto 2.1.

Per quanto concerne la produzione lorda dei singoli rami produttivi – frutticoltura, allevamento del bestiame, agriturismo – erano disponibili dati concernenti i proventi conseguiti.

Nel caso della frutticoltura, le relative informazioni sono state assunte dalla cooperativa frutticola, di cui l'impresa era socia. A questa cooperativa veniva conferita l'intera produzione frutticola dell'azienda.

Per quanto concerne invece la produzione di latte, le informazioni sulle produzioni ottenute e sui prezzi realizzati, sono state assunte dalla cooperativa lattiero-casearia, di cui l'impresa era socia. A questa cooperativa veniva conferita l'intera produzione di latte.

Per quanto riguarda invece la vendita del bestiame in vita, che è avvenuta attraverso aste di bestiame, erano disponibili le relative fatture.

I dati di vendita resi dalle cooperative sono stati sottoposti ad un attento controllo ed in seguito ritenuti congrui.

I dati necessari alla determinazione dei redditi conseguiti dall'attività di agriturismo sono stati ricavati dai libri corrispettivi e di scrittura.¹⁵⁰

Riflessioni simili vanno fatte anche a proposito dei costi di produzione.

Per quanto concerne i costi di produzione nei tre rami produttivi, erano disponibili pochi dati. Per questo motivo è stato necessario avvalersi di supposizioni in proposito. La determinazione dei costi di produzione è stata effettuata applicando l'equazione raffigurata al punto 2.1.

La determinazione dei costi di produzione riguardante i tre rami di produzione è stata calcolata anno per anno.

Nell'esempio riportato di determinazione dei costi di produzione, per motivi di spazio e per evitare inutili ripetizioni, ci si è limitati a riportare il calcolo di costo per un solo anno.

Per quanto concerne i singoli costi di produzione, in modo particolare per quanto concerne le spese varie del reparto frutticolo, sono stati riportati solamente i risultati finali.

I singoli redditi netti annui sono risultati dalla differenza tra i diversi redditi

¹⁵⁰) Qualora i relativi dati siano lacunosi, essi devono essere integrati da dati di esperienza.

lordi ed i rispettivi costi di produzione. I redditi netti annui sono stati sommati senza calcolare gli interessi e la rivalutazione.

3.3.1.2. Valutazioni

3.3.1.2.1. Determinazione dei redditi lordi

Redditi lordi da produzione frutticola

anno	superficie	produzione	prezzo	Reddito lordo
	ha	kg	€/kg	€
1995	3,00	114.000,00	0,35	39.900,00
1996	3,00	141.000,00	0,22	31.020,00
1997	3,00	153.000,00	0,23	35.190,00
1998	3,00	126.000,00	0,26	32.760,00
1999	3,00	141.000,00	0,19	26.790,00
2000	3,00	135.000,00	0,25	33.750,00
2001	3,00	156.000,00	0,33	51.480,00
2002	3,30	162.000,00	0,32	51.840,00
2003	3,30	150.000,00	0,29	43.500,00
				346.230,00

Redditi lordi da produzione lattiera

Anno	produzione latte kg	prezzo €/kg	Reddito lordo €
1995	42.367,00	0,42	17.794,14
1996	43.578,00	0,43	18.738,54
1997	39.998,00	0,41	16.399,18
1998	41.768,00	0,44	18.377,92
1999	45.888,00	0,43	19.731,84
2000	44.564,00	0,45	20.053,80
2001	40.815,00	0,45	18.366,75
2002	41.002,00	0,47	19.270,94
2003	42.456,00	0,44	18.680,64
			167.413,75

Redditi lordi da vendita bestiame

anno	vitelli maschi numero	prezzo €	manze gravide numero	prezzo €	vacche numero	prezzo €	Reddito lordo €
1995	3	396,00	1	1.525,76	2	1.161,60	3.083,36
1996	3	405,48	1	1.436,35	2	987,20	2.829,03
1997	2	283,50	1	1.575,70	2	1.126,08	2.985,28
1998	3	448,35	1	1.398,68	2	1.116,00	2.963,03
1999	3	442,26	1	1.510,71	2	1.124,24	3.077,21
2000	4	646,80	0	0,00	2	1.143,00	1.789,80
2001	3	425,10	1	1.602,53	2	915,04	2.942,67
2002	4	608,40	0	0,00	2	823,86	1.432,26
2003	3	441,54	1	1.439,91	2	1.064,80	2.946,25
							24.048,89

Redditi lordi da attività di agriturismo

anno	copertura totale giorni	prezzo/giorno €	Reddito lordo €
1995	260,00	35,00	9.100,00
1996	258,00	37,00	9.546,00
1997	264,00	38,50	10.164,00
1998	248,00	39,50	9.796,00
1999	256,00	41,00	10.496,00
2000	220,00	43,00	9.460,00
2001	254,00	44,00	11.176,00
2002	260,00	46,00	11.960,00
2003	256,00	48,50	12.416,00
			94.114,00

Somma dei redditi lordi degli anni dal 1995 al 2003

anno	frutticoltura €	produzione lattiera €	Vendita bestiame €	agriturismo €	totale €
1995	39.900,00	17794,14	3.083,36	9.100,00	69.877,50
1996	31.020,00	18738,54	2.829,03	9.546,00	62.133,57
1997	35.190,00	16399,18	2.985,28	10.164,00	64.738,46
1998	32.760,00	18377,92	2.963,03	9.796,00	63.896,95
1999	26.790,00	19731,84	3.077,21	10.496,00	60.095,05
2000	33.750,00	20053,80	1.789,80	9.460,00	65.053,60
2001	51.480,00	18366,75	2.942,67	11.176,00	83.965,42
2002	51.840,00	19270,94	1.432,26	11.960,00	84.503,20
2003	43.500,00	18680,64	2.946,25	12.416,00	77.542,89
	346.230,00	167.413,75	24.048,89	94.114,00	631.806,64

3.3.1.2.2. Determinazione dei costi

3.3.1.2.2.1. Spese varie (SV)

Spese varie in frutticoltura (SV)

anno	superficie ha	SV/ha €	SV totale €
1995	3,00	1.507,00	4.521,00
1996	3,00	1.526,26	4.578,78
1997	3,00	1.553,78	4.661,34
1998	3,00	1.598,35	4.795,05
1999	3,00	1.645,12	4.935,36
2000	3,00	1.657,89	4.973,67
2001	3,00	1.689,37	5.068,11
2002	3,30	1.698,56	5.605,25
2003	3,30	1.725,20	5.693,16
			44.831,72

Spese varie dell'allevamento bestiame (SV)

anno	UBA numero	SV/UBA €	SV totali €	superficie ha	SV/ superficie €	SV totale €	totale €
1995	9,00	583,54	5.251,86	4,30	151,06	649,56	5.901,42
1996	9,00	594,10	5.346,90	4,30	153,27	659,06	6.005,96
1997	9,00	605,15	5.446,35	4,30	155,98	670,71	6.117,06
1998	9,00	618,33	5.564,97	4,30	158,07	679,70	6.244,67
1999	9,00	622,19	5.599,71	4,30	161,67	695,18	6.294,89
2000	9,00	639,25	5.753,25	4,30	163,57	703,35	6.456,60
2001	9,00	645,28	5.807,52	4,30	167,03	718,23	6.525,75
2002	9,00	654,18	5.887,62	4,30	169,12	727,22	6.614,84
2003	9,00	663,10	5.967,90	4,30	171,25	736,38	6.704,28
			50.626,08			6.239,39	56.865,47

Spese varie ed imposte nell'attività di agriturismo

anno	PL €	costi energetici 12% PL €	piccoli acquisti 5% PL €	Amm./ cons./pubblic. 5% PL €	imposte 15% di 0,25 PL €	totale €
1995	9.100,00	1.092,00	455	455	341,25	2.343,25
1996	9.546,00	1.145,52	477,3	477,3	357,98	2.458,10
1997	10.164,00	1.219,68	508,2	508,2	381,15	2.617,23
1998	9.796,00	1.175,52	489,8	489,8	367,35	2.522,47
1999	10.496,00	1.259,52	524,8	524,8	393,60	2.702,72
2000	9.460,00	1.135,20	473	473	354,75	2.435,95
2001	11.176,00	1.341,12	558,8	558,8	419,10	2.877,82
2002	11.960,00	1.435,20	598	598	448,50	3.079,70
2003	12.416,00	1.489,92	620,8	620,8	465,60	3.197,12
		11.293,68	4.705,70	4.705,70	3.529,28	24.234,36

I costi d'esercizio non imputabili direttamente ad un unico ramo produttivo sono considerati in modo proporzionale.

Spese varie (SV) totali

anno	frutticoltura €	allevamento bestiame €	agriturismo €	totale €
1995	4.521,00	5.901,42	2.343,25	12.765,67
1996	4.578,78	6.005,96	2.458,10	13.042,84
1997	4.661,34	6.117,06	2.617,23	13.395,63
1998	4.795,05	6.244,67	2.522,47	13.562,19
1999	4.935,36	6.294,89	2.702,72	13.932,97
2000	4.973,67	6.456,60	2.435,95	13.866,22
2001	5.068,11	6.525,75	2.877,82	14.471,68
2002	5.605,25	6.614,84	3.079,70	15.299,79
2003	5.693,16	6.704,28	3.197,12	15.594,56
	44.831,72	56.865,47	24.234,36	125.931,55

* Le spese varie concernenti l'attività dell'agriturismo contengono anche le imposte.

3.3.1.2.2.2. Salari per il lavoro manuale per lavoratori extrafamiliari in frutticoltura (S_{E-F})

Salari in frutticoltura				
anno	superficie ha	Ore/ha	Costi/ore €	totale €
1995	3,00	225,00	7,40	4.995,00
1996	3,00	225,00	7,50	5.062,50
1997	3,00	225,00	7,60	5.130,00
1998	3,00	225,00	7,65	5.163,75
1999	3,00	225,00	7,80	5.265,00
2000	3,00	225,00	7,80	5.265,00
2001	3,00	225,00	7,85	5.298,75
2002	3,30	210,00	7,90	5.474,70
2003	3,30	210,00	8,00	5.544,00
				47.198,70

3.3.1.2.2.3. Imposte, tasse e contributi (Imp)

anno	PL €	imposte, tasse, contributi 7,0% PL €
1995	69.877,50	4.891,43
1996	62.133,57	4.349,35
1997	64.738,46	4.531,69
1998	63.896,95	4.472,79
1999	60.095,05	4.206,65
2000	65.053,60	4.553,75
2001	83.965,42	5.877,58
2002	84.503,20	5.915,22
2003	77.542,89	5.428,00
		44.226,46

3.3.1.2.2.4. Quote (Q)

Quote del capitale fondiario

anno	ammortamenti			manutenzioni		assicurazioni		totale €
	ed. resid. €	impianti. €	fabbric. az. €	ed. resid. €	fabbric. az. €	ed. resid. €	fabbric. az. €	
1995	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
1996	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
1997	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
1998	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
1999	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
2000	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
2001	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
2002	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
2003	3.125,00	3.150,00	1.950,00	1.600,00	1.300,00	800,00	650,00	12.575,00
	28.125,00	28.350,00	17.550,00	14.400,00	11.700,00	7.200,00	5.850,00	113.175,00

Quote del capitale di esercizio

anno	ammortamenti €	manutenzioni €	assicurazioni €	totale €
1995	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
1996	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
1997	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
1998	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
1999	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
2000	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
2001	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
2002	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
2003	4.226,17	3.680,00	397,50	8.303,67
	38.035,53	33.120,00	3.577,50	74.733,03

Somma delle quote

anno	capitale fondiario €	capitale d'esercizio €	totale €
1995	12.575,00	8.303,67	20.878,67
1996	12.575,00	8.303,67	20.878,67
1997	12.575,00	8.303,67	20.878,67
1998	12.575,00	8.303,67	20.878,67
1999	12.575,00	8.303,67	20.878,67
2000	12.575,00	8.303,67	20.878,67
2001	12.575,00	8.303,67	20.878,67
2002	12.575,00	8.303,67	20.878,67
2003	12.575,00	8.303,67	20.878,67
	113.175,00	74.733,03	187.908,03

3.3.1.2.2.5. Somma dei costi concernenti gli anni dal 1995 al 2003

anno	SV €	SE-F €	Imp €	Q €	totale €
1995	12.765,67	4.995,00	4.891,43	20.878,67	43.530,77
1996	13.042,84	5.062,50	4.349,35	20.878,67	43.333,36
1997	13.395,63	5.130,00	4.531,69	20.878,67	43.935,99
1998	13.562,19	5.163,75	4.472,79	20.878,67	44.077,40
1999	13.932,97	5.265,00	4.206,65	20.878,67	44.283,29
2000	13.866,22	5.265,00	4.553,75	20.878,67	44.563,64
2001	14.471,68	5.298,75	5.877,58	20.878,67	46.526,68
2002	15.299,79	5.474,70	5.915,22	20.878,67	47.568,38
2003	15.594,56	5.544,00	5.428,00	20.878,67	47.445,23
	125.931,55	47.198,70	44.226,46	187.908,03	405.264,74

3.3.1.2.3. Determinazione dei redditi netti degli anni dal 1995 al 2003

anno	redditi lordi €	costi €	differenza €
1995	69.877,50	43.530,77	26.346,73
1996	62.133,57	43.333,36	18.800,21
1997	64.738,46	43.935,99	20.802,47
1998	63.896,95	44.077,40	19.819,55
1999	60.095,05	44.283,29	15.811,76
2000	65.053,60	44.563,64	20.489,96
2001	83.965,42	46.526,68	37.438,74
2002	84.503,20	47.568,38	36.934,82
2003	77.542,89	47.445,23	30.097,66
	631.806,64	405.264,74	226.541,90

3.3.2. Valutazione degli incrementi/decrementi aziendali e dei beni acquistati/alienati

3.3.2.1. Criteri e metodi di valutazione

In linea di principio sono stati applicati i criteri di cui al punto 2.2. Ciò significa che, nel caso in esame, per la determinazione del valore degli incrementi aziendali è stato necessario prendere in considerazione gli incrementi riguardanti il solo capitale fondiario dell'impresa familiare.

Per i fondi agricoli è stato necessario quindi determinare il valore di mercato sia alla cessazione che all'inizio dell'impresa familiare. Per il valore iniziale si è dovuto inoltre considerare la svalutazione monetaria.

Per la determinazione degli incrementi aziendali concernenti i fabbricati dell'impresa, è stato necessario sottrarre, dalla sopra citata differenza tra valore finale e valore iniziale, le quote di ammortamento rivalutate.

I valori di mercato dei beni immobili sono stati ricavati mediante comparazione con beni simili, dopo aver compiuto accurate indagini di mercato.

Per i beni mobili aziendali, per i quali si calcolano le quote di ammortamento (p. es. macchine agricole), la determinazione della variazione di valore sarebbe stata inutile, in quanto si supponeva che la somma del valore iniziale rivalutato e delle quote di ammortamento corrispondessero al prezzo di riacquisto.

La determinazione dei valori dei fondi agricoli al momento della cessazione dell'impresa familiare, è avvenuta risolvendo la seguente equazione, applicando una riduzione di valore del 20% ($k = 0,80$) in quanto i fondi, facendo parte di un maso chiuso, erano limitati nella loro disponibilità:

$$M_{1-x} = U_{1-x} * a * k, \text{ dove,}$$
$$U_{1-2003} = \text{Valore unitario di mercato dei fondi nell'anno 2003}$$
$$a = \text{superficie}$$
$$k = 0,80$$

Nell'ambito della determinazione dei valori di mercato dei fabbricati sono state eseguite delle correzioni, in funzione della diminuzione di valore dovuta all'età ed alla vetustà dei fabbricati k_1 .

In considerazione della svalutazione monetaria si è moltiplicato il valore iniziale con l'apposito indice di 1,25541.

Nell'ambito della determinazione del valore del *bene acquistato* – frutteto di 3.000 m² - si sono applicati gli stessi criteri, tenendo pure conto del fatto che per l'acquisto del fondo nel 2001 erano stati usati degli utili accantonati dell'importo di € 35.000,00. Per il rimanente importo di € 100.000,00 era stato richiesto ed ottenuto un mutuo della durata di anni 10, che equivaleva ad una rata annua di estinzione di € 12.329,00.

3.3.2.2. Valutazioni

3.3.2.2.1. Determinazione degli incrementi aziendali

3.3.2.2.1.1. Determinazione del valore finale (anno 2003) dei fondi agricoli

Determinazione del valore finale (anno 2003) dei frutteti

$$M_{1-2003} = U_{1-2003} * a_1 * k =$$
$$= € 52,00/m^2 * 30.000 m^2 * 0,80 =$$
$$= € 1.248.000,00$$

Determinazione del valore finale (anno 2003) dei prati stabili

$$M_{2-2003} = U_{2-2003} * a_2 * k =$$
$$= € 18,00/m^2 * 43.000 m^2 * 0,80 =$$
$$= € 619.200,00$$

3.3.2.2.1.2. Determinazione del valore finale (anno 2003) dei fabbricati

Determinazione del valore finale (anno 2003) dell'edificio residenziale

$$M_{3-2003} = U_{3-2003} * a_3 * k * k_1 =$$
$$= € 2.000,00/m^2 * (1.000 m^3/2,70 m) * 0,80 * 0,70 =$$
$$= € 414.814,81$$

Determinazione del valore finale (anno 2003) del fabbricato aziendale

$$\begin{aligned}
 M_{4-2003} &= U_{4-2003} * V * k * k_1 = \\
 &= € 250,00/m^3 * 1.300 m^3 * 0,80 * 0,60 = \\
 &= € 156.000,00
 \end{aligned}$$

3.3.2.2.1.3. Determinazione del valore iniziale rivalutato (anno 1995) dei fondi agricoli

Determinazione del valore iniziale rivalutato (anno 1995) dei frutteti

$$\begin{aligned}
 M_{1-1995} &= U_{1-1995} * a_1 * k * 1.25541 = \\
 &= € 38,00/m^2 * 30.000 m^2 * 0,80 * 1.25541 = \\
 &= € 1.144.933,92
 \end{aligned}$$

Determinazione del valore iniziale rivalutato (anno 1995) dei prati stabili

$$\begin{aligned}
 M_{2-1995} &= U_{2-1995} * a_2 * 1.25541 = \\
 &= € 14,00/m^2 * 43.000 m^2 * 0,80 * 1.25541 = \\
 &= € 606.605,46
 \end{aligned}$$

3.3.2.2.1.4. Determinazione del valore iniziale rivalutato (anno 1995) dei fabbricati

Determinazione del valore iniziale rivalutato (anno 1995) dell'edificio residenziale

$$\begin{aligned}
 M_{3-1995} &= U_{3-1995} * a_3 * k * k_1 * 1.25541 = \\
 &= € 1.250,00/m^2 * (1.000 m^3 / 2,70 m) * 0,80 * 0,78 * \\
 &1.25541 = \\
 &= € 362.674,00
 \end{aligned}$$

Determinazione del valore iniziale rivalutato (anno 1995) del fabbricato aziendale

$$\begin{aligned}
 M_{4-1995} &= U_{4-1995} * V * k * k_1 * 1.25541 = \\
 &= € 155,00/m^3 * 1.300 m^3 * 0,80 * 0,68 * 1.25541 = \\
 &= € 137.613,02
 \end{aligned}$$

3.3.2.2.1.5. Determinazione delle quote di ammortamento rivalutati degli edifici ed impianti

Quote di ammortamento dell'edificio residenziale rivalutate

anno	quote di ammortamento €	coefficiente di rivalutazione	Quote di ammortamento rivalutate €
1995	3.125,00	1,21481	3.796,28
1996	3.125,00	1,16891	3.652,84
1997	3.125,00	1,15232	3.601,00
1998	3.125,00	1,13197	3.537,41
1999	3.125,00	1,11538	3.485,56
2000	3.125,00	1,08653	3.395,41
2001	3.125,00	1,05637	3.301,16
2002	3.125,00	1,03308	3.228,38
2003	3.125,00	1,00995	3.156,09
			31.154,13

Quote di ammortamento del fabbricato aziendale rivalutate

anno	quote di ammortamento €	coefficiente di rivalutazione	Quote di ammortamento rivalutate €
1995	1.950,00	1,21481	2.368,88
1996	1.950,00	1,16891	2.279,37
1997	1.950,00	1,15232	2.247,02
1998	1.950,00	1,13197	2.207,34
1999	1.950,00	1,11538	2.174,99
2000	1.950,00	1,08653	2.118,73
2001	1.950,00	1,05637	2.059,92
2002	1.950,00	1,03308	2.014,51
2003	1.950,00	1,00995	1.969,40
			19.440,17

Quote di ammortamento degli impianti fruttiferi rivalutati

anno	Quote di ammortamento €	Coefficiente di rivalutazione	Quote di ammortamento rivalutate €
1995	3.150,00	1,21481	3.826,65
1996	3.150,00	1,16891	3.682,07
1997	3.150,00	1,15232	3.629,81
1998	3.150,00	1,13197	3.565,71
1999	3.150,00	1,11538	3.513,45
2000	3.150,00	1,08653	3.422,57
2001	3.150,00	1,05637	3.327,57
2002	3.150,00	1,03308	3.254,20
2003	3.150,00	1,00995	3.181,34
			31.403,36

3.3.2.2.1.6. Calcolo degli incrementi aziendali

Capitale fondiario	Valore finale €	Valore iniziale rivalutato €	Quote d'ammortamento rivalutate €	Incrementi aziendali 1995-2003 €
frutteti	1.248.000,00	1.144.933,92	31.403,36	71.662,72
Prati stabili	619.200,00	606.605,46		12.594,54
Edificio residenziale	414.814,81	362.674,00	31.154,13	20.986,68
Fabbricato aziendale	156.000,00	137.613,02	19.440,17	-1.053,19
				104.190,75

3.3.2.2. Determinazione del valore dei beni acquistati

Determinazione del valore finale (anno 2003) del frutteto acquistato

$$\begin{aligned}
 M_{5-2003} &= U_{1-2003} * a_4 * k = \\
 &= € 52,00/m^2 * 3.000 m^2 * 0,80 = \\
 &= € 124.800,00
 \end{aligned}$$

3.3.3. Valutazione dell'avviamento commerciale

3.3.3.1. Criteri e metodi di valutazione

In linea di principio, sono stati applicati i criteri di cui al punto 2.3. Ciò significa che per l'attività dell'agriturismo si è determinato il valore dell'avviamento commerciale. Nel caso in esame, la determinazione del valore dell'avviamento commerciale è avvenuta, risolvendo la seguente equazione:

$$A = [Rmnp - (r * PNR)] * (q^n - 1) / (r * q^n)$$

Per poter risolvere questa equazione, doveva essere noto il patrimonio netto rivalutato (PNR) dei beni interessati dall'attività. Dovevano essere inoltre determinati il reddito medio normalizzato prospettico (Rmnp) dell'attività considerata, il tasso di redditività medio del settore e della specifica realtà dell'impresa, l'oggetto d'indagine (r) ed il tasso di capitalizzazione del sopravvalore (r). Il patrimonio netto rivalutato è costituito dal valore del capitale fondiario e del capitale d'esercizio necessario all'espletamento dell'attività.

Il valore del capitale fondiario corrispondeva alla quota del valore di costo di quella parte dell'edificio residenziale usato per l'attività dell'agriturismo ($250,00/m^3 * 120 m^3 * 2,70m$ - vedasi punto 3.2.2.). L'importo del patrimonio del capitale d'esercizio dell'attività dell'agriturismo (mobili, biancheria, stoviglie, ecc.) è stato determinato forfettariamente in € 12.000,00 e sommato al valore patrimoniale del capitale fondiario. Il patrimonio netto rivalutato ammontava quindi a € 93.000,00.

Per poter determinare il reddito medio netto prospettico dell'attività dell'agriturismo è stato necessario calcolare la media aritmetica dei redditi netti degli ultimi tre esercizi, in altre parole degli anni 2003, 2002 e 2001. Bisognava perciò detrarre dai relativi redditi lordi le relative spese varie, le imposte e le quote.

Il tasso di redditività medio del settore e della specifica realtà dell'impresa è stato valutato al 6,5% ($=r$). Nei casi di attività agricole, questo tasso potrebbe essere più basso che in altre attività poiché il rischio connesso con il conseguimento dei redditi agricoli è minore.

Il tasso di capitalizzazione del sopravvalore è uguale al 7,5% ($=r$).

Il periodo di tempo considerato per la determinazione del valore dell'avviamento commerciale è di anni 6 ($=n$).

3.3.3.2. Calcolo del valore dell'avviamento commerciale

3.3.3.2.1. Determinazione dei redditi netti medi rettificati (RN) dell'attività dell'agriturismo

anno	redditi lordi €	SV €	Imp €	Q €	Σ RN €	$\emptyset$ RN €
2001	11.176,00	2.458,72	419,1	1.790,10	6.508,08	
2002	11.960,00	2.631,20	448,5	1.790,10	7.090,20	
2003	12.416,00	2.731,52	465,6	1.790,10	7.428,78	
					21.027,06	7.009,02

3.3.3.2.2. Determinazione del valore dell'avviamento commerciale (A) dell'attività dell'agriturismo

$$\begin{aligned} A &= [RE - (r \cdot PNR)] \cdot (q^n - 1) / (r \cdot q^n) = \\ &= [€ 7.009,02 - (0,065 \cdot 93.000,00)] \cdot (1,075^6 - 1) / (0,065 \cdot 1,075^6) \\ &= (€ 7.009,02 - € 6.045,00) \cdot 0,543301526 / 0,100314599 = \\ &= \mathbf{€ 5.221,10} \end{aligned}$$

3.3.4. Determinazione dei costi di mantenimento

3.3.4.1. Criteri e metodi di valutazione

La determinazione dei costi di mantenimento per i due membri della famiglia durante il periodo di esistenza dell'impresa familiare è stata fatta considerando i rilevamenti statistici dell'istituto nazionale di statistica ISTAT riguardanti le spese per l'economia domestica privata, in quanto non erano disponibili registrazioni eseguite dalla famiglia.

Il materiale statistico è stato opportunamente adeguato in seguito alle domande poste ai familiari in merito alle spese sostenute.

In tal senso sono stati determinati i costi di mantenimento riferiti all'anno 2003. Partendo da questi dati, mediante il programma PERCENTO (Il Sole 24 Ore) sono stati calcolati i costi di mantenimento per gli anni residui, considerando le variazioni dei costi di mantenimento verificatesi in tali anni.

3.3.4.2. Stime dei costi di mantenimento

anno	Costi di mantenimento/mese	mesi	totale
1995	826,41	12	9.916,92
1996	874,59	12	10.495,08
1997	887,93	12	10.655,16
1998	901,27	12	10.815,24
1999	920,45	12	11.045,40
2000	945,46	12	11.345,52
2001	967,14	12	11.605,68
2002	992,99	12	11.915,88
2003	1.015,50	12	12.186,00
	8.331,74		99.980,88

3.3.5. Determinazione dei debiti residui da mutui (D)

3.3.5.1. Criteri e metodi di valutazione

Nell'anno 2001 era stato acquistato un frutteto di 3.000 m². L'acquisto era stato in parte finanziato con un prestito di € 100.000,00 della durata di 10 anni, con rate annue € 12.329,00 (=a). Al momento della cessazione dell'impresa familiare restavano da pagare otto rate. Il valore di queste rate future andava quindi riportato (scontato) al momento della cessazione dell'impresa e sommato. La somma delle rate scontate è stata sottratta dal valore dei beni acquistati, poiché il frutteto acquistato dall'impresa familiare è rimasto al proprietario del maso chiuso, che ovviamente dovrà estinguere le rate residue. Il valore dei debiti da mutui dell'impresa familiare al momento della cessazione dell'impresa è stato determinato mediante la seguente equazione:

$$D = a \cdot (q^n - 1) / (r \cdot q^n)$$

3.3.5.2. Determinazione del valore del debito da mutuo

$$\begin{aligned} D &= a \cdot (q^n - 1) / (r \cdot q^n) = \\ &= € 12.329,00 \cdot (1,05^8 - 1) / (0,05 \cdot 1,05^8) \\ &= € 12.329,00 \cdot 0,477455444 / 0,07387272 \\ &= \mathbf{€ 79.685,00} \end{aligned}$$

3.3.6. Determinazione della somma da spartire al momento della cessazione dell'impresa familiare

3.3.6.1. Criteri e metodi di valutazione

Per il calcolo della somma da spartire tra i due membri dell'impresa familiare, devono essere saldati i seguenti importi:

- + la somma dei redditi
- + il valore degli incrementi
- + il valore dei beni acquistati
- + il valore dell'avviamento commerciale
- i costi di mantenimento
- il valore del debito residuo
- l'importo con il quale è stato acquistato il frutteto

3.3.6.2. Determinazione della somma da spartire (S)

$$\begin{aligned} S &= € 226.541,90 + € 104.190,75 + € 124.800,00 + € 5.221,10 - € 99.980,88 \\ &\quad - € 79.685,00 - € 35.000,00 = \\ &= € 246.087,87 \end{aligned}$$

3.3.6.3. Determinazione dell'importo spettante ad ognuno dei due membri dell'impresa familiare (S1 e S2), al momento della cessazione dell'impresa familiare

Nel caso in esame, si presume che ambedue i membri dell'impresa familiare abbiano contribuito in eguale misura ai risultati dell'impresa familiare e che quindi, ad ognuno di essi, debba essere attribuita la metà della somma da spartire.

$$\begin{aligned} S_1, S_2 &= € 246.087,87 / 2 \\ &= € 123.043,94 \end{aligned}$$

B avrà diritto ad un indennizzo di € 123.043,94 per il suo apporto all'impresa familiare e più precisamente per gli utili maturati, per gli incrementi aziendali, per i beni acquistati e per l'avviamento commerciale, al netto dei costi di mantenimento. Il patrimonio restante è attribuito ad A.

4 Valutazioni da eseguire nel settore alberghiero al momento dell'uscita di un familiare dall'impresa

4.1 Tipo e descrizione dell'impresa familiare

4.2 Descrizione dell'azienda alberghiera

4.3 Valutazione

4.1. Tipo e descrizione dell'impresa familiare

L'impresa familiare in questione si occupa della conduzione di un'azienda adibita ad hotel.

Il 25.05.1980, era stata costituita un'impresa familiare tra i coniugi A e B al fine di gestire un'azienda adibita ad hotel.

Il 01.01.2002, la figlia della coppia era entrata nell'azienda familiare come già aveva fatto, a sua volta, un anno prima il figlio.

Il 31.12.2005 la figlia si è sposata, è uscita dall'impresa familiare ed ha chiesto la retribuzione della quota a lei spettante.

Si tratta perciò di valutare le pretese della figlia per il periodo dal **01.01.2002** fino al **31.12.2005**.

4.2. Descrizione dell'azienda alberghiera

4.2.1. Capitale fondiario dell'azienda

Edificio alberghiero

Sulla particella edificabile n° 818/1 C.C. di Selva di Gardena, nell'anno 1979, era stato eretto un edificio alberghiero tipico, a suo tempo, della zona. Si tratta dell'Hotel Sole, costituito da un unico edificio, a sua volta composto da quattro piani fuori terra e da un piano interrato. Negli anni successivi, l'edificio è stato ristrutturato più volte.

Trattasi di un albergo a tre stelle composto da:

- 27 camere con complessivamente 47 letti;
- Locali accessori: cucina, lavatoio, celle frigorifere, camere per il personale, cantine, uffici, locali ginnici, saune, solario, locale per gli sci, bar, sale pranzo, piscina ecc.

L'hotel offre servizi di standard elevato; lo stile dell'arredamento risponde a tali esigenze.

La famiglia vive in una casa privata, che non può essere quindi considerata parte dell'impresa familiare.

Nonostante l'età avanzata dell'edificio, esso si trova tuttora in buone condizioni.

I lavori di manutenzione sono sempre stati eseguiti regolarmente. L'edificio e l'arredamento corrispondono alle norme antincendio.

Al fine di valutare il valore di mercato dell'edificio alberghiero, è stato applicato il procedimento di capitalizzazione dei redditi alle date 01.01.2002 e 31.12.2005.

4.2.2. Capitale aziendale dell'azienda alberghiera

Fanno parte del capitale aziendale dell'impresa alberghiera:

- a) l'arredamento: l'arredamento delle 27 camere, l'arredamento della sala pranzo e della terrazza, i mobili della piscina, l'arredamento della cucina, la lavatrice e l'asciugatore, l'arredamento del bar, gli attrezzi ginnici e quelli della sala da sci, i mobili ed i macchinari d'ufficio per la reception.
- b) biancheria: ne fanno parte la biancheria da letto, le tende delle camere da letto, gli asciugamani, le tovaglie ed i tovaglioli.
- c) stoviglie: ne fanno parte i piatti, i bicchieri, le posate della sala da pranzo e del bar e le stoviglie della cucina dell'hotel.
- d) la macchina aziendale: l'hotel dispone di un minibus a nove posti della marca Mercedes per il trasporto degli ospiti e della merce.

Il valore dei capitali aziendali è stato desunto dai bilanci aziendali; per questo motivo non verrà riportato in seguito.

4.3. Valutazione

Nell'esempio seguente, è stato determinato l'importo (B) spettante al familiare uscito dall'impresa, composto dagli utili ricavati dall'impresa familiare, dagli incrementi dell'azienda e dall'avviamento, meno i costi di mantenimento della famiglia.

Gli importi e le entità utilizzate per il calcolo degli utili sono stati desunti dai conti economici. Questi conti sono stati analizzati e ritenuti congrui. Ne risulta che, in riferimento ai conti d'esercizio, non c'è stato bisogno di ulteriori presupposizioni o correzioni.

Per la valutazione del patrimonio, allo scopo di determinare l'avviamento, i relativi valori sono stati presi dal bilancio patrimoniale.

Per la valutazione del patrimonio, allo scopo di determinare l'incremento aziendale, gli importi non sono stati presi dal bilancio patrimoniale, perché si è ritenuto che il rispettivo valore fosse il risultato di ragionamenti contabili e non corrispondesse al valore di mercato.

4.3.1. Determinazione degli utili

4.3.1.1. Criteri e metodi di valutazione

Per determinare l'utile ai sensi dell'art. 230-bis cod.civ., realizzato durante l'esistenza dell'impresa familiare, sono stati adottati gli stessi criteri riportati al punto 2.1.

Al riguardo, prima di tutto, dai bilanci d'esercizio sono stati acquisiti i redditi lordi derivanti dalle vendite e dai servizi forniti.

I redditi lordi erano composti dalle entrate derivanti dai pernottamenti, dalla cura degli ospiti e dalla fornitura di servizi come la sauna, gli attrezzi ginnici ecc.

Come per i redditi lordi, dal bilancio d'esercizio sono stati desunti anche i relativi costi annuali.

I costi sono stati riassunti nelle seguenti categorie:

- a) costi del personale: salari, contributi sociali, trattamenti di fine rapporto, contributi per la pensione
- b) merci: bevande e viveri
- c) energia: olio combustibile, corrente elettrica, gas
- d) altri mezzi ausiliari e materiali di consumo
- e) servizi: consulenze
- f) pubblicità
- g) Quote di reintegra: reintegra per l'edificio alberghiero, reintegra per il capitale d'esercizio
- h) manutenzione

I redditi netti annui sono stati calcolati come differenza tra i rispettivi redditi lordi ed i rispettivi costi.

Gli utili annui sono stati sommati; non sono stati presi in considerazione né la rivalutazione né gli interessi.

4.3.1.2. Determinazioni

4.3.1.2.1. Determinazioni dei redditi lordi e dei costi

Qui di seguito sono riportati i bilanci d'esercizio dei singoli anni in cui la figlia faceva parte dell'impresa familiare.

Attraverso questi bilanci è stato possibile determinare gli utili dei rispettivi anni.

I diversi conti vengono riportati in forma semplificata per evitare calcoli troppo dispendiosi. Per garantire una buona visione, i diversi anni sono stati riassunti in un'unica tabella.

	Conto economico			
	anno			
	2002	2003	2004	2005
	€	€	€	€
A. Prestazioni aziendali				
1. ricavi da vendite e servizi	559.589,00	612.734,00	629.457,00	671.786,00
B. Costi				
1. costi del personale	114.715,75	124.997,74	126.520,86	136.372,56
2. merci	50.363,01	56.371,53	59.798,42	62.476,10
3. energia	55.539,21	60.813,85	62.473,61	66.674,76
4. mezzi ausiliari e materiali di consumo	17.906,85	12.254,68	11.959,68	14.107,51
5. servizi	16.787,67	19.607,49	21.401,54	20.153,58
6. pubblicità	23.502,74	25.122,09	25.178,28	27.543,23
7. reintegrazioni	114.567,00	115.780,00	118.450,00	119.021,00
8. manutenzioni	25.134,00	25.678,00	26.561,00	27.345,00
Risultato aziendale (A-B)	141.072,78	172.108,62	177.113,62	198.092,27
9. tasse	60.347,00	73.236,00	75.784,00	85.490,00
Utile dell' anno d'esercizio	80.725,78	98.872,62	101.329,62	112.602,27

4.3.2. Valutazioni degli incrementi/decrementi aziendali e dei beni acquistati/alienati

4.3.2.1. Criteri e metodi di valutazione

In linea di principio hanno trovato applicazione i criteri riportati al punto 2.2., il che significa che, per valutare gli incrementi aziendali, sono stati valutati gli incrementi del capitale fondiario dell'impresa agricola.

L'edificio alberghiero è stato valutato sia alla fine che all'inizio in base al valore di mercato. Nel caso del valore iniziale, è stata considerata la svalutazione monetaria verificatasi tra il 01.01.2002 e il 31.12.2005.

Per la determinazione degli incrementi aziendali dell'edificio, dalla differenza tra il valore finale e il valore iniziale rivalutato, sono state sottratte le quote di ammortamento ugualmente rivalutate.

I valori di mercato sono stati valutati in base alla capitalizzazione dei redditi. Indagini di mercato hanno evidenziato che il valore di mercato dell'edificio alberghiero alla data del 01.01.2002 ammontava a € 3.500.000,00 e che il valore di mercato dello stesso edificio alla data del 31.12.2005 era di € 4.330.000,00.

Nel caso dei valori mobili (arredamento, biancheria ecc.), non è stato determinato il cambiamento del valore, perché si è ritenuto che la somma tra il valore iniziale rivalutato e le quote di reintegrazione rivalutate corrispondesse al valore di riacquisto.

Ai fini della presente valutazione, nel periodo rilevante non sono stati eseguiti acquisti che abbiano influito sulla valutazione dell'impresa familiare.

4.3.2.2. Determinazioni

4.3.2.2.1. Determinazione degli incrementi aziendali dell'edificio alberghiero

Valore finale (anno 2005) dell'edificio alberghiero: € 4.330.000,00

Determinazione del valore iniziale rivalutato (anno 2002) dell'edificio alberghiero:

$$€ 3.500.000,00 * 1,084120171 = € 3.794.420,60$$

Determinazione del valore iniziale rivalutato dell'edificio alberghiero

anno	Quote di reintegrazione	Coefficiente di rivalutazione	Quote di reintegrazione rivalutate
	€		€
2002	114.567,00	1,0604544	121.492,96
2003	115.780,00	1,0369458	120.057,59
2004	118.450,00	1,0193704	120.744,43
2005	119.021,00	-	119.021,00
			481.315,98

4.3.2.2.2. Determinazione degli incrementi aziendali

Capitale fondiario	Valore finale €	Valore iniziale rivalutato €	Quote di reintegrazione rivalutate €	Incrementi aziendali 2002-2005 €
Edificio alberghiero	4.330.000,00	3.794.420,60	481.315,98	54.263,42

4.3.3. Determinazione del valore d'avviamento

4.3.3.1. Criteri e metodi di valutazione

In linea di principio hanno trovato applicazione i criteri riportati al punto 2.3. Nel presente caso, la determinazione del valore d'avviamento commerciale è stata calcolata mediante l'applicazione della seguente equazione:

$$A = [R_{mnp} - (r \cdot PNR)] \cdot (q^n - 1) / (r \cdot q^n)$$

Per risolvere quest'equazione è stato necessario determinare il patrimonio netto rivalutato (PNR), impiegato per tale attività. Inoltre, dovevano essere determinati il reddito medio normalizzato prospettico (R_{mnp}) riferito sempre alla stessa attività, il tasso di redditività media normale, riferibile sia al settore, sia alla specifica realtà dell'impresa in oggetto (r') ed il tasso di capitalizzazione del sopravvalore (r).

Il patrimonio netto rivalutato è costituito dal valore del capitale fondiario e del capitale d'esercizio, impiegati per l'espletamento dell'attività.

Il patrimonio netto rivalutato è stato quindi determinato in base al bilancio patrimoniale relativo all'anno prima che il familiare lasciasse l'impresa.

Il valore del capitale fondiario ammontava a € 4.330.000,00. Il capitale d'esercizio (arredamento, biancheria, stoviglie ecc.) è stato determinato mediante un inventario. A tale scopo il valore a nuovo è stato deprezzato in base all'età dei beni. Il valore di mercato risultante era di € 561.000,00 ed è sommato al valore patrimoniale dell'edificio, per cui il valore patrimoniale netto è risultato essere di € 4.891.000,00.

Il reddito medio normalizzato prospettico (R_{mnp}) risultante dalla gestione dell'hotel, corrispondeva alla media aritmetica dei redditi netti degli ultimi 3 anni d'esercizio, vale a dire degli anni 2003, 2004 e 2005. Questi dati sono stati ricavati dai bilanci d'esercizio.

Il tasso di redditività specifico del settore e dell'impresa è stato stabilito al 6,5% ($=r'$).

Il tasso di capitalizzazione del sopravvalore era del 7,5% ($=r$).

Per la determinazione del valore d'avviamento è stato preso in considerazione un periodo di 6 anni ($=n$).

4.3.3.2. Calcolo del valore d'avviamento

4.3.3.2.1. Calcolo del reddito medio normalizzato prospettico derivante dall'attività alberghiera

Il reddito medio normalizzato prospettico è stato calcolato, attribuendo ai tre valori di reddito netto un maggiore peso man mano che ci si avvicinava alla fine del periodo di valutazione, perché si è ritenuto che i redditi percepiti di recente rispecchiassero più verosimilmente le entrate.

anno	$\sum$ redditi netti €	ponderazione	$\bar{\varnothing}$ redditi netti €
2003	98.872,62	0,15	14.830,89
2004	101.329,62	0,35	35.465,37
2005	112.602,27	0,50	56.301,14
	312.804,51		106.597,40

Bilancio patrimoniale 2005

Bilancio patrimoniale 2005	importi
Attivo	
A. Capitale d'investimento	
Terreni ed edifici	3.093.456,00
Apparecchiature ed impianti	126.350,00
Arredamento	220.000,00
Parco macchine	32.500,0
Valori patrimoniale immateriali	-
Somma del capitale d'investimento	3.472.306,00
B. Capitale circolante	
Materie prime e merci	22.456,32
Crediti verso clienti	234,00
Crediti d'imposta e di contributi	16.631,00
Depositi bancari	3.468,00
Cassa	781,55
Somma del capitale circolante	43.570,87
Somma attiva	3.515.876,87
Passivo	
A. Accantonamenti per rischi e spese	
Accantonamenti per tasse	54.689,89
Accantonamenti per pensioni	35.478,92
B. Trattamento fine lavoro per dipendenti	98.235,45
C. Debiti	
Debiti verso banche	1.781.976,56
Acconti incassati	3.567,98
Debiti verso fornitori	28.967,00
Debiti verso assicurazioni sociali	12.456,12
Somma passiva	2.015.371,92
Patrimonio netto	1.500.504,95

4.3.3.2.2. Determinazione del valore d'avviamento derivante dalla gestione dell'hotel

$$\begin{aligned}
 A &= [Rmnp - (r * PNR)] * (q^n - 1) / (r * q^n) \\
 &= [€ 106.597,40 - (0,065 * € 1.500.504,95)] * (1,075^6 - 1) / (0,065 * 1,075^6) \\
 &= (€ 106.597,40 - € 97.532,82) * 0,543301526 / 0,100314599 = \\
 &= \mathbf{€ 49.093,54}
 \end{aligned}$$

4.3.4. Determinazione dei costi di mantenimento

4.3.4.1. Criteri e metodi di valutazione

Il calcolo dei costi di sussistenza per i quattro membri della famiglia e per l'intero periodo di esistenza dell'impresa familiare è avvenuto mediante l'ausilio dei rilevamenti statistici inerenti le spese per famiglie private dell'Istituto statistico nazionale ISTAT, in quanto mancavano le relative annotazioni da parte dei familiari.

Il materiale statistico è stato in seguito adattato alla situazione reale tramite interpellato dei familiari. Al riguardo, va precisato che la famiglia aveva consumato i pasti per lo più in albergo, per cui questi costi erano già stati computati nel calcolo complessivo dei costi. In quest'ambito, non sono stati calcolati i costi per l'abitazione poiché, in quanto casa privata, i relativi costi invece di essere coperti con risorse dell'impresa familiare erano stati coperti con fondi privati. La famiglia aveva mantenuto un tenore di vita medio alto, perciò i costi per l'abbigliamento, il tempo libero, ecc. si erano discostati sensibilmente dalla media statistica. I costi mensili di mantenimento per l'anno 2005 sono stati fissati in € 3.500,00. Partendo da questo importo, sono stati calcolati i costi per gli anni residui mediante il programma PERCENTO (Il Sole 24 Ore) in base al cambiamento del costo della vita.

4.3.4.2. Determinazione dei costi di mantenimento

anno	Costi di mantenimento/mese	mesi	somma
2002	2.408,69	12	28.904,28
2003	2.463,29	12	29.559,48
2004	2.505,76	12	30.069,12
2005	2.554,30	12	30.651,60
			119.184,48

4.3.5. Calcolo della quota spettante al familiare che lascia l'impresa

4.3.5.1. Criteri e metodi di valutazione

Per calcolare l'importo da dividere tra i membri dell'impresa familiare al momento del ritiro della figlia, vanno considerati i seguenti importi:

- + la somma degli utili
- + il valore degli incrementi
- + il valore dell'avviamento
- i costi di mantenimento

4.3.5.2. Calcolo dell'importo da spartire (B)

Nell'esempio qui riportato, si presume che tutti i quattro familiari abbiano contribuito in eguale misura al successo dell'impresa alberghiera, per cui a ciascun familiare è stato attribuito un quarto dell'importo da spartire.

$$\begin{aligned} B &= (\text{€ } 393.530,29 + \text{€ } 54.263,42 + \text{€ } 49.093,54 - \text{€ } 119.184,48) = \\ &= \text{€ } 377.702,77/4 = \\ &= \text{€ } 94.425,69 \end{aligned}$$

Per avere lavorato nell'impresa familiare dal 01.01.2002 fino al 31.12.2005, la figlia ha ottenuto come retribuzione l'importo di € 94.425,69. Il rimanente patrimonio rimane nell'impresa familiare.

Bibliografia

Parte I

- ASTAT*: Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie in provincia di Bolzano 2003-2004. Quaderno n° 117, pubblicato in collaborazione con l'AFI
- BALESTRA L.*: Prime osservazioni sul patto di famiglia. NGCC, II, 2006
- BELLANTUONO D.*: Commento. In 'Il Foro it.', 2004, I, pag. 546 ss.
- CINELLI M.*: Diritto della previdenza sociale. Giappichelli, 2005
- COSTATO L.*: Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario. Cedam, 1994
- FINOCCHIARO M.*: L'azienda coniugale, l'impresa familiare e la partecipazione dei coniugi a società. Incontri di studio CSM, Frascati 25-27 gennaio 2001
- FERRANDO G.*: L'impresa familiare. Seminario 'famiglia e lavoro', Bolzano 10.6.2006
- FERRARI G. E G.*: La normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Giuffrè, 1991
- GATTA G.*: Le prestazioni dei lavoratori agricoli: principi generali e specificità, aspetti problematici. Incontri di studio CSM, Roma 11-12 novembre 2002
- IRTI N.*: Manuale di diritto agrario italiano. Utet, 1978
- 'IL SOLE - 24 ORE'*: Edizione del 5.9.2006
- MACCARONE-MARTUSCELLI*: Impresa familiare, azienda coniugale, partecipazione di coniuge a società. In 'Fatto & diritto', collana diretta da Paolo Cendon, Giuffrè, 2005
- MONACO G.*: Spunti giuslavoristici in tema di impresa familiare. GI, I, pag. 2062 ss.
- OPPO G.*: Commento all'art. 89 novellato. In 'Commentario al diritto italiano della famiglia' a cura di Cian, Oppo e Trabucchi, Cedam 1992

Famiglia e impresa. In 'scritti giuridici, Persone e famiglia', Cedam, 1992

PALMERI G.: Regime patrimoniale della famiglia. Tomo II, art. 230 bis. In 'Commentario al codice civile Scialoja-Branca' a cura di Galgano F., Zanichelli, 2004

PAPALEONI M.: Commento all'art. 230 bis. In 'Commentario breve alle leggi sul lavoro' a cura di Grandi e Pera, Cedam, 2001

SANDULLI P.: Il processo del lavoro. Giuffrè, 2000

SBB PATRONATO EPACA: Arbeitsmappe 2006

TRANQUILLO T.: Nozioni di diritto della previdenza sociale. Kluwer IPSOA, 1995

VERGA : Le comunioni tacite familiari. Padova, 1930

Parte II

BASSANI, C.: Cessione di azienda e conferimento in società. Pirola , 1999

CARRARO-MODA, G.: Estimo tecnico giuridico sociale. Edizioni di legislazioni tecnica, 1997

CRISTOFORI, G.: Perizie di stima. Il Sole 24 Ore, nuova edizione aggiornata al maggio 2004

CURATOLO, PALLADINO: Solo stime. Dei - Tipografia del genio civile, 2004

DAFFUNCHIO, C.: La valutazione d'azienda. Pirola ,1992, seconda edizione

ERNST,SCHNEIDER,THIELEN: Unternehmensbewertungen erstellen und verstehen.Verlag VAHLEN, 2003

GEKLE, L. : Leitfaden zur Lösung landwirtschaftlicher Bewertungsprobleme. HLBS Verlag, 1. Auflage, 2002

GRILLENZONI,I. GRITTANI M: Estimo, teoria, procedure di valutazione e casi applicativi. Edagricole, 1990, prima edizione

ISTITUTO STATISTICO NAZIONALE: I consumi delle famiglie, Annuario n° 11, 2006

KLEIBER, SIMON, WEYERS : Verkehrswertermittlung von Grundstücken. Verlag Bundesanzeiger, 3. Auflage, 1998

KÖHNE, M. : Landwirtschaftliche Taxationslehre. Parey Verlag, 3. neu bearbeitete Auflage, 2000

LANG,THOMANN,HAFNER: Kosten und Erlöse im Südtiroler Apfel- und Weinanbau. Verlag Südtiroler Beratungsring, 2004

HALACINCZINKY, TESS: Grundbesitzbewertung für Erbfall und Schenkung. Verlag Bundesanzeiger, 2. Auflage, 2004

FISCHER, LORENZ, BIEDERBECK, ASTL: Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Verlag Bundesanzeiger, 2. Auflage, 2004

LECHNER, J.: Allgemeine Buchhaltung für Wirtschaftsschulen. Verlag Edition Raetia ,2003

MANTHEY, R. HALBIG, W.: Bewertung im landwirtschaftlichen Rechnungswesen HLBS Verlag, 5. Auflage, 2002

MICHELIELI, I.: Estimo in quesiti. Calderini, 1994, quarta edizione

MICHELIELI, I.: Trattato di estimo. Ed agricole, 1998, sesta edizione

OREFICI, M.: Estimo industriale. Calderini, 1979, prima edizione

PELLATI, RINALDI: Casi svolti di valutazione d'azienda. Il Sole 24 Ore, 2003

PILTZ, D: Bewertung landwirtschaftlicher Betriebe bei Erbfall, Schenkung und Scheidung. Verlag Pflug und Feder GmbH, 1. Auflage 1999

POLELLI, M.: Nuovo trattato di estimo. Verlag Maggioli Editore 2006

PREDEN, R. PREDEN, A. PAPI, V.: Percento. Il Sole 24 Ore

REALFONSO, A.: Teoria e metodo dell'estimo urbano. La Nuova Italia Scientifica, 1994, prima edizione

RENOLDI, A.: La valutazione dei beni immateriali, Egea, 1992

ROSENBAUM, O.: Fachwörterbuch für Grundstückswertermittler. Luchterhand Verlag , 3. Auflage, 2003

SIPALA, G.: Strategie di valutazione d'azienda. Giuffrè, 1999

SOMMER, KÖLL: Lehrbuch zur Grundstückswertermittlung. Luchterhand Verlag, 2005

TUROLA, G: Manuale di estimo immobiliare. Il Sole 24 Ore, Pirola, 1997



Gli autori

Peter Michaeler	è giudice del lavoro e della previdenza sociale presso il tribunale di Bolzano.
Josef Ludwig Rungger	svolge la professione di agronomo libero professionista ed è giudice onorario della sezione specializzata nelle controversie agrarie presso il tribunale di Bolzano.
Werner Hintner	è direttore dell'ufficio per la proprietà coltivatrice presso la Provincia Autonoma di Bolzano e segretario della commissione provinciale per i masi chiusi. Opera anche come consulente tecnico.

Finito di stampare
nel mese di maggio 2007
da Almaca - Trento

Editore: Cassa di Risparmio di Bolzano